



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 231

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 11 dicembre 2007

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 13
2 ^a - Giustizia	» 32
4 ^a - Difesa	» 46
5 ^a - Bilancio	» 48
7 ^a - Istruzione	» 51
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 62
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 66
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 72
11 ^a - Lavoro	» 84
12 ^a - Igiene e sanità	» 100
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 108

Commissioni riunite

3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	<i>Pag.</i> 10
--	----------------

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i> 114
Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	» 120
Vigilanza sull'anagrafe tributaria	» 122
Per la semplificazione della legislazione	» 124

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico-L'Ulivo: PD-Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC; Misto Unione Liberaldemocratici: Misto-UL.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale *Pag.* 126

Sottocommissioni permanenti

5^a - *Bilancio - Pareri* *Pag.* 128

7^a - *Istruzione - Pareri* » 133

10^a - *Industria, commercio, turismo - Pareri* » 134

RAI-TV - Accesso » 135

CONVOCAZIONI *Pag.* 139

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 11 dicembre 2007

66ª Seduta

Presidenza del Presidente
NANIA

La seduta inizia alle ore 12,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA IN MATERIA DI VERIFICA DEI POTERI

Il PRESIDENTE dà conto dell'impedimento del relatore della Puglia, che con lettera indirizzata alla Presidenza ha richiesto la sconvocazione della seduta originariamente convocata per ieri; prenderà contatti con il predetto senatore, per ottenerne la disponibilità ad un'ulteriore data.

Il senatore MANZIONE (*Misto*) lamenta il superamento del termine di 18 mesi posto dal Regolamento della verifica dei poteri per l'esaurimento della stessa; la decisione di sconvocare la seduta di ieri – che pure desta perplessità per un timore di motivi ulteriori e diversi – non poteva essere assunta dalla Presidenza, avendo la Giunta convenuto sulla sua fissazione. Va però dato atto al presidente Nania di avere da oltre un anno dato corso alla richiesta di sottoporre alla Presidenza del Senato la situazione di conflitto di interessi in cui versa un componente, toccato nel suo seggio dal possibile esito della questione di diritto sottesa ai ricorsi all'ordine del giorno. È la Presidenza del Senato a non avere da troppo tempo posto rimedio a tale *vulnus*, che riverbera effetti negativi sul lavoro e sulla credibilità dell'intero collegio.

Il senatore DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*) dichiara che il suo Gruppo non ha obiezioni ad un'immediata riconvocazione della Giunta sulla questione all'ordine del giorno nella seduta originariamente convocata per ieri; non si ravvisano argomenti ostativi ad una riassunzione nella Presidenza della relazione per la Puglia, se necessario.

Il senatore Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*) ricorda che la natura officiosa degli accertamenti della Giunta – sancita dall’articolo 2 del Regolamento per la verifica dei poteri – comporta che i ricorsi originariamente proposti contro l’ultimo in lista ad essere titolare di un seggio si traspongano al subentrante che – in virtù della legge elettorale del 2005 – viene ad occupare la posizione immediatamente successiva. Pertanto, espresso vivo apprezzamento per la disponibilità manifestata a nome del senatore Zuccherini per una celere riconvocazione della Giunta, invita la Presidenza a verificare se siano state esperite tutte le formalità previste dall’articolo 8 del citato Regolamento per consentire ai senatori subentrati nell’attuale legislatura di pronunciarsi in ordine ai ricorsi che inciderebbero sul loro seggio.

Il senatore MANZIONE (*Misto*) evidenzia la discrasia temporale tra questa necessaria attività di integrazione del contraddittorio ed il fatto che il senatore Larizza sia stato proclamato già dal 28 novembre scorso; si sarebbe potuto evitare l’ulteriore rinvio – a questo punto tale da portare la decisione sul tre per cento al nuovo anno – provvedendo immediatamente a notificare al subentrante l’esistenza del ricorso originariamente proposto nei confronti del senatore Mele. Sottolinea comunque che nella medesima situazione verserebbe anche il senatore Ria, subentrato in Puglia nella posizione di controinteressato al ricorso originariamente proposto contro il senatore Sinisi.

Il senatore CASSON (*PD-Ulivo*) giudica dirimente la necessità di porre il subentrato nella condizione di esercitare il diritto di difesa.

Nell’eventualità in cui tale formalità sia effettivamente imposta dal Regolamento di verifica dei poteri, il senatore PASTORE (*FI*) invita ad esperirla una volta per tutte nei confronti di tutti i controinteressati a seguito di subentro in corso di legislatura.

Il PRESIDENTE rileva che la lettura offerta dal senatore Boccia in ordine al combinato disposto degli articoli 2 ed 8 del Regolamento di verifica non incontra osservazioni in Giunta. Alla luce della chiarificazione sull’esercizio dei poteri officiosi, che comporta la trasposizione delle doglianze esclusivamente fondate su una questione di diritto al subentrante, annuncia che la Presidenza si farà carico delle richieste emerse dal dibattito e, pertanto, provvederà ad una nuova convocazione della Giunta sulle relazioni all’ordine del giorno nella seduta di ieri, successivamente al decorso dei termini di cui al secondo comma dell’articolo 8 del Regolamento di verifica dei poteri.

*IMMUNITÀ PARLAMENTARI***Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano in relazione ad un procedimento penale riguardante il senatore Iannuzzi**

(Esame e conclusione)

Il PRESIDENTE informa che in data 4 dicembre 2007, il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta la questione se il Senato debba o meno costituirsi in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale, per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Milano con ricorso n. 8 depositato il 20 giugno 2007, e dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 19 novembre 2007, n. 399, depositata in cancelleria il successivo 23 novembre 2007.

Il ricorso è stato presentato nei confronti del Senato della Repubblica a seguito della deliberazione del 30 gennaio 2007, riguardante la dichiarazione di insindacabilità di alcune opinioni espresse dal senatore Iannuzzi.

L'ordinanza di ammissione del conflitto è stata notificata al Senato in data 4 dicembre 2007, per cui il Senato ha tempo fino al 24 dicembre per costituirsi in giudizio.

Il procedimento penale all'origine del ricorso pende dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il quale procede per il delitto di cui agli articoli 595, commi 1, 2 e 3, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa), contro il senatore Iannuzzi.

Il procedimento fu instaurato in seguito alla querela presentata dai signori Giuseppe Geraci e Vincenza Scimeca, in ragione delle opinioni espresse dal senatore Iannuzzi nell'articolo «Il codice segreto dell'ultimo pentito», pubblicato sulla rivista «Panorama» il 10 ottobre 2002.

I querelanti, rispettivamente figlio e coniuge di Domenico Geraci, lamentavano che il loro congiunto, ucciso nell'ottobre 1998, fosse stato definito – in un inciso dell'articolo a firma Iannuzzi, in cui si elencavano i delitti di cui si era accollata o meno la responsabilità il collaborante di giustizia Antonino Giuffrè – «un sindacalista molto discusso, che avrebbe fatto da tramite tra la mafia ed ambienti di sinistra (si disse perfino che Geraci era su quello stesso aereo in cui viaggiarono da Palermo a Roma Luciano Violante e Giovanni Brusca)». I familiari, nella querela, rivendicavano la posizione di costante contrasto alla presenza condizionante della mafia «in molteplici settori dell'attività economica, politica ed amministrativa di Caccamo e non solo», esercitata da Domenico Geraci, dirigente provinciale dell'associazione sindacale UIL.

Il giudice milanese, preso atto della ricordata delibera di insindacabilità sopraggiunta nelle more del procedimento, e richiamata la giurisprudenza costituzionale – in particolare le sentenze n. 120 del 2004 e n. 373 del 2006 – ritiene che, allo stato degli atti, non risulterebbe provata la verità oggettiva dei fatti riferiti, né sarebbe possibile «registrare un effettivo rigore nel modo di riportare i fatti per come appaiono emergere

dalle fonti»; così che «appare sussistere una fattispecie a soluzioni aperte meritevole di approfondimento dibattimentale e ciò anche al fine di accertare l'effettiva verità dei fatti esposti. Il ricorrente inoltre ricorda che la Giunta ed il Senato avrebbero individuato quali atti tipici delle funzioni parlamentari del senatore Iannuzzi, a dimostrazione della sussistenza del "nesso funzionale" esistente tra questi ed i fatti oggetto di imputazione, due disegni di legge finalizzati all'approfondimento delle problematiche concernenti la criminalità mafiosa. Il ricorrente non condivide questa soluzione in quanto in contrasto con numerose sentenze della Corte costituzionale dalle quali si deduce che »la semplice comunanza di argomento tra la dichiarazione che si pretende lesiva e le opinioni espresse dal deputato o dal senatore in sede parlamentare non può bastare a fondare l'estensione alla prima dell'immunità che copre le seconde»; e che, pertanto, il significato di «nesso funzionale», che deve riscontrarsi, per poter ritenere l'insindacabilità, tra dichiarazioni ed attività parlamentare deve essere quello non di un «... semplice collegamento di argomento o di contesto tra attività parlamentare e dichiarazione», quanto quello di un'«identificabilità della dichiarazione stessa quale espressione dell'attività parlamentare». Coerentemente con questa prospettiva, il ricorrente sottolinea quindi come le dichiarazioni dei parlamentari rese all'esterno dei lavori parlamentari sono insindacabili «solo ove sia riscontrabile una corrispondenza sostanziale di contenuti» delle dichiarazioni stesse con gli atti parlamentari e che invece, mancando tale «nesso funzionale», è possibile sindacare in sede giurisdizionale le dichiarazioni stesse (benché attinenti al più esteso ambito della politica).

Pertanto, il giudice ritiene illegittima la delibera del Senato del 30 gennaio 2007 e chiede alla Corte costituzionale di dichiarare che non spettava al Senato di dichiarare nel caso di specie l'insindacabilità delle opinioni del senatore Iannuzzi, in quanto estranee all'articolo 68 della Costituzione e, conseguentemente, di annullare, la suddetta delibera.

Si apre quindi la discussione, nel corso della quale intervengono i senatori DI LELLO FINUOLI (*RC-SE*), PASTORE (*FI*), Antonio BOCCIA (*PD-Ulivo*), MANZIONE (*Misto*), CASSON (*PD-Ulivo*), LUSI (*PD-Ulivo*) e MALAN (*FI*) e il PRESIDENTE.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di esprimere parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere nel conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Milano.

La Giunta approva la proposta messa ai voti dal Presidente.

*SUI LAVORI DELLA GIUNTA IN MATERIA DI IMMUNITÀ PARLA-
MENTARI*

Sui lavori della Giunta interviene brevemente il senatore CASSON (*PD-Ulivo*) che sollecita la ripresa dell'esame dei documenti in tema di intercettazioni in questo momento all'attenzione della Giunta, al fine di poter valutare tempestivamente le conseguenze eventualmente derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007.

Il senatore MANZIONE (*Misto*) concorda con il senatore Casson evidenziando anch'egli l'opportunità di procedere in tempi brevi a valutare quali siano le conseguenze della citata sentenza della Corte costituzionale in ordine alle richieste di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche in questo momento all'esame della Giunta.

La seduta termina alle ore 13,15.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 11 dicembre 2007

21^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

DINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Crucianelli e per la difesa Forcieri.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente DINI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

Le Commissioni riunite prendono atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sugli ultimi sviluppi della situazione nei Balcani con particolare riferimento al Kosovo

Il presidente DINI, dopo una breve introduzione dei lavori, cede la parola al sottosegretario Crucianelli.

Il sottosegretario CRUCIANELLI si sofferma in primo luogo sulla situazione nel Kosovo all'indomani dell'ultima riunione, che ha avuto luogo ieri, delle parti serba e kossovara con la *troika* costituita dall'Unione europea, Stati Uniti e Russia. Al riguardo, sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo, come peraltro previsto, e restino esigui i margini per ulteriori trattative, rileva come degne di nota la disponibilità delle controparti ad incontrarsi e ad impegnarsi ad escludere il ricorso alla forza. Evidenzia inoltre l'importanza che l'Europa riesca a mantenere un atteggiamento coeso e improntato all'apertura nei confronti della Serbia e dei Balcani nel loro complesso, anche al fine di evitare il propagarsi di fattori destabilizzanti nella regione. Sottolinea, infine, l'esigenza di recuperare un clima di maggiore dialogo tra mondo occidentale e Russia.

Ha quindi la parola il sottosegretario FORCIERI, il quale, dopo aver ricordato che l'impegno militare italiano nella regione balcanica risale alla prima metà degli anni '90, si sofferma in particolare sulla missione NATO *Joint Enterprise*, nel cui ambito si inquadra la presenza militare italiana in Kosovo, ed in particolare sulla missione di KFOR. Segnala infine che l'impegno militare nazionale nella regione balcanica è estremamente importante per la stabilizzazione dell'area, particolarmente critica per la sicurezza dell'Europa e dell'Italia.

Il presidente DINI ringrazia i rappresentanti del Governo per l'esposizione e, dopo aver richiesto chiarimenti sullo stato del processo di ricostruzione in Kosovo, apre il dibattito.

Il senatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*), Presidente della 4^a Commissione, sottolinea che, se la situazione dovesse precipitare, esiste il rischio di un nuovo contenzioso armato nella regione, che potrebbe richiedere un rafforzamento della presenza militare italiana. Esprime dubbi in ordine all'esistenza delle risorse necessarie per garantire, in tal caso, il necessario livello di sicurezza dei militari italiani impegnati in quel teatro.

Il senatore SELVA (*FI*) sottolinea che in realtà il destino del Kosovo è già stato deciso, nel senso dell'indipendenza, dagli Stati Uniti, e che il Parlamento italiano non ha alcuna possibilità di influire su tali decisioni. Auspica comunque una più stretta collaborazione tra Italia ed Albania, affinché essa comprenda la necessità di non istigare i nazionalismi kossovaresi nell'ambito del processo di stabilizzazione, che si augura avvenga pacificamente.

Il senatore ZANONE (*PD-Ulivo*), premesso che il Kosovo rappresenta uno dei terreni in cui si esercita la tensione che caratterizza l'atteggiamento della Russia nei confronti delle politiche occidentali, chiede quale sia l'opinione del Sottosegretario agli esteri in ordine alla possibilità di un'accelerazione della candidatura della Serbia all'ingresso nell'Unione europea, anche atteso che la prossima presidenza dell'Unione sarà assunta

dalla Slovenia. Si sofferma quindi in particolare sulla necessità, in caso di dichiarazione di indipendenza del Kosovo, di ridiscutere e ridefinire gli ambiti e i limiti della missione *Joint Enterprise*, domandandosi in che termini siano possibili interazioni tra la NATO e la PESD.

Il senatore ANTONIONE (*FI*), alla luce dell'analitica esposizione del sottosegretario Crucianelli sul ruolo dell'Europa nella vicenda del Kosovo, chiede chiarimenti sulle divergenze che sembrano emergere al riguardo tra gli Stati membri dell'Unione europea e sulla posizione assunta dal Governo italiano. Sottolineando l'importanza strategica dell'area dei Balcani, anche per la presenza nella regione di significativi contingenti militari italiani, rileva l'esigenza che su tale delicata materia il Parlamento si esprima con la propria azione di indirizzo.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*) sottolinea i rischi derivanti da un'eventuale dichiarazione unilaterale d'indipendenza da parte del Kosovo, suscettibile di porsi in contrasto con il diritto internazionale e con le deliberazioni delle Nazioni Unite. Al riguardo, evidenziando come una tale evoluzione inciderebbe sul senso della missione militare internazionale presente nella regione, invita il Governo ad assumere una posizione improntata alla massima cautela ed auspica un adeguato approfondimento della questione da parte del Parlamento.

Su proposta del presidente DINI, dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, le Commissioni riunite convengono, infine, di rinviare ad altra seduta la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 11 dicembre 2007

182^a Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali Chiti e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Levi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(20) Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione

(129) CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza

(600) Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento

(904) CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1118) Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive

(1391) SALVI e VILLONE. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

(1392) CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(1442) CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(1450) *TONINI ed altri.* – *Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1455) *CUTRUFO.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533*

(1474) *CALDEROLI.* – *Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1553) *RUSSO SPENA ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato*

(1572) *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime*

(1573) *PETERLINI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino – Alto Adige*

(1583) *Silvana AMATI ed altri.* – *Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive*

(1604) *PETERLINI ed altri.* – *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*

(1643) *Manuela PALERMI ed altri.* – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(1673) *Anna FINOCCHIARO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(1675) *STORACE.* – *Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale*

(1699) *QUAGLIARIELLO ed altri.* – *Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento*

(1710) *BERSELLI ed altri.* – *Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero*

(1712) *TURANO ed altri.* – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero*

(1722) *PASTORE ed altri.* – *Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*

(1746) BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali

– e petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il PRESIDENTE, relatore, informa che procederà all'illustrazione di una proposta di testo unificato dei disegni di legge in titolo. Nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari si definiranno, successivamente, le modalità con cui proseguire l'esame congiunto.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) si rammarica per il fatto che i membri della Commissione abbiano dovuto apprendere dagli organi di stampa le informazioni sui contenuti del testo unificato che il Presidente relatore si accinge a illustrare. Domanda quali tempi siano previsti per valutare la proposta di testo unificato ai fini dell'eventuale adozione da parte della Commissione per il seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE, relatore, precisa che la decisione in merito all'adozione della proposta di testo unificato quale testo base per il seguito dell'esame potrà essere presa dopo un adeguato dibattito dalla Commissione, nei modi e nei termini che saranno fissati dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il senatore ANGIUS (*Misto-CS*) sottolinea il rilievo politico della proposta di un testo unificato e chiede al Presidente relatore di precisare a nome di quali forze politiche e a seguito di quale elaborazione viene avanzata. In proposito, ricorda che l'ipotesi su cui si sono apprese indiscrezioni dagli organi di informazione è estranea al programma elettorale dell'Unione sia per quanto riguarda la sua ispirazione generale sia con riferimento ai contenuti specifici.

Il senatore STORACE (*Misto-LD*) condivide le osservazioni svolte dal senatore Calderoli sui tempi di riflessione delle forze politiche prima della decisione sull'adozione del testo. Inoltre, ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione di emendamenti dopo la pausa di fine anno dei lavori parlamentari.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) chiede al Presidente relatore se, nella redazione della proposta di testo unificato sia stato considerato anche il disegno di legge da lui presentato, che recepisce l'ipotesi di riforma elettorale su cui avrebbero convenuto l'onorevole Berlusconi e il segretario del Partito Democratico, Walter Veltroni.

Il PRESIDENTE, relatore, fa presente che il testo presentato dal senatore Saro non è stato ancora assegnato alla Commissione; tuttavia, egli ne ha potuto tenere conto avendone ricevuto copia in bozza da parte del proponente.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*), condividendo le preoccupazioni espresse negli interventi precedenti, propone di programmare due riunioni dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari: una, domani, per fissare i tempi del dibattito che dovrà portare all'adozione o reiezione della proposta di testo unificato quale testo base; l'altra, successiva, per definire eventualmente i termini per la presentazione di emendamenti che, a suo giudizio, è opportuno rinviare alla ripresa dei lavori parlamentari dopo le festività.

Il PRESIDENTE, relatore, ritiene che il suggerimento del senatore Quagliariello, di svolgere due distinte riunioni dell'Ufficio di Presidenza, sia condivisibile.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) osserva che la proposta di testo unificato che il Presidente si accinge a illustrare è evidentemente frutto del dibattito politico esterno alla Commissione: lo testimonia la dichiarazione dello stesso Presidente, di aver tenuto conto del disegno di legge preannunciato dal senatore Saro, tuttora non assegnato alla Commissione. Ritiene che tale circostanza pregiudichi fin dall'esordio l'esito del confronto in Commissione.

Il PRESIDENTE, relatore, ritiene che l'interpretazione fornita dal senatore Villone non corrisponda alla sua dichiarazione, con la quale ha inteso precisare che la proposta preannunciata dal senatore Saro è stata solo considerata, tra le altre, ai fini della redazione dell'ipotesi di testo unificato.

Passa quindi a illustrare la proposta di testo unificato per i disegni di legge in titolo, pubblicata in allegato al resoconto.

Essa tiene conto, anzitutto, della lunga e articolata discussione che si è svolta in Commissione in questi ultimi mesi nonché, come è fisiologico soprattutto in una materia di così rilevante sensibilità politica, del dibattito tra i partiti.

Ricorda che in Commissione sono maturate, nel tempo, alcune indicazioni, sia pure di massima, che danno elementi sufficientemente univoci, sia per le preferenze manifestate da alcuni Gruppi e condivise o non osteggiate da altri, sia per la concorde esclusione di alcune opzioni.

Anzitutto, è largamente condivisa la necessità di approvare rapidamente una riforma della legge elettorale, tanto per risolvere i difetti di quella vigente quanto per prevenire i difetti del sistema derivanti dall'eventuale successo del *referendum* abrogativo.

Nel merito, si è registrato un prevalente consenso su una formula elettorale proporzionale, senza premio di maggioranza, ma capace, nei

suoi meccanismi, di non interrompere l'esperienza di competizione bipolare avviata all'inizio degli anni Novanta. Allo stesso tempo, vi è un consenso diffuso sull'esigenza di assicurare la rappresentatività senza però incoraggiare le tendenze alla frammentazione che hanno accompagnato la vicenda politica degli anni recenti. In sostanza, si tratta di ricercare il necessario e giusto equilibrio tra rappresentanza e responsabilità degli eletti, nelle loro funzioni, parimenti fondamentali, di elaborazione e sostegno all'indirizzo di governo o, invece, di opposizione. Appare largamente condivisa, inoltre, l'esigenza di recuperare un più diretto rapporto tra elettori ed eletti, compromesso da un sistema fondato esclusivamente su liste bloccate di candidati, tra i quali gli elettori non possono compiere alcuna selezione.

Sottolinea che il testo ha alcuni caratteri qualificanti in direzione di una nuova formula elettorale. Esso è comunque, e volutamente, suscettibile di adattamenti che, senza contraddirne l'impostazione fondamentale, tengano conto di orientamenti diversi che, su alcuni aspetti anche rilevanti, potrebbero maturare in Commissione. Anzi, questa adattabilità a recepire emendamenti su alcuni punti significativi è un elemento caratterizzante della proposta di testo base.

Si sofferma, quindi, sui capisaldi del sistema proposto come base per la discussione, riferiti al sistema di elezione della Camera dei deputati.

Si tratta di un sistema elettorale proporzionale, fondato sulla distribuzione dei seggi in base ai risultati di lista nelle circoscrizioni, da prevedere in numero superiore a quello determinato dalla legge vigente, ad esempio in misura corrispondente a quella fissata prima del 1994; i seggi sono attribuiti per metà in collegi uninominali e per l'altra metà su liste concorrenti di candidati, senza voto di preferenza. Le liste di candidati e i candidati nei collegi, presentati da ciascun partito o movimento politico organizzato, formano un unico «gruppo di candidati» nell'ambito della circoscrizione, fatta salva la possibilità di candidature indipendenti nei collegi uninominali. Il testo propone due alternative di scelta per l'elettore: nella prima (ipotesi A), l'elettore dispone di un solo voto, valido sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista circoscrizionale ad esso collegata; nell'altra possibilità (ipotesi B), l'elettore dispone di due voti, uno per il candidato nel collegio uninominale, l'altro per la lista circoscrizionale, voto che può essere evidentemente anche «disgiunto». Su questa opzione la Commissione è chiamata a esprimersi.

Precisa che alla ripartizione dei seggi sono ammesse le liste circoscrizionali che, nella somma dei voti ottenuti in tutte le circoscrizioni, conseguono una percentuale pari almeno al cinque per cento del totale nazionale dei voti validi; quando una lista non consegua quella percentuale nazionale ma ottenga almeno il sette per cento dei voti validi in cinque circoscrizioni è comunque ammessa al riparto dei seggi. Saranno inoltre previste misure di salvaguardia per l'elezione di rappresentanti dei territori di insediamento delle minoranze linguistiche. Una volta individuate le liste ammesse, l'attribuzione dei seggi si compie a livello circoscrizionale e si realizza con il metodo d'Hondt (ovvero dividendo per 1, 2, 3, ... il totale

dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in ambito circoscrizionale). Gli eletti nei collegi sono compresi nel numero complessivo di seggi attribuito con metodo proporzionale alle liste circoscrizionali. In ogni caso, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale risultano eletti senz'altro, anche se fanno parte di gruppi di candidati le cui liste circoscrizionali, nel complesso, non abbiano ottenuto il 5 per cento dei voti a livello nazionale o il sette per cento in cinque circoscrizioni.

Sottolinea che il sistema è simile a quello vigente in Germania, con alcuni adattamenti, derivanti in primo luogo da vincoli costituzionali. In particolare, quando una lista di candidati sia insufficiente a coprire i seggi ottenuti nella circoscrizione, si ricorre ai candidati nei collegi appartenenti allo stesso gruppo che hanno conseguito le maggiori cifre individuali. Inoltre, in conformità all'articolo 51 della Costituzione, si prevede che il numero massimo di candidati dello stesso sesso, per ciascun gruppo di candidati (presentati nelle liste e nei collegi e tra loro collegati), non possa eccedere i due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione, e le liste debbono essere formate in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

Infine, ma non da ultimo per rilevanza politica, si prevede che ogni partito, nel depositare il contrassegno, debba presentare un programma di Governo, a titolo proprio o in coalizione con altri partiti con vincolo di reciprocità, nonché, con le stesse modalità, indicare il nome della persona da sottoporre al Presidente della Repubblica, in esito alle elezioni, quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Osserva che tale opzione è coerente a una esperienza di competizione bipolare assimilata dagli elettori e apprezzata anche nelle elezioni territoriali (locali e regionali) perché affida agli stessi elettori una possibilità di scelta, o almeno di consapevolezza, proiettata anche sugli equilibri di Governo conseguenti alle elezioni. Allo stesso tempo, il suo carattere non vincolante corrisponde a una nuova sensibilità, anch'essa assai avvertita, di trascorrere da un bipolarismo rigido a un bipolarismo di nuova concezione, fondato su scelte libere e non su contrapposizioni pregiudiziali né sulla rinuncia a identità programmatiche e culturali.

A suo avviso, si tratta, dunque, di uno schema flessibile che può essere aperto, senza alterazioni di sistema, ad alcune varianti, eventualmente proposte in forma emendativa, che siano compatibili con le sue linee fondamentali: in primo luogo, potrà essere preso in considerazione uno sviluppo del sistema diretto ad attribuire i seggi in sede nazionale, anziché in sede circoscrizionale. Si tratta evidentemente di un'opzione di grande impegno, che potrà essere percorsa se matureranno le necessarie condizioni di consenso politico.

Si sofferma, quindi, sul sistema di elezione del Senato, che si distingue da quello previsto per la Camera in quanto è fondato su un computo regionale dei voti sia per l'ammissione delle liste che superano la soglia di sbarramento del cinque per cento, sia per la ripartizione dei seggi in ragione proporzionale. Ciò in conformità al noto vincolo costituzionale

che esige una base regionale di elezione. Per il resto, si applicano le regole, con gli opportuni adattamenti, già illustrate per l'elezione della Camera dei deputati.

In ogni caso, sarà necessario disporre in materia di delimitazione delle circoscrizioni e dei collegi uninominali, di salvaguardia della rappresentanza per le minoranze linguistiche nonché, eventualmente in altra sede legislativa, per un adattamento coerente del sistema di elezione previsto per la circoscrizione Estero. Una riforma elettorale funzionale, infine, dovrà avere quale obiettivo primario quello di favorire un assetto politico e istituzionale fondato sul rispetto della volontà degli elettori e sulla ricerca di una tendenziale stabilità di Governo: a questo scopo egli ritiene che essa va necessariamente integrata da limitate ma efficaci misure di revisione costituzionale, con particolare riguardo alla cosiddetta sfiducia costruttiva, da modifiche ai Regolamenti parlamentari che assicurino in primo luogo la conformità tra la formazione dei Gruppi parlamentari e l'articolazione tra gli attori della competizione elettorale, nonché da interventi in tema di contributi ai Gruppi parlamentari e di rimborsi delle spese elettorali, diretti al medesimo scopo.

In conclusione, osserva che la Commissione è a un passaggio tra i più critici della legislatura. Per tale motivo egli si è adoperato, con ogni necessaria prudenza e attenzione, per predisporre un testo base che tenesse conto delle diverse posizioni manifestate. Esso non sposa pienamente alcuna delle opzioni già formulate e, quindi, non soddisferà pienamente nessuna delle forze politiche: è un'ipotesi di testo base, da vagliare con rigore, da emendare, da migliorare. In una materia così rilevante ritiene che la prudenza imponga di fare un passo per volta. Il testo che la Commissione definirà sarà frutto del lavoro che si svolgerà nelle prossime settimane, con piena e diffusa consapevolezza della complessità della materia. In proposito, sottolinea ancora che il testo è costruito, anche tecnicamente, per essere adattabile alle soluzioni che avranno consenso, risponde a una logica coerente e trae spunto da modelli sperimentati.

Auspica, infine, che la Commissione adotti il testo base con un'ampia maggioranza: la materia sarà finalmente esaminata nella sede istituzionale propria.

Il senatore CALDEROLI (*LNP*) osserva che il persistere di due distinte ipotesi di espressione del voto, la prima che affida all'elettore la disponibilità di due voti e l'altra per cui il voto vale sia per il collegio uninominale sia per la lista circoscrizionale, comporta ancora un'incertezza sulla natura proporzionale del sistema. Analogamente, appare discriminante la scelta in merito al computo circoscrizionale o nazionale dei voti, per l'ulteriore effetto di sbarramento per le formazioni politiche minori che essa potrebbe implicare. Altro elemento determinante per la definizione del sistema elettorale – assente nel testo illustrato – è l'indicazione del numero e dell'ampiezza delle circoscrizioni elettorali.

Pertanto, prima della decisione sull'adozione del testo unificato per il seguito dell'esame, il Presidente relatore dovrebbe indicare quali delle diverse opzioni egli sottopone alla valutazione della Commissione.

Il PRESIDENTE, relatore, sottolinea che l'unica opzione che rimane aperta nella proposta di testo unificato riguarda l'espressione del voto (unico o duplice). In merito alle altre questioni si potrà procedere con la tecnica emendativa. Precisa che al testo si potrebbe associare un'articolazione nelle circoscrizioni preesistenti alla riforma elettorale del 1993 (30 più 2).

Il senatore CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*) osserva che la proposta avanzata dal Presidente relatore non riflette il dibattito svolto in Commissione e invece recepisce novità rilevanti emerse nel confronto politico esterno al Parlamento. In particolare, destano perplessità la conferma di una circoscrizione Estero e l'insistenza sul blocco delle liste nelle circoscrizioni, senza voto di preferenza, che comporta una limitazione di scelta per l'elettore.

Tuttavia, considera la proposta appena illustrata un autorevole contributo al dibattito, anche se dubita dell'esistenza di una maggioranza che possa sostenerla.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) ritiene che il meccanismo di assegnazione dei seggi indicato nella proposta di testo unificato avanzata dal Presidente (metodo d'Hondt), senza recupero dei resti su base nazionale, rende impossibile una rappresentazione proporzionale delle forze politiche al di sopra della soglia di sbarramento.

La senatrice FINOCCHIARO (*PD-Ulivo*) osserva che sarebbe un passo avanti considerevole l'avvio di un dibattito sulla proposta di testo unificato illustrata dal Presidente, anche al fine di ricondurre il confronto alla sede più appropriata, il Parlamento.

Ricorda gli aspetti sui quali è necessario scegliere fra diverse opzioni, in particolare la questione del voto unico o duplice, e conferma la valutazione della sua parte politica, favorevole a una tempestiva approvazione della riforma elettorale.

Il senatore QUAGLIARIELLO (*FI*) osserva che la valutazione della proposta illustrata ai fini dell'adozione quale testo base per il seguito dell'esame deve concentrarsi sugli elementi minimi per avviare il confronto parlamentare: a tal fine ha un significato critico la modalità di espressione del voto da parte dell'elettore.

Inoltre, pur prendendo atto che la proposta non aderisce a un particolare orientamento emerso nel dibattito in Commissione, ritiene che il numero di 32 circoscrizioni, prospettato dal Presidente, possa essere ampliato in modo da incrementare l'effetto bipolare.

Il senatore MATTEOLI (*AN*) esprime apprezzamento per la sintesi compiuta dal Presidente relatore. Tuttavia, la proposta di testo unificato salvaguarda solo apparentemente il bipolarismo e appare fragile perché

mantiene indefinite le ipotesi riguardanti le modalità di espressione del voto. Inoltre, ritiene che il meccanismo elettorale proposto non consenta di limitare il frazionamento del sistema politico.

Invita dunque il Presidente relatore a precisare ulteriormente la proposta, ancorando a basi più solide il bipolarismo e introducendo norme dirette a limitare il proliferare delle formazioni politiche.

Conclude confermando la disponibilità del suo Gruppo al confronto parlamentare.

Il senatore ANGIUS (*Misto-CS*) conferma le riserve della sua parte politica sulla proposta illustrata dal Presidente, che prospetta un notevole cambiamento del sistema politico italiano operato attraverso la legge.

Inoltre, rileva nel testo l'introduzione di correttivi maggioritari surretizi assai significativi, che snaturano il criterio proporzionale a cui dichiara di ispirarsi la proposta. In particolare, ritiene inaccettabile la clausola di uno sbarramento del cinque per cento, particolarmente elevato.

Infine, nota che resta irrisolto il quesito da lui posto in apertura circa la paternità della proposta di testo unificato: non promanando questa dalla maggioranza di governo, ritiene che le forze politiche dell'Unione possano ritenersi sciolte dal vincolo di maggioranza ai fini dell'esame della riforma elettorale.

Il senatore RUSSO SPENA (*RC-SE*) manifesta l'apprezzamento per la proposta di sintesi avanzata dal Presidente relatore, che ricalca il modello elettorale tedesco. Rileva che la scelta della prima o della seconda ipotesi illustrate dal Presidente ha un significato rilevante sul sistema elettorale; lo stesso può dirsi per le distinte opzioni di computo dei voti, a livello circoscrizionale o nazionale.

Osserva, infine, che nel testo illustrato dal Presidente relatore non vi sono norme che limitino la proliferazione di formazioni locali di disturbo.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) si unisce al ringraziamento al Presidente relatore per la redazione della proposta di testo unificato, sulla base del dibattito svoltosi in Commissione e fuori dal Parlamento. Auspica che si prosegua nel confronto politico tenendo conto che la riforma elettorale rappresenta una priorità, anche per l'approssimarsi della scadenza referendaria. Nel merito, si dovrebbe risolvere ogni incertezza circa le modalità di voto, unico o duplice, ed esprime la preferenza per un meccanismo di computo dei voti e di recupero dei resti su base nazionale, in modo da limitare per quanto è possibile la dispersione dei suffragi.

Il senatore CABRAS (*PD-Ulivo*) chiede di precisare in quale modo la Commissione potrà deliberare sulle diverse ipotesi contenute nel testo.

Il PRESIDENTE relatore precisa che la procedura di votazione per l'adozione del testo unificato sarà definita in sede di Ufficio di presidenza.

Il senatore SCHIFANI (*FI*) si associa all'apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore e conferma la preferenza della sua parte politica per l'ipotesi di espressione del voto unica per la lista circoscrizionale e per il candidato nel collegio uninominale ad essa collegato.

Inoltre, auspica che la decisione sull'adozione del testo unificato non sia lacerante, in modo da consentire il confronto, per il quale il suo Gruppo conferma ampia disponibilità.

Nel merito, ritiene inopportuno mantenere la possibilità di assegnazione di seggi a candidati non collegati a liste che abbiano superato la soglia di sbarramento, in quanto potrebbe favorire la presentazione di candidature di disturbo.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che è prevista la raccolta di un elevato numero di firme per la presentazione delle candidature indipendenti.

Il senatore STORACE (*Misto-LD*) ritiene che la proposta avanzata dal Presidente relatore di fatto incoraggi i promotori del *referendum* elettorale.

Nel merito, rileva l'anomalia di un sistema che mentre ammette alla rappresentanza i candidati vincenti nei collegi uninominali non collegati a liste circoscrizionali, preclude l'elezione alle forze politiche che localmente ma diffusamente siano appena sotto una soglia invero elevata come quella del sette per cento. Inoltre, la mancata previsione di un premio di maggioranza e il mantenimento delle liste bloccate nelle circoscrizioni a suo avviso confermano la tendenza oligarchica del sistema politico, per una buona parte dei parlamentari sarebbe «nominata» dalle rispettive forze politiche anziché eletta liberamente.

Il senatore SAPORITO (*AN*) chiede al Presidente relatore se la proposta di testo unificato sia ritenuta idonea per superare il quesito referendario e se presuppone revisioni costituzionali.

Il PRESIDENTE relatore ricorda che la dottrina unanime si esprime nel senso che la mancata previsione di un premio di maggioranza neutralizza il quesito referendario. Analoghe considerazioni valgono per la candidatura in un solo collegio e in una sola circoscrizione, prevista nella proposta di testo unificato. In proposito, coglie l'occasione per precisare che nel testo appena distribuito vi è un errore materiale, che tuttavia risulterà già corretto nel testo pubblicato in allegato al resoconto.

Precisa, inoltre, di aver concepito la proposta di testo unificato sulla base della Costituzione vigente, mentre per quanto riguarda il metodo di attribuzione dei seggi a livello circoscrizionale si è ispirato anche al meccanismo suggerito nel disegno di legge n. 1391, d'iniziativa dei senatori Salvi e Villone.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) sottolinea che tale circostanza non attenua le riserve della sua parte politica sulla proposta appena illustrata dal Presidente relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 20, 129, 600, 904, 1118,
1391, 1392, 1442, 1450, 1455, 1474, 1553, 1572, 1573,
1583, 1604, 1643, 1673, 1675, 1699, 1710, 1712, 1722 e 1746**

Revisione delle disposizioni in materia elettorale

Art. 1.

*(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme
per la elezione della Camera dei deputati)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto e uguale, libero e segreto nell'ambito delle circoscrizioni di cui all'allegata Tabella A.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, per l'attribuzione complessiva dei seggi di ciascuna circoscrizione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno ottenuto non meno del cinque per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale o il sette per cento dei voti validi in almeno cinque circoscrizioni.»;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali è effettuata ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica indica il numero complessivo dei seggi assegnati alle singole circoscrizioni elettorali, nonché il corrispondente numero di collegi uninominali e, per differenza, il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista.»;

c) nell'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

IPOTESI A

«2. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.»;

IPOTESI B

«2. Ogni elettore dispone di due voti: uno per l'elezione del deputato che rappresenta il collegio, l'altro per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.»;

d) nell'articolo 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature nei collegi uninominali e liste circoscrizionali di candidati, nonché i singoli candidati indipendenti nei collegi uninominali, depositano presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale distinguere le candidature nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni. Contestualmente al deposito del contrassegno, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale e indicano il nome e cognome della persona da sottoporre, dopo l'esito delle votazioni, al Presidente della Repubblica quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri. Quando i partiti o i gruppi politici presentano un programma comune e indicano un unico nome, ai sensi del precedente periodo, le dichiarazioni devono essere reciproche e conformi.»;

e) all'articolo 17, nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Uf-

ficio centrale circoscrizionale, delle candidature, nei singoli collegi della circoscrizione, della lista circoscrizionale e dei relativi documenti.»;

f) all'articolo 18-*bis*:

1) nel comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

2) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Ciascun gruppo di candidati, costituito dalle candidature nei collegi uninominali e dalla lista circoscrizionale ad esse collegata, non può, all'atto della presentazione, contenere un numero complessivo di candidati dello stesso sesso in misura superiore ai due terzi dei seggi assegnati alla circoscrizione. I nomi dei candidati nelle liste sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza, in modo che non vi siano più di due candidati dello stesso sesso in successione immediata.

3-*bis*. Ciascuna lista può contenere un numero massimo di candidati non superiore a un quarto dei seggi complessivamente assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento per difetto.

3-*ter*. E' ammessa la presentazione di candidature indipendenti in singoli collegi uninominali. In tal caso, la dichiarazione di presentazione della candidatura, contraddistinta da specifico contrassegno, deve essere sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.»;

g) all'articolo 19, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:

«Art. 19. - 1. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale né in più di una lista circoscrizionale, con il medesimo contrassegno, pena la nullità della sua elezione.»;

h) all'articolo 58, nel secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

IPOTESI A

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

IPOTESI B

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio, e un altro sul contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta. Qualora l'elettore tracci un unico segno sul contrassegno della lista, il voto si intende espresso anche per il candidato individuale ad essa collegato per rappresentare il collegio. Qualora l'elettore tracci un unico segno per il candidato nel collegio, il voto si intende espresso anche per la lista con il medesimo contrassegno.»;

i) l'articolo 77 è sostituito con il seguente:

«Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina per ogni collegio la cifra individuale assoluta di ciascun candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti dal candidato nelle singole sezioni del collegio;

2) proclama eletto, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto la più alta cifra individuale assoluta, in conformità ai risultati accertati ai sensi del numero 1. In caso di parità, prevale il candidato più anziano di età;

3) delle avvenute proclamazioni dà immediata comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, specificando gli eventuali collegamenti tra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali.»;

l) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevute le comunicazioni da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste aventi il medesimo contrassegno;

2) individua, quindi, le liste che abbiano una cifra elettorale corrispondente a non meno del cinque per cento del totale nazionale dei voti di lista validamente espressi ovvero che abbiano, in almeno cinque circoscrizioni, una cifra elettorale circoscrizionale pari a non meno del sette per cento dei voti validamente espressi in ciascuna di esse, e le dichiara ammesse all'attribuzione dei seggi.»;

m) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta comunicazione delle liste ammesse all'attribuzione dei seggi, sottrae preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse che abbiano ottenuto il maggior nu-

mero di voti in uno dei collegi della circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine opera nel modo seguente:

a) divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera c) del comma 1, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

3. Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista collegata, l'Ufficio centrale circoscrizionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente spettanti alle liste. A tal fine, sottrae, dalla graduatoria generale decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi residui attribuiti, secondo l'ordine di presentazione. Qualora un candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale, l'Ufficio centrale circoscrizionale procede secondo l'ordine della lista. La lista è ulteriormente integrata dai candidati, ad essa collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

5. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.

6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.»;

n) all'articolo 86, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«Art. 86. – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che se-

gue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 84, comma 4, terzo periodo.».

Art. 2.

(Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione del Senato della Repubblica)

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 il comma 2 è sostituito dal presente:

«2. Fatta salva la speciale disciplina per la Valle d'Aosta, per il Molise e per il Trentino-Alto Adige, per l'attribuzione complessiva dei seggi in ciascuna Regione si applica il metodo proporzionale, sulla base dei voti espressi per liste circoscrizionali concorrenti. Metà dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione elettorale, con arrotondamento per difetto, sono attribuiti nell'ambito di altrettanti collegi uninominali; in ciascun collegio è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. I rimanenti seggi sono attribuiti a liste circoscrizionali di candidati, previa deduzione del numero dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale a candidati ad esse collegati.»;

2. I commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. All'attribuzione dei seggi concorrono solo le liste che hanno conseguito almeno il cinque per cento dei voti validi espressi in ambito regionale.

4. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari alla metà dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in una circoscrizione elettorale.

5. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

6. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, la regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, nell'ambito delle circoscrizioni.»;

c) dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 6. – 1. Il tribunale nella cui giurisdizione si trovano uno o più collegi si costituisce in tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi medesimi.

2. Se in un collegio si trovano le sedi di due o più tribunali, l'ufficio si costituisce nella sede avente maggiore popolazione.

3. Ogni ufficio elettorale circoscrizionale esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.»;

d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8. – 1. Per l'elezione del Senato della Repubblica i partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature, nonché i candidati indipendenti nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-bis, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.»;

e) all'articolo 9:

1) nel comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le candidature nei collegi uninominali e la lista circoscrizionale ad esse collegata, contraddistinte dal medesimo contrassegno, sono presentate congiuntamente all'Ufficio centrale circoscrizionale, con unica dichiarazione sottoscritta da non meno di 2.000 e non oltre 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione. Non sono ammesse liste cui non siano collegati candidati in almeno tre quarti dei collegi uninominali della circoscrizione, con arrotondamento per difetto.»;

2) il comma 4 è abrogato;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

IPOTESI A

«Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di un solo voto, valido sia per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per la scelta della lista circoscrizionale ad esso collegata.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un solo segno nel rettangolo che contiene sia il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio sia il contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta.»;

IPOTESI B

«Art. 14. – 1. Ogni elettore dispone di due voti: uno per l'elezione del senatore che rappresenta il collegio, l'altro per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato prescelto per rappresentare il collegio, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista circoscrizionale prescelta. Qualora l'elettore tracci un unico segno sul contrassegno della lista, il voto si intende espresso anche per il candidato individuale ad essa collegato per rappresentare il collegio. Qualora l'elettore tracci un unico segno per il candidato nel collegio, il voto si intende espresso anche per la lista con il medesimo contrassegno.»;

g) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 14-bis. – 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

3. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perché, a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori.

4. L'ufficio elettorale circoscrizionale dà immediata comunicazione della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale, a mezzo del verbale, specificando gli eventuali collegamenti fra i candidati proclamati eletti e le liste circoscrizionali.»;

h) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16. – 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) individua quindi le liste che abbiano conseguito in ambito regionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi.»;

i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. – 1. L'Ufficio elettorale regionale sottrae preliminarmente dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o di candidati collegati a liste non ammesse che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione. Procede poi al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali. A tal fine opera nel modo seguente:

a) divide ciascuna cifra elettorale di lista per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino a concorrenza del numero dei senatori da eleggere;

b) dispone i quozienti così ottenuti in una graduatoria generale decrescente;

c) calcola i seggi spettanti alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti; a parità di quoziente l'ultimo seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.

2. L'Ufficio elettorale regionale sottrae, dal numero dei seggi calcolato per ciascuna lista ai sensi della lettera c) del comma precedente, il numero degli eletti con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione, ottenendo così il numero dei seggi residui spettante, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

3. Se il numero dei seggi ottenuti nei collegi uninominali da candidati, presentatisi con il medesimo contrassegno, eccede il numero complessivo dei seggi spettanti alla lista collegata, l'Ufficio elettorale regionale ridetermina il numero dei seggi complessivamente spettanti alle liste. A tal fine, sottrae, dalla graduatoria generale decrescente dei quozienti precedentemente definita, gli ultimi quozienti, in numero corrispondente ai seggi complessivamente eccedenti, fatto salvo comunque il numero dei seggi attribuiti nei collegi uninominali.

4. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti i candidati compresi in ciascuna lista in corrispondenza del numero dei seggi residui attribuiti, secondo l'ordine di presentazione. Qualora un candidato sia già risultato eletto in un collegio uninominale, l'Ufficio elettorale regionale procede secondo l'ordine della lista. La lista è ulteriormente integrata dai candidati, ad essa collegati e non proclamati eletti nei collegi uninominali della circoscrizione, secondo l'ordine delle cifre individuali relative, espresse in percentuale del totale dei voti validi del rispettivo collegio.

5. Qualora a una lista spettino più seggi di quanti sono i candidati del corrispondente gruppo, i posti eccedenti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria generale decrescente dei quozienti.»;

l) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. – 1. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato della lista circoscrizionale che segue immediatamente l'ultimo eletto o, in mancanza, al candidato individuato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo.».

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 11 dicembre 2007

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1512) Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine, approvato dalla Camera dei deputati

(95) VALENTINO. – *Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale*

(366) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(510) CALVI. – *Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale*

(664) CASTELLI. – *Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 novembre scorso.

Il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore, senatore CASSON (*PD-Ulivo*), esprime parere contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1 (limitatamente alla lettera *a*), 1.3, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.19.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (limitatamente alla lettera *b*), 1.2, 1.4, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.22 e 1.0.1. Invita quindi i pre-

sentatori al ritiro degli emendamenti 1.6, 1.7, 1.9, 1.20 e 1.23. Si riserva di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.21, auspica che il presentatore, senatore Manzione, fornisca alcuni chiarimenti.

Il PRESIDENTE invita il rappresentante del Governo a formulare il proprio parere.

Il sottosegretario SCOTTI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.17, sul quale esprime parere favorevole.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 01.1, fatto proprio dal senatore Valentino, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione per parti separate dell'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore Valentino.

Pone quindi in votazione l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera a).

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera a).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera b), sul quale il RELATORE ha espresso parere favorevole, mentre il GOVERNO ha espresso parere contrario.

Interviene il senatore D'AMBROSIO (*PD-Ulivo*) il quale, nel dichiarare il suo voto contrario, rileva l'esigenza di consentire la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, essendo necessario, a suo avviso, garantire e tutelare l'interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni in essa contenute, quanto meno in ordine ad alcune particolari vicende processuali.

Il senatore VALENTINO (*AN*) dichiara il suo voto contrario, osservando che i documenti illegittimamente acquisiti, di cui è stata ordinata la distruzione, non possono essere legittimamente resi pubblici. Rileva al riguardo che ogni possibile interesse alla conoscenza dei dati contenuti nella documentazione distrutta appare recessivo rispetto all'esigenza primaria di distruggere il materiale raccolto attraverso uno strumento particolarmente intrusivo della sfera privata del cittadino.

Osserva inoltre che, nel bilanciamento fra molteplici diritti costituzionalmente garantiti, la deroga al diritto alla riservatezza trova la sua *ratio* giustificativa solo in precise esigenze processuali le quali però, nell'ipotesi in esame, non sussistono, dal momento che di quella documentazione, illegittimamente acquisita, è stata disposta la distruzione.

Il senatore CENTARO (*FI*), nel condividere le osservazioni del senatore Valentino, osserva che la libertà di cronaca, che pure costituisce un diritto costituzionalmente garantito, non può prevalere laddove vi sia la violazione di altri diritti costituzionali o altra violazione di legge.

L'oratore osserva inoltre che consentire la pubblicazione di tali atti vanifica del tutto gli effetti della distruzione, ritenendo in proposito che, se non fosse vietata la loro pubblicazione, ben potrebbero essere acquisiti al fascicolo del dibattimento.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*), dopo aver riconosciuto che la questione si configura particolarmente delicata e rilevante, osserva che, nel bilanciamento fra le opposte esigenze di tutela della riservatezza dei documenti processuali e del diritto di cronaca, debba in questo caso prevalere la tutela della riservatezza, dal momento che i documenti di cui si vieta la pubblicazione, acquisiti illegittimamente, sono stati distrutti.

Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 1.1, limitatamente alla lettera *b*).

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.2 e 1.4.

Posto ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 1.3, fatto proprio dal senatore Valentino, è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'emendamento 1.5.

Il senatore CENTARO (*FI*) osserva che la sua proposta emendativa, nel tentativo di rendere più stringente i limiti alla pubblicazione degli atti di indagine, mira a sopprimere, nell'ultima parte del comma 2 dell'articolo 114, l'inciso «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero», ritenendo che il divieto debba comunque essere previsto fino al termine dell'udienza preliminare. Al riguardo egli osserva che il divieto di pubblicazione deve persistere anche nell'ipotesi in cui il procedimento si concluda, al termine dell'indagine preliminare, con il decreto di archiviazione. A suo avviso, in tale ipotesi, l'esigenza di vietare la pubblicazione degli atti appare ancora più fondata, non essendosi ritenuto di dare ulteriore corso al procedimento penale a carico dell'indagato.

Il senatore VALENTINO (*AN*), nel dichiarare il suo voto favorevole all'emendamento 1.5, osserva che le indagini preliminari sono essenzialmente atti dell'accusa, laddove è nell'udienza preliminare che le tesi accusatorie e le tesi difensive si affrontano. Il divieto di pubblicazione degli

atti in tutta la fase che si conclude con l'udienza preliminare si fonda non solo sull'esigenza di garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti, in particolare degli imputati, ma anche su esigenze strettamente processuali, funzionali al pieno accertamento della verità. Ogni divulgazione di atti nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari ma anteriore alla conclusione dell'udienza preliminare rischia di alterare il procedimento, compromettendone gli esiti.

Invita pertanto la Commissione a riflettere sull'opportunità di approvare l'emendamento.

Dopo un breve intervento del senatore D'AMBROSIO (*PD-Ulivo*) che dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il voto contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.5.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*) insiste per la votazione dell'emendamento 1.6.

Il RELATORE si rimette alla Commissione.

Posto ai voti con il parere contrario del Governo, è respinto l'emendamento 1.6.

In assenza del presentatore, è decaduto l'emendamento 1.7.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.8.

L'emendamento 1.9 è precluso.

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 1.10.

Il senatore CENTARO (*FI*) rileva che gli emendamenti 1.10, 1.11 e 1.14 mirano a correggere incongruità e difficoltà applicative del comma 2-*ter* dell'articolo 114. In particolare egli ritiene opportuno che sia vietata in ogni caso la pubblicazione delle richieste e delle ordinanze in materia di misure cautelari, al fine di evitare eccezioni che creino incertezze e un'eccessiva discrezionalità. In particolare l'oratore si sofferma sulla previsione della possibilità di consentire la pubblicazione del contenuto di tali atti anche prima che la persona indagata e il difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza, a vantaggio delle parti che riproducono gli atti di cui al precedente comma 2-*bis* dell'articolo 114. Ciò rischia di introdurre un *vulnus* non solo al sistema di tutela dei diritti dei cittadini sottoposti ad indagini ma all'intera fase preliminare del procedimento penale.

Il senatore VALENTINO (AN), nel condividere le osservazioni del senatore Centaro, rileva che il divieto contenuto nel comma 2-ter del novellato articolo 114 del codice di procedura penale appare ultroneo, considerando che esiste già, nell'articolo 326 del codice penale, una norma che sanziona la rivelazione e la utilizzazione di segreti d'ufficio. Egli osserva inoltre che il provvedimento cautelare, atto che deve considerarsi riservatissimo, contiene ormai documenti delle indagini preliminari che, lungi dal costituire il fondamento dell'esigenza cautelare, sono ad esso allegati solo al fine di consentirne la pubblicazione e la divulgazione illegittima.

Dopo un breve intervento del senatore D'AMBROSIO (PD-Ulivo), che dichiara il suo voto contrario, posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.10. Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è altresì respinto l'emendamento 1.11. L'emendamento 1.12 è decaduto.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) ritira l'emendamento 1.13.

Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (FI), posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è respinto l'emendamento 1.14.

Posti ai voti con il parere favorevole del RELATORE e con il parere contrario del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 1.15, 1.16 e 1.18. Posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, è altresì approvato l'emendamento 1.17, risultando preclusi gli emendamenti 1.19 e 1.20.

Constatata l'assenza del presentatore, il RELATORE si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.21.

Posto ai voti con il parere contrario del GOVERNO, l'emendamento 1.21, fatto proprio dal senatore Valentino, è respinto.

Risultano preclusi gli emendamenti 1.22 e 1.23.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1, nel testo risultante dalle modificazioni apportate.

Risulta quindi precluso l'emendamento 1.0.1.

(217) *BURANI PROCACCINI. – Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura*

(1811) *CENTARO e CARUSO. – Disposizioni in materia di usura*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 dicembre scorso.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione, comunicando alla Commissione che il convegno in tema di usura, deliberato dalla Commissione, avrà luogo a Napoli venerdì 18 gennaio 2008.

Il senatore CENTARO (*FI*) propone di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti in una data antecedente a quella prevista per il convegno, ritenendo opportuno eventualmente consentire una riapertura dei termini qualora emergesse, a seguito dell'incontro con le Associazioni antiusura, la necessità di ulteriori proposte modificative.

La Commissione concorda.

Il presidente SALVI e tutti i membri della Commissione aggiungono la propria firma al disegno di legge n. 1811.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CENTARO (*FI*) sollecita la risposta in Commissione all'interrogazione n. 3-00963, sui termini di fissazione dell'udienza per un ricorso alla Corte di cassazione presentata dall'onorevole Previti ed altri avverso alla sentenza n. 373 della Corte di appello di Milano.

Il senatore VALENTINO (*AN*) sollecita la risposta alla sua interrogazione n. 3-00967 sulla proposta di trasferimento di due magistrati.

La senatrice Maria Luisa BOCCIA (*RC-SE*) annuncia la presentazione di un'interrogazione sullo sciopero della fame iniziato da numerosi condannati alla pena dell'ergastolo.

Il sottosegretario SCOTTI si riserva di approfondire le questioni, al fine di poter rispondere in breve tempo a tutte le interrogazioni sollecitate.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1512**Art. 01.****01.1**

CASTELLI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli".

2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) dopo le parole: "lettere *a*), *b*), *d*), *e*)" sono inserite le seguenti: "ed *h-bis*), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio"».

Art. 1.**1.1**

CASTELLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale*). - 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.".

2. L'articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi."».

1.2

FORMISANO

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). all'articolo 114 del codice di procedura penale, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza"».

1.3

MANZIONE

Al comma, 1 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare. In ogni caso è vietata la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.

2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui ai commi 2 e 2-bis.

2-quater. È vietata altresì la pubblicazione anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti diversi da quelli indicati nei commi 2, 2-bis e 2-ter nella parte in cui fanno riferimento al contenuto degli atti indicati nei commi 2 e 2-bis."».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, alla lettera d), dopo la parola: «2-ter,» inserire l'altra: «2-quater».

1.4

FORMISANO

Al comma 1, lettera a), comma 2, sono soppresse le parole: «anche se non più coperti dal segreto».

1.5

CENTARO

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero».

1.6

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b), al comma 2-bis dell'articolo 114, ivi richiamato, le parole: «per riassunto o nel contenuto», sono sostituite dalle seguenti: «o per riassunto».

1.7

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-bis, sono soppresse le parole: «anche se non più coperti dal segreto».

1.8

CENTARO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: «fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero».

1.9

BULGARELLI, PALERMI, BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera b), al comma 2-bis dell'articolo 114, ivi richiamato, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di pubblicazione nel contenuto cessa comunque, per i soli atti di cui al presente comma non coperti da segreto, quando degli stessi abbia avuto cognizione il difensore ai sensi dell'articolo 268-bis».

1.10

CENTARO

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.

1.11

CENTARO

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 2-ter con il seguente:

«2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di rltisure cautelari fino al termine dell'udienza preliminare».

1.12

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, sono soppresse le parole: «anche parziale, per riassunto o nel contenuto».

1.13

BOCCIA Maria Luisa, DI LELLO FINUOLI, RUSSO SPENA, BULGARELLI, PALERMI

Al comma 1, lettera b), al comma 2-ter dell'articolo 114, ivi richiamato, le parole: «per riassunto o nel contenuto», sono sostituite dalle seguenti: «o per riassunto».

1.14

CENTARO

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

1.15

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, dopo le parole: «di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione» sono soppresse le parole: «nel contenuto».

1.16

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, le parole: «abbiano avuto» sono sostituite con le seguenti: «abbiano potuto avere».

1.17

FORMISANO

Al comma 1, lettera b), comma 2-ter, sono soppresse le parole: «fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis».

1.18

FORMISANO

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è soppresso».

1.19

CENTARO

Al comma 1, lettera c), capoverso 3, dopo le parole: «Se si procede al dibattito» aggiungere le seguenti: «non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattito, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado e».

1.20

D'AMBROSIO

Al comma 1, capoverso 3, lettera c), le parole: «se non dopo la pronuncia della sentenza d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «se non dopo la dichiarazione di chiusura del dibattimento di primo grado».

1.21

MANZIONE

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) al comma 5, le parole: "Se non" sono sostituite dalle seguenti: "Salvo quanto previsto dal comma 5-bis, se non";

c-ter) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento o venga emessa sentenza di non luogo a procedere. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di stato"».

1.22

FORMISANO

Al comma 1, lettera d), capoverso 7, sono soppresse le parole: «salvo quanto è previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter».

1.23

FORMISANO

Al comma 1, lettera d), al comma 7 ivi richiamato, dopo le parole: «non coperti dal segreto» sono aggiunte le seguenti: «e di quelli dei quali la persona sottoposta ad indagini o imputata ed il loro difensore abbiano potuto avere conoscenza».

1.0.1

MANZIONE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 115 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate nel comma 1, il pubblico ministero informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, verificata la gravità del fatto e la sussistenza degli elementi di responsabilità, sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi"».

DIFESA (4^a)

Martedì 11 dicembre 2007

130^a Seduta*Presidenza del Presidente***DE GREGORIO***Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Forcieri.**La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168-bis)**(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive)

Il presidente relatore DE GREGORIO (*Misto-Inm*) illustra lo schema di decreto legislativo in oggetto, soffermandosi sugli aspetti di competenza della Commissione, e in particolare sul comma 21 dell'articolo 2, che stabilisce che i sistemi d'arma, i materiali e le infrastrutture destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti, sono disciplinati con procedure speciali definite con decreto interministeriale. Ricorda che la Commissione ha già esaminato l'atto lo scorso ottobre, e in quell'occasione approvò una bozza di osservazioni non ostantive, facendo rilevare la necessità di una adeguata proroga dei termini di presentazione del decreto di 180 giorni, inizialmente previsti per il 30 giugno 2008. Proprio il recepimento di tale rilievo, oltre che di osservazioni contenute nei pareri resi dalle altre Commissioni parlamentari, nonché il parere espresso dal Consiglio di Stato, hanno determinato gli interventi modificativi al precedente decreto. Propone pertanto di formulare osservazioni non ostantive.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore NIEDDU (*PD-Ulivo*) rileva preliminarmente che la competenza della Commissione difesa si limita all'articolo 6, commi 4 e 10, ed all'articolo 184, con l'aggiunta del comma 5-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 6 esclude dal campo di applicazione del decreto «i piani ed i programmi destinati esclusivamente a scopi di Difesa Nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di stato». Il comma 10 dell'articolo 6 prevede che una autorità statale competente valuti caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale, stabilendo che i Ministri della difesa e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare determinino, con decreto interministeriale, l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo sulle «norme di natura ambientale» di quei progetti che vedrebbero con ciò pregiudicati i propri scopi di difesa nazionale. Il comma 5-*bis*, da aggiungere all'articolo 184, specifica come debbano essere individuati i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, nonché la gestione dei materiali e la bonifica dei siti dove vengono immagazzinati gli stessi, prevedendo che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il Ministro della salute, definisca con decreto, da adottare entro il 31 dicembre 2008, le procedure speciali relative. Tanto premesso, annuncia il proprio voto favorevole.

Dopo un breve intervento del sottosegretario FORCIERI, che ringrazia per il celere esame, presente il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni non ostative proposto dal Presidente relatore.

La seduta termina alle ore 15,15.

BILANCIO (5^a)

Martedì 11 dicembre 2007

177^a Seduta*Presidenza del Presidente***MORANDO**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

(Parere all'11^a Commissione permanente su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre scorso.

Il sottosegretario CASULA, in relazione ai chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione una documentazione recante elementi di risposta. A tal proposito rileva che il maggior onere pensionistico di 33 milioni di euro per il 2008, connesso ai profili di quantificazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, per il pensionamento aggiuntivo dei soggetti che usufruiscono dei trattamenti di mobilità è riferito a 3 mila unità, così come 3.200 soggetti rappresentano la platea a cui riferire il maggior onere pensionistico di 26 milioni di euro connesso al pensionamento anticipato rispetto ai requisiti previsti dalla legge n. 243 del 2004. Rileva poi che il meccanismo delle cosiddette «finestre» è riferito al «settore della scuola» con ratei di pensione erogati a partire da settembre. Indica, infine, la valutazione della minore spesa pensionistica per l'anno 2014. In ordine ai commi 4 e 5 precisa che 160 mila persone ogni anno matureranno i requisiti minimi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia sulla base del nuovo regime delle decorrenze. Negli anni 2009-2010, dopo l'entrata in

vigore nell'anno 2008 del requisito minimo di 40 anni per l'accesso al pensionamento anticipato, la platea dei soggetti interessati dalle norme sarà circa 75 mila unità per ogni anno. Con riferimento alle osservazioni relative al comma 23, precisa che non si tratta di utilizzo di risorsa a legislazione vigente, bensì ad un incremento del monte retributivo per il 2007 maggiore di quanto programmato avente natura strutturale. In merito alle richieste di chiarimento sui commi 26 e 27, fa presente che le stime effettuate hanno natura prudenziale in quanto scontano un effetto indotto di maggior accesso alla «disoccupazione a requisiti ridotti». In ordine al comma 35, rileva che i risparmi attesi dall'innalzamento della percentuale minima di perdita della capacità lavorativa, sono superiori agli eventuali maggiori oneri correlati al mantenimento della provvidenza anche in caso di rifiuto di un lavoro idoneo da parte del percettore dell'assegno mensile. In ogni caso, i risparmi eccedenti non sono stati scontati nella copertura. Sul comma 37, fa presente che il riferimento agli anni seguenti al 1999 non dà luogo ad alcuno stanziamento aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente. In relazione al comma 51 fa presente che le eventuali concessioni della riduzione contributiva dall'anno 2008 rimane comunque condizionata alla preventiva verifica del corrispondente aumento del gettito rispetto agli andamenti tendenziali. La copertura finanziaria del comma 58 è stata poi improntata a criteri di prudenzialità. Con riferimento ai commi da 67 a 69 conferma che nella valutazione si è tenuto conto degli effetti indotti. In relazione alla maggiore spesa derivante dall'ampliamento della base contributiva, essa è scontata sia nella valutazione di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, sia nei criteri di copertura decennale indicati nella relazione tecnica. Con riferimento ai commi 72 e 73, la specificazione delle quote di risorse complessive da ripartire per ciascuno dei fondi ivi indicati è rimessa ad un decreto interministeriale. Sugli elementi di quantificazione dei commi 76 e 77 rinvia alle metodologie adottate in occasione dell'esame del decreto legislativo n. 42 del 2006. Precisa poi che il limite di spesa indicato ai commi 85 e 86 è stato potenzialmente fissato in linea con quello, relativo all'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 1191, della legge n. 296 del 2006. Infine, con riferimento al comma 93, fa presente che le disposizioni attuative dei criteri di delega potranno determinare maggiori oneri, effetti finanziari nulli o anche minori spese a fronte di norme di semplificazione di razionalizzazione della materia. Pertanto, la neutralità finanziaria dei decreti delegati potrà essere garantita in sede di attuazione delle deleghe.

Il senatore AZZOLLINI (*FI*) rileva che i profili di pregiudizialità tra l'approvazione della legge finanziaria recante la copertura ed il provvedimento in titolo, recante gli oneri, non sono stati oggetto di replica da parte del Governo. Ritiene opportuno che questo tema venga affrontato anche nel parere ponendo una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore FERRARA (*FI*) non ritiene soddisfacenti le risposte del Governo sulla compatibilità tra criteri onerosi di delega e vincolo di inva-

rianza degli oneri di cui al comma 93 del provvedimento. Di converso, ritiene che tale soluzione proposta dal Governo rappresenti un *vulnus* alle regole costituzionali di cui all'articolo 81.

Il senatore TECCE (*RC-SE*) sottolinea che alcuni chiarimenti sulle cosiddette «finestre» di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 siano pregiudizievole dal punto di vista di interessi dei lavoratori. Non ritiene del tutto condivisibile la scelta di non scontare prudenzialmente i risparmi derivanti dalle disposizioni contenute nel comma 35. Anche dalle disposizioni di cui al comma 23 rileva che possano derivare ulteriori effetti positivi.

Il presidente MORANDO ribadisce che esiste un problema di pregiudizialità tra la legge finanziaria che reca la copertura del collegato ed il provvedimento stesso. Il medesimo problema, che si poneva durante l'esame alla Camera dei deputati è stato risolto in quanto si trattava di una prima lettura. In questo caso l'approvazione da parte del Senato determina l'entrata in vigore di norme onerose la cui copertura è rinviata alla legge finanziaria. Questo spiega perché deve essere garantita una contestualità tra oneri e copertura che può essere assicurata soltanto dopo che sia stata approvata la legge finanziaria. Il fatto che il Governo abbia risposto a tale problematica potrebbe derivare dal fatto che si tratta di una questione procedurale che rientra nelle prerogative del Parlamento. Rileva, tuttavia, la necessità che tale questione debba essere contenuta nel parere. In merito al tema delle deleghe fa presente che il profilo più problematico è legato alla verifica che alcune disposizioni possano in futuro configurarsi come diritti soggettivi non comprimibili in un tetto di spesa. Ciò rileva in particolare per quanto riguarda i lavori usuranti.

Al senatore Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*), che chiede come possa essere finanziariamente coperta una modifica normativa volta a eliminare ogni tetto di spesa a fronte di diritti soggettivi, replica il PRESIDENTE specificando che in via emendativa, il tetto può essere rimosso a condizione di recare una nuova copertura di ammontare sufficiente a coprire gli oneri complessivi. Propone, infine, di rinviare il seguito dell'esame del testo e l'esame degli emendamenti ad altra seduta.

Conviene la Commissione ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Stante l'esigenza di rendere il prescritto parere all'Assemblea, il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno dell'odierna seduta della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 15, è integrato con l'esame del disegno di legge n. 1908 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 11 dicembre 2007

141^a Seduta

Presidenza della Presidente
Vittoria FRANCO

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Marcucci.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SU UN LUTTO CHE HA COLPITO LA SENATRICE GAGLIARDI

La PRESIDENTE esprime, a nome della Commissione tutta, il più sentito cordoglio alla senatrice Gagliardi, colpita di recente da un grave lutto familiare.

Si associa la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (*PD-Ulivo*), la quale rammenta che il provvedimento modifica la legge n. 243 del 2004, cosiddetta «legge Maroni», intervenendo con gradualità su esigenze strutturali della società rispetto ai bisogni concreti. Tiene a precisare che la legge n. 243 ha riformato il sistema pensionistico senza un preventivo confronto con i soggetti interessati, acuendo perciò lo scontro generazionale in assenza di una piattaforma programmatica condivisa.

Il Protocollo siglato nel luglio 2007 reca invece un accordo sugli obiettivi di lungo periodo introducendo importanti cambiamenti senza eccessivi contrasti di natura sociale. Puntualizza poi che esso mira a contra-

stare il lavoro precario, sostituito in gran parte da procedure finalizzate alla stabilizzazione, dispone nuove modalità per il riscatto della laurea e combatte in maniera incisiva il lavoro sommerso, specialmente nel settore dello spettacolo. Il predetto Protocollo dà altresì ampio spazio al lavoro *part-time* rispondendo anche alle esigenze delle donne e riforma il complesso degli ammortizzatori sociali, a dimostrazione di un valido disegno complessivo in materia previdenziale.

Si sofferma quindi sulle norme di interesse della Commissione, citando anzitutto l'articolo 1, comma 2, capoverso *a*), numero 3), che modifica l'articolo 1, comma 6, della legge n. 243 del 2004 in materia di trattamento pensionistico del personale della scuola. In proposito, prosegue la relatrice, si conferma che per il suddetto personale, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dell'anno avendo come riferimento per l'anno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre dell'anno.

Dà poi conto del comma 5, lettera *d*), secondo cui, in attesa della definizione del regime delle decorrenze, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, si applicano, con riguardo al comparto scuola, le norme dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997. In particolare, ricorda che quest'ultima disposizione fa salve le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 129 del 1997 (invalidi per causa di servizio, non vedenti, personale che abbia raggiunto i limiti di età o l'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) nonché quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.

Illustra altresì il comma 47, in materia di personale dello spettacolo, in virtù del quale al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze connesse allo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale possono prevedere specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già vigenti. In merito rammenta che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 368 del 2001, nel medesimo settore è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni.

I commi da 48 a 50 stabiliscono inoltre il contenuto dei contratti collettivi richiamati dal comma 47, le modalità di semplificazione degli

adempimenti amministrativi concernenti i rapporti di lavoro del settore dello spettacolo, nonché le condizioni per la verifica dei contratti collettivi medesimi, al fine di contrastare il lavoro sommerso.

La relatrice comunica che un ulteriore profilo attinente l'attività della Commissione, disciplinato al comma 75, riguarda l'integrazione degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di ricerca in servizio presso le università statali e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e iscritti alla gestione separata INPS. A tale scopo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Dopo essersi soffermata su alcuni dati inerenti i previsti pensionamenti nel comparto scuola, ai quali corrispondono imminenti ingressi di nuovo personale anche in virtù delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007, ribadisce l'importanza del provvedimento, che tuttavia non esaurisce il panorama degli interventi necessari.

Ritiene infatti preoccupante la lacuna politico-culturale inerente la mancata disciplina della relazione tra lavoro, previdenza e formazione a tutti i livelli, che evidentemente non è stata considerata quale aspetto strutturale della manovra.

Nel raccomandare parere favorevole sul disegno di legge in titolo, sollecita dunque una particolare attenzione al tema della formazione, integrato anche rispetto ai cambiamenti sociali in atto, su cui la Commissione è chiamata a svolgere un ruolo rilevante.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) svolge preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale, osservando che il provvedimento comporta oneri a regime per circa 7-8 miliardi di euro. Si tratta quindi di un fardello assai pesante per l'economia del Paese, che secondo Forza Italia non era assolutamente necessario, tanto più che non dà risposte convincenti al vasto scontento che attraversa l'Italia e di cui sono testimonianza fra l'altro i ripetuti scioperi in corso. Né il provvedimento accontenta la maggioranza, come confermano le centinaia di emendamenti presentati. Addirittura, pare che la Commissione di merito non intenda concludere l'esame in sede referente, giungendo alla trattazione in Assemblea senza aver nominato un relatore.

Egli dichiara poi di condividere la scelta di alleviare le condizioni di coloro che sono impegnati in lavori usuranti; non concorda tuttavia sull'ipotesi di collocarli anticipatamente in pensione, mentre potrebbero continuare a prestare la propria attività in altri settori, meno faticosi.

La proposta del Governo è invece assolutamente demagogica e si scarica a danno delle nuove generazioni, che andranno in pensione con appena il 60 per cento della retribuzione onde consentire agli adulti di collocarsi in quiescenza anticipatamente.

Nell'appellarsi al ruolo di garante del Presidente della Repubblica, si augura poi che almeno il dibattito in Assemblea non sia compresso dalla

questione di fiducia e che tutte le forze politiche, anche di maggioranza, possano esprimere la propria opinione.

Passando alle parti di più specifica competenza della Commissione, rileva scarse innovazioni. Anche in questo caso, reputa tuttavia inopportuno che le figure apicali possano andare in pensione ad appena 58 anni di età con 35 anni di servizio, mentre ben potrebbero continuare a recare il prezioso contributo della loro esperienza.

Annuncia quindi un voto decisamente contrario sul parere della relattrice, stigmatizzando con decisione la frattura che il provvedimento determina fra le diverse generazioni del Paese, contribuendo forse a mantenere salda la coalizione di Governo, ma certamente non a innescare un processo di sviluppo.

Interviene la senatrice PELLEGGATTA (*IU-Verdi-Com*), la quale – soffermandosi specificamente sugli ambiti di competenza della Commissione – ritiene che il Protocollo rispetti la cornice normativa preesistente prevedendo che la maturazione dei diritti di pensionamento debba essere compatibile con il decorre dell'anno scolastico ed accademico.

Giudica comunque utile disporre di un quadro esauriente degli effetti del Protocollo sui pensionamenti programmati e sulle procedure di stabilizzazione dei precari, data l'evidente correlazione tra i due fenomeni. In particolare ravvisa una stretta connessione tra un eventualmente allungamento dell'età pensionabile per gli insegnanti e un rallentamento delle modalità di stabilizzazione del precariato, in merito alle quali la finanziaria del 2007 ha introdotto una specifica attività di monitoraggio.

Si esprime poi con favore circa l'aumento del FFO per incrementare gli assegni di ricerca, da valutare in relazione a quanto sarà realmente disponibile per i ricercatori in termini di stipendio.

Con riferimento alle disposizioni in materia di lavoratori dello spettacolo, rammenta che nel comparto, per cause strutturali, la flessibilità del lavoro raggiunge livelli estremamente onerosi per gli operatori e auspica un intervento normativo più incisivo per il settore. Si augura al riguardo che il disegno di legge di riforma del cinema costituisca l'occasione per affrontare in maniera complessiva le peculiarità del mondo dello spettacolo.

Nel ribadire l'esigenza di misure specifiche per contrastare la precarietà, lamenta che il settore dell'istruzione non abbia costituito un esempio per le altre amministrazioni in termini di lotta al precariato: auspica perciò che la legge finanziaria per il 2008 possa superare le condizioni critiche in cui versa il pubblico impiego ed in particolare il mondo della ricerca.

Il senatore RANIERI (*PD-Ulivo*) valuta positivamente il provvedimento, che a suo giudizio evita una forzatura e dispone un allungamento progressivo dell'età pensionabile, prevedendo fra l'altro momenti di verifica rispetto all'efficacia delle misure previste.

Né la conflittualità in atto nel Paese riguarda il Protocollo, che del resto è stato preceduto da un'amplissima concertazione ed è stato siglato da quasi tutte le associazioni sindacali e dei datori di lavoro.

Esso contiene tuttavia a suo avviso un limite culturale rilevante, mancando di disciplinare adeguatamente la formazione permanente, che invece rappresenta il presupposto di un invecchiamento attivo della popolazione, di cui la società contemporanea ha largamente bisogno. L'Italia registra infatti una bassissima percentuale di occupati oltre i 55 anni (31,5 per cento), a differenza di Paesi come la Germania (49 per cento) o la Finlandia (72 per cento). Ciò dipende proprio dall'assenza di idonee politiche di formazione permanente, che occorre quindi sollecitare con vigore parallelamente rispetto all'allungamento dell'età pensionabile. La tendenza della flessibilità a trasformarsi in precarietà è del resto legata, conclude, alla bassa qualità dei servizi nazionali, sicché l'investimento in sapere viene a ricadere sul *welfare*.

Il senatore MARCONI (*UDC*) dichiara la profonda contrarietà del suo Gruppo politico al Protocollo in esame, non solo perché modifica la cosiddetta «riforma Maroni» della scorsa legislatura, ma anche perché lo reputa del tutto privo di buon senso.

L'enorme debito pubblico italiano è frutto infatti delle scellerate riforme pensionistiche del passato, né la nuova proposta sembra tenere conto dell'andamento demografico del Paese, che semmai avrebbe suggerito un'accelerazione dello «scalone». La scarsa natalità registrata in Italia determina infatti un paradosso sociale inaccettabile, a danno delle ormai poche famiglie numerose.

Di fronte a questo quadro, il Protocollo rappresenta quindi un passo indietro rispetto ad una impostazione faticosamente conquistata e rischia di determinare condizioni analoghe a quelle ad esempio degli Stati Uniti, ove i lavoratori sono costretti a rimanere in servizio ben oltre la soglia della vecchiaia.

Né va dimenticato che l'accordo sul *welfare* è stato raggiunto dal Centro sinistra diversi anni fa, già all'atto dell'approvazione della «legge Maroni»; è indi entrato a far parte del programma dell'Unione e viene ora trasformato in legge per mera logica di schieramento, senza alcuna considerazione in ordine alla sua concreta fattibilità.

Il senatore VALDITARA (*AN*) rammenta che all'estero l'età pensionabile è assai più elevata. Considerati gli ingenti costi del Protocollo, ritiene quindi che tali risorse potevano essere impiegate in modo assai più proficuo, ad esempio a favore della ricerca, dell'istruzione, della formazione permanente, dell'assistenza sociale, del miglioramento degli stipendi pubblici.

Contro ogni logica, esso impone invece ai figli di fare sacrifici per i loro padri, bruciando risorse produttive che avrebbero potuto essere determinanti per lo sviluppo degli investimenti.

L'accordo crea del resto vistosi malumori nella stessa maggioranza, sicché alcune componenti hanno lucidamente dichiarato che si tratta di un passo indietro.

Dopo essersi associato alla proposta di incentivare la formazione, osservando tuttavia che essa necessita di risorse rilevanti, si sofferma indi sui settori di competenza della Commissione, deplorando che la maggioranza abbia illuso i docenti precari della scuola con un piano di 150.000 assunzioni in tre *tranches* finanziato solo per il primo anno.

Esprime quindi conclusivamente un giudizio assolutamente contrario sul provvedimento.

Il senatore DAVICO (*LNP*) stigmatizza l'incoerenza della maggioranza che, se da un lato si dichiara consapevole dell'esigenza di moltiplicare le potenzialità lavorative dei giovani, dall'altro trascura la formazione professionale, che invece rappresenta l'unica modalità di accesso al mondo del lavoro per molti ragazzi. Uno stanziamento di appena 10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 appare infatti del tutto insufficiente rispetto alle necessità e l'abrogazione della possibilità di assolvere all'obbligo scolastico in tale segmento lo dequalifica in modo irrimediabile.

Egli deplora quindi che le risorse destinate alla riforma non siano state dirottate su finalità più utili per la crescita del Paese e per la valorizzazione della formazione professionalizzante.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) dichiara che il suo Gruppo voterà a favore del Protocollo solo per lealtà nei confronti dello schieramento di maggioranza e per evitare l'entrata in vigore dello «scalone», giudicato senz'altro assai negativo. Nel merito, Rifondazione comunista nutre tuttavia moltissime perplessità. Pur prendendo atto dell'avallo referendario, ritiene inoltre che miglioramenti potevano essere apportati in sede parlamentare e giudica gravissimo il rifiuto di una democratica dialettica politica.

Tiene poi a precisare che la cosiddetta «Sinistra radicale» non è affatto responsabile della grave condizione di crisi su cui interviene il Protocollo. A partire dal *referendum* sulla scala mobile essa è stata infatti sconfitta, così come dalle successive riforme Dini e Maroni.

Nel proclamarsi a favore di un sistema basato sulla solidarietà, ella nega poi il catastrofismo di alcuni presunti studiosi, sostenendo che le cifre siano spesso usate in modo ideologico.

Nel dissociarsi pienamente da una concezione che ha portato ad affermare la centralità dell'impresa a danno del lavoro e del trattamento pensionistico, ribadisce quindi che la «Sinistra radicale» non ha alcuna responsabilità sulla situazione attuale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia (n. 51)

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore FONTANA (*PD-Ulivo*), il quale ricorda che l'ingegner Paolo Baratta ha rivestito la carica di Presidente della Società di Cultura La Biennale di Venezia già dal 1998 al 2002.

Riferisce poi che dal suo *curriculum vitae* emerge chiaramente la figura di un economista, di un *manager* di alto profilo che ha ricoperto incarichi di alta responsabilità in ambiti diversi della vita pubblica e amministrativa.

Reputa altresì che, negli anni della sua precedente presidenza alla Biennale, l'ingegner Baratta abbia saputo dimostrare grandi capacità progettuali, in particolare nel recupero dell'Arsenale. Ciò ha permesso a suo giudizio di utilizzare al meglio gli ampi spazi disponibili, riportando la Biennale Arte ad alti livelli qualitativi; al contempo la realizzazione di ben due spazi teatrali ha consentito ai settori del teatro, della musica e della danza di ritrovare la giusta vocazione sperimentale. Sottolinea altresì che la trasformazione di questi spazi in strutture produttive ha indicato una linea che dovrebbe essere emulata da ogni ente culturale, nella prospettiva di sforzi sulla produzione culturale piuttosto che sul mero consumo.

Si rammarica poi che l'uso dello *spoil system* abbia impedito a suo tempo la riconferma dell'ingegner Baratta alla presidenza; giudica quindi il suo ritorno una conferma dell'inopportuna applicazione dello *spoil system* agli enti culturali. L'appartenenza politica, prosegue, non deve e non può far premio sui risultati raggiunti in ambito culturale, risultando prioritario che l'istituzione culturale svolga pienamente la funzione che le è propria nell'interesse collettivo.

Nel proporre l'espressione di un parere favorevole alla nomina dell'ingegner Baratta, auspica che già in questa occasione possa essere svolta una riflessione sul superamento – a suo giudizio doveroso – della regola dello *spoil system* nella prospettiva di assicurare autonomia ai responsabili delle istituzioni culturali nei confronti del potere politico. Puntualizza poi che, pur non essendo favorevole ad una separazione netta tra politica e cultura, ritiene necessario ripristinare un colloquio corretto e dialettico tra i due mondi.

Suggerisce infine di audire l'ingegner Baratta nel momento in cui avrà assunto l'incarico di presidente dell'ente, al fine di conoscere gli orientamenti e le strategie in merito alla vita della Biennale.

Per dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, prende la parola il senatore VALDITARA (*AN*) il quale ritiene ineccepibile il *curriculum* del candidato.

Propone comunque di inaugurare un metodo innovativo e più rispettoso delle prerogative del Parlamento attraverso sistematiche audizioni dei candidati al vertice degli enti vigilati dai Ministeri di interesse per la Commissione, in una fase preventiva rispetto alla designazione da parte del Governo. In tal modo la Commissione potrebbe a suo giudizio esprimersi sulla base di un programma più organico relativo alle iniziative previste.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*) si dichiara favorevole alla nomina dell'ingegner Baratta, rammentando il positivo bilancio registrato dalla Biennale.

Nel condividere le osservazioni del relatore relative all'uso distorto dello *spoil system*, ricorda che in occasione della nomina del dottor Croff al vertice dell'ente la Commissione espresse un parere contrario non ravvisando motivo per un cambiamento.

Concorda poi con le affermazioni per cui i presidenti degli enti culturali debbano essere scelti a prescindere dalle appartenenze politiche come peraltro dimostra la scelta dell'ingegner Baratta, condivisa, in modo trasversale, tanto dal sindaco di Venezia che dal presidente della regione Veneto.

In merito alla proposta del senatore Valditara, che esula a suo giudizio dalle competenze della Commissione, ritiene comunque preferibile acquisire maggiori informazioni sugli obiettivi culturali della Biennale attraverso un'audizione del suo vertice, non appena nominato. Ciò anche al fine di adottare possibili interventi legislativi a sostegno dell'istituzione.

La senatrice PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*) si dichiara favorevole alla proposta di nomina, che rappresenta a suo giudizio un'occasione per rilanciare un'importante istituzione culturale. La validità e l'esperienza del candidato sono del resto confermate dai positivi giudizi manifestati da tutti gli enti territoriali coinvolti, indipendentemente dai rispettivi orientamenti politici.

Formula indi l'auspicio affinché l'ingegner Baratta possa dedicare tutte le sue energie alla gestione dell'ente e si augura, qualora la nomina si perfezioni prima della fine del 2007, che gli emolumenti del presidente siano in linea con il tetto di spesa previsto dalla legge finanziaria per i *manager* pubblici, in quanto ciò costituirebbe a suo avviso un segnale di grande sensibilità.

La senatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) preannuncia il voto favorevole sulla nomina dell'ingegner Baratta, associandosi altresì alle istanze avanzate dai senatori Valditara e Asciiutti circa l'esigenza di discutere in Commissione sulla scelta dei candidati ai vertici degli enti.

Con riferimento allo *spoil system*, pur apprezzando le considerazioni del relatore, atteso che tale meccanismo non è condivisibile se applicato agli enti culturali, invita ad evitare facili ipocrisie. È noto infatti che nel silenzio della Costituzione lo *spoil system* viene ripetutamente applicato nella prassi. Occorre pertanto a suo giudizio non rifiutare *a priori*

il criterio dell'appartenenza politica, atteso che anche le nomine dei vertici delle istituzioni culturali risentono di precise impostazioni.

Nel puntualizzare che la politica non si identifica esclusivamente con la gestione del potere, ma sottende propri approcci di stampo culturale, auspica un intervento chiaro e incisivo sulla questione, al fine di evitare al contempo potenziali favoreggiamenti o discriminazioni.

Il senatore RANIERI (*PD-Ulivo*) tiene a precisare che in occasione della riforma degli enti di ricerca è stato introdotto l'innovativo sistema delle terne di candidati elaborate da comitati di selezione per la nomina dei vertici, superando in tal modo il meccanismo dello *spoil system*. Suggerisce quindi l'introduzione di un metodo analogo per la designazione dei candidati delle istituzioni culturali.

Manifesta poi un giudizio favorevole sulla nomina dell'ingegner Baratta rilevando comunque un problema di carattere generale nella difficoltà del settore di esprimere figure manageriali. In proposito si rammarica dell'assenza di valide professionalità che associno competenze culturali e gestionali.

Il senatore MARCONI (*UDC*) esprime un convinto voto favorevole sulla proposta di nomina, condividendo altresì le osservazioni del senatore Ranieri in merito alla possibilità di introdurre il meccanismo delle terne di candidati.

Nel dichiararsi contrario allo *spoil system*, troppo spesso utilizzato come alibi, insiste affinché ciascun Esecutivo indichi espressamente le motivazioni del ricambio dei vertici, rifuggendo da sterili ipocrisie. Ciò al fine di rendere noti i risultati della gestione di ciascun ente, che possono premiare il *manager* ovvero determinare la necessità di una sua sostituzione.

Il senatore SCALERA (*Misto*) si dichiara favorevole alla nomina dell'ingegner Baratta, enfatizzando la validità del messaggio culturale che La Biennale trasmette al mondo. Essa rappresenta a suo giudizio un importante «battistrada» culturale del Mediterraneo, data la sua valenza geografica che fa della Biennale un ponte tra Oriente ed Occidente.

Nel rilevare che la guida del dottor Croff, seppure autorevole, non è riuscita a sanare tutti i conflitti che ruotavano attorno alla Fondazione, si augura che quest'ultima possa tornare presto a svolgere simbolicamente il ruolo di ambasciatore nel mondo della cultura italiana.

Il relatore FONTANA (*PD-Ulivo*) si compiace che siano state raccolte le sue sollecitazioni inerenti lo *spoil system*, rispetto al quale la Commissione costituisce un'adeguata sede di discussione. Ribadisce al riguardo che occorre assicurare autonomia ai responsabili degli enti culturali, senza tuttavia una deriva verso la separazione netta tra politica e cultura.

Tiene poi a precisare che il dottor Croff è stato sostituito non per una cattiva gestione quanto per il rapporto difficile che si era instaurato con il sindaco di Venezia e il presidente della regione Veneto. In proposito auspica una riflessione sul peso che gli enti locali hanno rispetto ad istituzioni di rilevanza nazionale, nel senso di evitare eccessivi condizionamenti.

La PRESIDENTE, nel precisare che non rientra fra le competenze della Commissione l'audizione preventiva di candidati a svolgere l'incarico di presidenti degli enti vigilati dai Ministeri, si dichiara favorevole ad audire l'ingegner Baratta nel momento in cui egli assumerà effettivamente la presidenza.

Si procede indi alla votazione, alla quale partecipano i senatori ASCIUTTI (*FI*), BARBOLINI (*PD-Ulivo*) (in sostituzione del senatore Zavoli), CAPELLI (*RC-SE*), CARLONI (*PD-Ulivo*), DAVICO (*LNP*), DELOGU (*AN*), FONTANA (*PD-Ulivo*), Vittoria FRANCO (*PD-Ulivo*), GAGLIARDI (*RC-SE*), GIAMBRONE (*Misto-IdV*), MARCONI (*UDC*), NEGRI (*Aut*), PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*), RANIERI (*PD-Ulivo*), SCALERA (*Misto*), SOLIANI (*PD-Ulivo*) e VALDITARA (*AN*).

La proposta di esprimere parere favorevole sulla nomina dell'ingegner Paolo Baratta è approvata, risultando 16 voti favorevoli e un voto contrario.

Schema di decreto legislativo recante: «Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro» (n. 198)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice NEGRI (*Aut*), la quale precisa anzitutto che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni sull'atto in titolo, sicché l'esame può ben essere introdotto ma non può concludersi fino a che esso non sarà acquisito.

Dopo aver precisato che il provvedimento dà attuazione all'ultima delle deleghe recate dalla legge n. 1 del 2007, dopo il decreto legislativo sulla valorizzazione delle eccellenze (su cui la Commissione si è recentemente espressa) e quello sul raccordo fra scuola, università e alta formazione artistica e musicale (su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi in questi stessi giorni), ella si sofferma sull'articolato, sottolineando anzitutto che le attività di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro sono opportunamente inserite fra quelle a carattere istituzionale. Esse si inseriscono quindi strutturalmente nel piano dell'offerta formativa del triennio e prevedono lo svolgimento di esperienze di norma all'interno del monte ore annuale di insegnamento; si realizzano peraltro nell'ambito dell'autonomia amministrativa, didattica, organizzativa e di ricerca delle scuole.

Ella dà indi conto dei criteri generali indicati dall'articolo 2, sottolineando positivamente come lo strumento principale siano le convenzioni con associazioni, enti ed imprese, realizzate sotto la responsabilità delle istituzioni scolastiche, prevedendo fra l'altro esperienze in laboratorio e in contesti di lavoro.

Ella riferisce altresì che gli interventi interessano gli studenti dell'ultimo anno e si riferiscono agli obiettivi generali e specifici dei singoli *curricula*, tenendo conto dei fabbisogni formativi del mondo del lavoro e delle professioni con particolare riguardo all'evoluzione dei settori produttivi e dei servizi. Essi devono altresì essere coerenti con una organizzazione didattica delle discipline di studio in grado di sollecitare interessi e predisposizioni specifici, nonché applicare misure di comprovata validità metodologica. Né essi costituiscono ovviamente rapporti di lavoro organici.

L'articolo 3, prosegue la relatrice, elenca i soggetti coinvolti. Fra questi, ella rileva tuttavia criticamente l'assenza degli enti locali, se non con riferimento ai diversamente abili, nonostante il ruolo di grande rilievo svolto.

Passando all'articolo 4, ella rimarca positivamente l'individuazione di docenti interni per la realizzazione dei percorsi di orientamento.

Conclude registrando con favore come il provvedimento responsabilizzi le singole istituzioni e valorizzi la professione docente, prevedendo al contempo un'azione di monitoraggio.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI

La PRESIDENTE comunica che la seduta notturna già convocata per domani, mercoledì 12 dicembre, alle ore 20,30 non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 11 dicembre 2007

136^a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Vimercati.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTINAT (*AN*), tenuto conto dei gravi disagi derivanti dallo sciopero degli autotrasportatori, sollecita l'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari, al fine di valutare l'opportunità di procedere all'immediata audizione del Ministro dei trasporti su tale questione.

Il senatore GRILLO (*FI*), dopo aver denunciato la grave situazione della mobilità sulle strade italiane, per via dello sciopero degli autotrasportatori, si associa alla richiesta testè formulata dal senatore Martinat. Sottolinea poi la necessità che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari sia anche riconsiderato il calendario dei lavori della Commissione, con particolare riferimento all'esame del disegno di legge di riforma del sistema radiotelevisivo, tenendo conto anche delle sedute della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla quale appartengono numerosi senatori della Commissione.

Il senatore MAZZARELLO (*PD-Ulivo*), in relazione alla richiesta di audizione del Ministro dei trasporti, sottolinea come sia attualmente in corso una trattativa tra il Ministro stesso e le associazioni rappresentative dell'autotrasporto.

Il senatore BALDINI (*FI*), richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Grillo, insiste per l'immediata convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari e per il rinvio del seguito dell'esame dei disegni di legge sulla Rai, fine di consentire ai senatori della Commissione appartenenti anche alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di prendere parte ai lavori di quest'ultima.

La PRESIDENTE, accedendo alle richieste formulate dai senatori della Commissione, sospende la seduta e convoca l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

La PRESIDENTE convoca per le ore 15 di oggi l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi parlamentari.

La seduta sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(942) COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo

(1588) Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo

– e petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 dicembre scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana del 4 dicembre scorso).

Il senatore CICOLANI (*FI*) illustra tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4, presentati dalla propria parte politica, ad eccezione degli emendamenti 4.37 e 4.54.

Dopo aver espresso un giudizio profondamente critico sull'attuale formulazione dell'articolo 4 concernente il patrimonio della Fondazione, insistendone per la soppressione, svolge considerazioni critiche sulla configurazione dei rapporti fra Fondazione e RAI S.p.a. delineata con il disegno di legge in esame.

Dopo aver ricordato le vicende che hanno interessato *Raiway* e l'opposizione della propria parte politica alla proposta di privatizzazione, osserva che l'articolo 4, così come formulato, determina un sostanziale indebolimento del valore del patrimonio strumentale della RAI.

Il senatore GRILLO (*FI*) interviene sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 4, osservando preliminarmente come sia necessario chiarire la consistenza della quota di partecipazione al capitale sociale di RAI S.p.a. in relazione al patrimonio della Fondazione.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sulla compatibilità delle norme di cui all'articolo 4 con le disposizioni relative alla carta del servizio pubblico, con riferimento ai profili relativi alle competenze spettanti alla Fondazione, si sofferma sull'istituto del canone di abbonamento, sottolineando l'esigenza che siano individuati con maggior puntualità i proventi spettanti alla Fondazione.

Dopo aver dichiarato il proprio orientamento favorevole sull'apertura del capitale societario ad altri enti pubblici o anche a privati attraverso ricorso all'istituto al azionariato diffuso, si sofferma criticamente sull'articolo 4, comma 2, nella parte in cui prevede che la Fondazione operi secondo principi di trasparenza e moralità.

Il senatore MARTINAT (*AN*), intervenendo sul complesso agli emendamenti riferiti all'articolo 4, osserva come non si riescano a comprendere le ragioni che hanno ispirato la redazione del disegno di legge in esame, che appare alquanto confuso e pasticciato.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 4, quanto previsto dal comma 2 – secondo il quale la Fondazione avrebbe la natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità – appare francamente privo di un significato perspicuo.

Il senatore IZZO (*FI*) illustra gli emendamenti 4.37 e 4.54, il primo dei quali mira a sopprimere il comma 2, che in modo assai discutibile definisce la Fondazione quale ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità.

Quanto all'emendamento 4.54, esso è volto a sopprimere il comma 3 il quale, assai impropriamente, dispone che la Fondazione amministri il patrimonio con criteri prudenziali di rischio.

Il senatore VICECONTE (*FI*), dopo aver colto l'occasione per esprimere apprezzamento per la decisione di promuovere l'immediata audizione del Ministro dei trasporti sulle vicende connesse al blocco dell'autotrasporto, sottolinea come il provvedimento in esame affronti tematiche che dovrebbero essere discusse congiuntamente a quelle oggetto del disegno di legge in materia di riordino del sistema radiotelevisivo e al passaggio al digitale terrestre, attualmente all'esame della Camera dei deputati. In ogni caso, però, si può fin d'ora affermare che il provvedimento in titolo non sembra rispondere affatto agli intenti di riforma più volte enunciati dallo stesso ministro Gentiloni. Nel merito, poi, l'articolo 4, e segnatamente i commi 2 e 3, delineano la Fondazione in modo assai discutibile.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MARTINAT (AN) chiede alla Presidente se abbia preso contatto con il Ministro Bianchi onde svolgere al più presto la sua audizione in ordine alle tematiche connesse al blocco dell'autotrasporto in atto.

La PRESIDENTE fa presente di aver già cercato il Ministro dei trasporti, il quale in queste ore è presumibilmente impegnato nell'affrontare i problemi insorti per via del blocco dell'autotrasporto, e che nelle prossime ore sarà probabilmente possibile definire i termini delle sue comunicazioni in Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 11 dicembre 2007

126^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice NARDINI (*RC-SE*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati e all'esame della Commissione lavoro del Senato, sul quale la Commissione agricoltura dovrà esprimere il proprio parere, che prevede l'attuazione del Protocollo in materia di *welfare*, sottoscritto lo scorso 23 luglio dal Governo con le parti sociali e successivamente sottoposto, dalle organizzazioni sindacali stesse, ad un *referendum* al quale hanno partecipato i relativi iscritti.

Il provvedimento, che prevede una serie di interventi ad ampio raggio, in materia di previdenza, ammortizzatori sociali e mercato del lavoro e introduce alcune misure a favore dei giovani e dell'occupazione femminile, ha l'obiettivo di accrescere la competitività e la produttività dell'intero sistema Paese. Il disegno di legge che, rispetto al Protocollo del 23 luglio 2007, recepisce anche il successivo Accordo sull'emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura, firmato il 21 settembre scorso dal Governo, dalle parti sociali, dall'INPS e dall'INAIL, contiene – prosegue la relatrice – una serie di misure, ai commi da 55 a 66, di competenza della Commissione agricoltura e di particolare importanza per il comparto primario come, ad esempio, la rideterminazione dell'indennità di disoccupazione, gli interventi per garantire la sicurezza sul lavoro e la formazione

continua e la previsione di incentivi per nuove assunzioni. Si sofferma, quindi, sulle parti di competenza della Commissione. Rileva che i commi da 55 a 57 dell'articolo 1 prevedono una riforma della normativa in materia di disoccupazione agricola, procedendo ad una complessiva omogeneizzazione delle differenti discipline relative all'indennità ordinaria di disoccupazione e ai trattamenti speciali di disoccupazione degli operai agricoli che abbiano un contratto a tempo determinato o indeterminato. In particolare, la riforma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'indennità di disoccupazione in agricoltura sia determinata nella misura del 40 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi o a quella effettivamente spettante in base al contratto individuale di lavoro. L'erogazione del relativo trattamento di disoccupazione sarà legato al parametro delle giornate effettivamente lavorate, in base all'iscrizione negli appositi elenchi nominativi, al fine di evitare eventuali abusi, verificatisi in passato, mediante l'utilizzo di forme di lavoro fittizio. Il comma 56 dell'articolo 1, inoltre, prevede che nel computo delle giornate effettivamente lavorate, necessarie per accedere al trattamento di disoccupazione, siano presi in considerazione anche i periodi di lavoro prestato in altri comparti produttivi, purché l'attività agricola risulti prevalente nell'arco dell'anno o del biennio al quale la relativa richiesta di trattamento si riferisce. Il comma 57, infine, stabilisce che l'INPS trattenga, dal trattamento di disoccupazione, un contributo di solidarietà, pari al 9 per cento dell'intero importo, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici. Particolare interesse – prosegue la relatrice – rivestono i commi 58 e 59 che introducono, attraverso un credito di imposta per i datori di lavoro, degli incentivi volti a favorire delle nuove assunzioni nel comparto agricolo. In particolare, viene previsto, in via sperimentale, per il prossimo anno, un credito di imposta di importo variabile a seconda dell'area geografica in cui è collocata l'impresa, per ogni giornata di lavoro rispetto a quelle che l'impresa stessa ha dichiarato nell'anno precedente. Tali misure, che sono previste solo per le aree che rientrano nel cosiddetto obiettivo 1 (Sicilia, Calabria, Campania e Puglia) e nell'obiettivo 2 (i comuni individuati dalla Carta europea degli aiuti a finalità regionale) potranno, superata la prima fase sperimentale, essere estese anche alle restanti parti del territorio nazionale una volta che il Governo avrà proceduto, insieme alle parti sociali, alla valutazione dell'efficacia delle misure stesse. Gli incentivi introdotti, seppur in via sperimentale, dovrebbe, quindi – rileva la relatrice – non solo favorire delle nuove assunzioni, ma anche consentire una maggiore emersione dell'impiego della cosiddetta manodopera in nero in agricoltura. La relatrice, inoltre, giudica particolarmente significative sul piano della legalità gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro in considerazione, soprattutto dell'elevata percentuale di infortuni sul lavoro e dei morti bianche che si verificano nel comparto primario e dell'attualità che il tema della sicurezza sul lavoro riveste anche alla luce dei recenti gravissimi incidenti verificatisi. Passa, quindi, all'illustrazione dei commi 60 e 61, che si muovono nella direzione della prevenzione degli infortuni stessi, introducendo una sensibile riduzione dei premi assicurativi dei con-

tributi dovuti all'INAIL dalle imprese per l'assicurazione dei lavoratori agricoli, nel caso in cui sia stata rispettata, dai datori di lavoro, la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In pratica – osserva la relatrice – le imprese, per beneficiare di tale riduzione, comunque non superiore al 20 per cento dell'importo dovuto per l'assicurazione dei lavoratori, dovranno dimostrare il rispetto degli obblighi contenuti nella normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626 del 1994) e di aver adottato, nell'ambito dei piani pluriennali di prevenzione, delle misure volte ad eliminare o ridurre i rischi per i lavoratori e per migliorare le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nelle imprese che richiedono l'ammissione al beneficio contributivo previsto, inoltre, non dovranno essersi verificati degli infortuni sul lavoro nei due anni precedenti alla richiesta stessa. Il comma 61, invece, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'estensione, ai dipendenti con contratto a tempo determinato delle imprese cooperative e dei consorzi che esercitano attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici le norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro già previste per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.

Particolare rilievo, prosegue la relatrice, assumono anche i commi da 62 a 64, che prevedono degli interventi a favore della formazione continua dei lavoratori del settore attraverso una riduzione dal 2,75 per cento al 2,45 per cento, a partire dal prossimo anno, della contribuzione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria a carico dei datori di lavoro. L'importo derivante da tale riduzione dovrà essere versato direttamente ai Fondi interprofessionali nazionali per la formazione continua, dai datori di lavoro che aderiscono a tali Fondi o all'INPS per i datori che non aderiscono ai richiamati Fondi e dovranno essere utilizzati per il finanziamento delle iniziative di formazione continua rivolte ai lavoratori subordinati del settore agricolo. Tali misure – rileva la relatrice – pertanto vengono incontro alla necessità, particolarmente avvertita dall'intero comparto, di garantire ai lavoratori del settore una formazione continua che consenta ai lavoratori stessi di affrontare le numerose novità derivanti dalla progressiva globalizzazione dell'economia, con indubbi riflessi sull'intero comparto primario. I commi 65 e 66, infine, intervengono, rispettivamente, prevedendo un riordino delle provvidenze in agricoltura per le calamità naturali e la compensazione degli aiuti comunitari da percepire con le somme dovute per i contributi previdenziali. In particolare, il comma 65 introduce delle modifiche alla legge n. 223 del 1991 che prevede dei benefici ai fini previdenziali ed assistenziali per i lavoratori agricoli impiegati presso delle imprese operanti in aree dichiarate colpite da calamità naturali o avversità atmosferiche. La relatrice evidenzia che, in base alla nuova formulazione dell'articolo 21, comma 6, della legge n. 223 del 1991, operata con il provvedimento in esame, le misure previdenziali ed assistenziali di favore potrebbero applicarsi solo ai lavoratori con un contratto a tempo determinato, escludendo quindi dalla platea dei beneficiari i lavoratori con contratto a tempo indetermi-

nato, che abbiano prestato per almeno cinque giorni la propria attività presso le imprese che operano in aree colpite da eventi eccezionali e che abbiano beneficiato degli interventi previsti dal Fondo di solidarietà nazionale.

Il comma 66, infine, modifica le disposizioni introdotte con il comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, convertito dalla legge n. 81 del 2006, in materia di documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) necessario per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, limitandone l'applicazione ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006 e consentendo la compensazione degli aiuti comunitari da percepire con le somme dovute per i contributi previdenziali dall'impresa agricola beneficiaria degli aiuti stessi, prevedendo che la relativa comunicazione del mancato pagamento dei contributi dovrà essere inviata, in via informatica, dall'Istituto previdenziale all'AGEA, a tutti gli organismi pagatori e ai soggetti direttamente interessati anche attraverso i Centri autorizzati di assistenza agricola. Infine, con riferimento alle problematiche relative al cosiddetto *voucher* vendemmia, richiamate anche dal Ministro De Castro nel corso della seduta pomeridiana del 10 ottobre scorso e sul quale vi era stato un intervento normativo nel 2005, la relatrice richiama l'importanza di dare quanto prima attuazione a tale istituto che potrebbe essere utilizzato dagli imprenditori agricoli nei periodi di lavoro particolarmente intenso come quello della vendemmia.

Il provvedimento, pertanto – prosegue la relatrice – interviene in forma organica in una materia complessa come quella del mercato del lavoro, introducendo delle misure di particolare rilevanza per il comparto primario con particolare riguardo alle misure per garantire la sicurezza e la formazione continua dei lavoratori e per l'emersione del lavoro nero in agricoltura, il cui contrasto dovrà, anche nei prossimi mesi, essere oggetto di appositi interventi normativi.

La relatrice conclude quindi il suo intervento esprimendo, anche a nome del suo Gruppo, un giudizio positivo per gli interventi nel settore agricolo previsti dal disegno di legge in esame. Peraltro, manifesta, sul complesso del provvedimento, alcune perplessità di fondo, con particolare riguardo alla carenza di appositi interventi a favore delle donne lavoratrici per le quali, invece, è prevista una generale omologazione rispetto al lavoro prestato dagli uomini, che non tiene nella dovuta considerazione il ruolo svolto dalla donna nella società. Esprime, infine, delle perplessità sulla scelta di inserire contestualmente nel protocollo sul *Welfare* le parti relative al mercato del lavoro e quelle relative ai profili previdenziali nonostante le palesi diversità di tali tematiche.

Il presidente CUSUMANO, nel ringraziare la senatrice Nardini per l'esaustiva relazione svolta, ritiene che le tematiche da lei complessivamente richiamate possano essere approfondite nel prosieguo del dibattito del provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1862) Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MASSA (*PD-Ulivo*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo che prevede il differimento del termine di scadenza dell'incarico conferito all'AGEA per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Il provvedimento, pertanto, rileva il relatore, rientra nell'ambito della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e si è reso necessario per rimediare al notevole ritardo con cui l'Italia procede all'attuazione degli impegni internazionali assunti. In particolare, ricorda che, in base alla Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, è stata prevista la possibilità, attraverso una serie di finanziamenti, di rifornire i Paesi in via di sviluppo di beni alimentari da destinare nell'ambito di uno specifico programma di aiuti, volti a contrastare la fame e la povertà in tali paesi. Il relatore rileva quindi che in base all'accordo raggiunto in sede internazionale, il contributo annuo che l'Italia dovrà erogare risulta, come emerge anche dall'articolo 2, in materia di disposizioni finanziarie, pari a 36,2 milioni di euro. In relazione alle tematiche della lotta alla fame e alla povertà nel mondo, ricorda quindi che l'ambasciatore Incisa di Camerana, vicepresidente della FAO, intervenuto in audizione presso la Commissione agricoltura nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla promozione e lo sviluppo delle biomasse, aveva richiamato l'importanza di dare quanto prima attuazione al programma alimentare mondiale per fornire una risposta concreta ed organica alle problematiche dei Paesi in via di sviluppo.

Il provvedimento in esame, pertanto, prosegue il relatore, rappresenta un importante elemento nella politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e potrà costituire anche per il comparto agricolo italiano una ulteriore possibilità di sviluppo attraverso l'immissione di prodotti italiani nei mercati dei Paesi destinatari degli aiuti dei beni acquistati dall'AGEA nell'ambito dello specifico programma a cui l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura dovrà dare attuazione.

Conclude, quindi, preannunciando la presentazione di un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Intervengono, quindi, brevemente, le senatrici ALLEGRINI (*AN*) e NARDINI (*RC-SE*) che, richiamando l'importanza del provvedimento in materia di cooperazione allo sviluppo, preannunciano fin da ora l'orientamento favorevole sulla proposta di parere favorevole che il relatore ha preannunciato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CUSUMANO ricorda che è iscritto all'ordine del giorno il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1608, recante una serie di previdenze per lo sviluppo del settore ittico e, nel preannunciare un suo intervento nel corso della seduta di domani, fa osservare che potrà essere fissato un termine per la presentazione di eventuali proposte emendative, dopo la sospensione dei lavori per le festività natalizie.

Ricorda altresì che, nel corso della seduta di domani, potrà riprendere l'esame dell'affare assegnato sull'atto n. 131, relativo alle osservazioni e alle proposte sui distretti rurali ed agroalimentari di qualità inviate dal CNEL, al fine della preannunciata presentazione di una proposta di risoluzione.

Ricorda, infine, che nella giornata di domani è prevista l'audizione informale, in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole della Sardegna e di altre associazioni del settore primario sulla grave situazione debitoria delle imprese del comparto verificatesi in tale regione.

Rileva quindi l'opportunità di approfondire le tematiche relative alla situazione debitoria delle imprese agricole delle regioni meridionali, eventualmente procedendo ad una apposita, breve indagine conoscitiva che, attraverso una serie di audizioni mirate, consenta un approfondimento della situazione debitoria complessiva delle imprese del comparto primario nelle regioni meridionali del Paese.

La senatrice NARDINI (*RC-SE*) richiama l'opportunità di procedere all'audizione, in merito alla situazione debitoria delle imprese del comparto, dei rappresentanti degli istituti bancari.

Il presidente CUSUMANO ricorda, infine, che nella seduta di giovedì 13 dicembre, alle ore 8,30, è prevista la presenza in Commissione del ministro De Castro nell'ambito dell'esame dell'atto comunitario n. 22 sulla riforma dell'OCM vino e dell'affare assegnato concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 11 dicembre 2007

98^a Seduta*Presidenza del Presidente***SCARABOSIO**

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Bubbico.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1644) Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente SCARABOSIO, avvertendo che l'esame riprenderà dagli emendamenti riferiti all'articolo 2, dà la parola al Relatore.

Il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) presenta l'emendamento 2.200, interamente sostitutivo dell'articolo 2, nonché il 13.202 anch'esso interamente sostitutivo dell'articolo 13. Illustrando la proposta 2.200, precisa che contempla anche le questioni contenute nell'articolo 7 e, ricordando che l'articolo 2 è stato introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, sottolinea che tale delicata materia necessitava ulteriori approfondimenti anche con riguardo al riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni atteso che sulla materia vi è una competenza concorrente. Spiega che la proposta emendativa può essere suddivisa in due parti. La prima, afferente i commi 1 e 2, prevede una delega al Governo affinché adottati entro il

breve termine di quattro mesi uno o più decreti legislativi, per i quali è previsto il parere della Conferenza Stato-Regioni. La delega è diretta al riordino del settore delle farmacie, al fine, tra l'altro, di rivedere il criterio del numero dei residenti necessario a legittimarne l'insediamento. Tale revisione dovrebbe consentire l'apertura di nuove farmacie in un numero stimabile attorno alle duemila unità. Si prevede inoltre la ridefinizione dell'istituto del decentramento delle farmacie rendendo obbligatorio, eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata. Si introduce inoltre un limite di età, pari a 70 anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare o direttore di farmacia. Si prevedono infine concorsi per soli titoli cui non possono partecipare i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate. Nella seconda parte recante i commi da 3 a 5, la proposta stabilisce, tra l'altro, che entro 90 giorni l'Agenzia italiana del farmaco riveda l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione. Ciò in quanto vi sono in Italia alcuni medicinali sottoposti a prescrizione che invece risultano commerciabili come farmaci da banco in altri paesi dell'Unione europea. Si vuole in tal modo arrivare ad una riduzione del numero dei medicinali sottoposti all'obbligo di prescrizione e renderne di conseguenza più libera la vendita.

Il senatore CURSI (*AN*), intervenendo sull'ordine del lavori, solleva un problema di rispetto delle competenze attribuite alle singole Commissioni, rilevando che la materia affrontata dall'emendamento 2.200 dovrebbe essere esaminata dalla Commissione igiene e sanità.

I senatori BANTI (*PD-Ulivo*) e GIARETTA (*PD-Ulivo*) nel ricordare che già il testo trasmesso dalla Camera presentava disposizioni in materia di farmacie, richiamano l'attenzione sul fatto che la Commissione igiene e sanità si è già espressa con un articolato parere del quale la Commissione industria terrà senz'altro nel debito conto.

I senatori POSSA (*FI*) e BORNACIN (*AN*) chiedono la fissazione del termine per presentare subemendamenti.

Acquisito l'orientamento dei rappresentanti dei Gruppi, il presidente SCARABOSIO avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte testè presentate dal Relatore nonché agli emendamenti presentati dal Governo nella precedente seduta, è fissato per lunedì 17 dicembre, alle ore 18.

Passando all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, il relatore BANTI (*PD-Ulivo*) invita al ritiro di tutte le proposte, ad eccezione del 2.0.3, sul quale il parere è favorevole. Traendo spunto dall'emendamento 2.13, presenta poi la proposta 2.0.100 che novella la legge n. 248 del 2006, aggiungendo un articolo dopo il 2.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) esprime apprezzamento per la proposta testè presentata dal Relatore.

Il sottosegretario BUBBICO esprime parere conforme a quello del Relatore, salvo che per l'emendamento 2.200 per il quale si rimette alla Commissione. Al riguardo, sottolinea che sarebbe stato più utile separare nettamente il profilo delle farmacie convenzionate quale presidio del Servizio sanitario nazionale dal profilo delle farmacie presso le quali erogare farmaci in regime libero. Il testo presentato dal Relatore non contiene questa fattispecie la quale avrebbe garantito due importanti esigenze: la sicurezza sanitaria per i farmaci prescritti dal medico e la libertà del consumatore per quanto riguarda la scelta del rivenditore limitatamente ai farmaci totalmente a carico dei cittadini. In tal modo, il consumatore avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi all'esercizio ritenuto di maggiore gradimento e in grado di offrire i servizi migliori anche sotto il profilo del prezzo. Prende atto che questo modello non è stato ritenuto interessante per il nostro Paese. Comunque l'emendamento presentato dal Relatore consente di superare una situazione che ha resistito senza mutamenti per decenni.

Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 2.0.100, nonché sull'emendamento 13.202.

Il PRESIDENTE raccoglie l'orientamento della Commissione di procedere con l'esame delle proposte dirette ad aggiungere articoli dopo l'articolo 2.

Il senatore GIARETTA (*PD-Ulivo*) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 2.0.100 rilevando che la parziale apertura del mercato, ottenuta con i provvedimenti approvati lo scorso anno, ha messo in luce dinamiche distorsive della concorrenza che sono già state oggetto di segnalazioni da parte dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato. Osserva che il settore della distribuzione all'ingrosso dei medicinali è in alcuni casi gestito da società che esercitano anche il commercio al dettaglio. Tale situazione determina, di conseguenza, una posizione dominante che si presta a comportamenti discriminatori nei confronti degli altri dettaglianti.

Il senatore POSSA (*FI*) preannuncia il proprio voto contrario poiché la formulazione della proposta 2.0.100 potrebbe pregiudicare i normali meccanismi di mercato. Ricorda, peraltro, che già esistono normative idonee a colpire eventuali situazioni distorsive della concorrenza.

Il senatore MANINETTI (*UDC*) esprime a sua volta forti perplessità sul punto, ravvisando la necessità di un approfondimento in quanto il testo presentato dal Relatore potrebbe non innovare la legislazione vigente in materia di *antitrust* o anche compromettere gravemente le leggi naturali di mercato.

Il senatore BORNACIN (*AN*) preannuncia la propria contrarietà, rilevando che la proposta testè presentata va in senso opposto rispetto all'intento di liberalizzazione del mercato che sembra caratterizzare il disegno di legge in esame e si rischia peraltro di produrre una iper-regolamentazione. Sottolinea poi che i grossisti possono essere portati ad escludere o differenziare i dettaglianti anche in base a ragionevoli considerazioni economiche, quale la capacità di pagare nei termini da parte delle farmacie. Osserva infine che il termine «reiterata» appare piuttosto vago.

Il senatore STEFANI (*LNP*) premesso che a suo avviso è impossibile regolamentare il mercato, ritiene che la proposta non impedirà ai distributori all'ingrosso di escogitare sistemi penalizzanti per i rivenditori al dettaglio.

Il presidente SCARABOSIO, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alle sedute di domani, raccogliendo l'orientamento della Commissione di sconvocare l'odierna seduta notturna.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il presidente SCARABOSIO avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 21, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

**ULTERIORI EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1644**

2.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 in materia di distribuzione di farmaci)

1. Al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di eliminare gli ostacoli al processo di liberalizzazione dei farmaci da banco e di garantire la libertà di concorrenza in condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila che i distributori di farmaci all'ingrosso non escludano clienti venditori al dettaglio o praticino nei loro confronti ingiustificate differenziazioni dei prezzi delle condizioni e dei tempi di vendita in funzione della tipologia di esercizio e, in caso di accertata reiterata violazione, applica le sanzioni previste dalla legge istitutiva della medesima Autorità per l'abuso di posizione dominante».

2.200

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Disposizioni in materia di farmacie e di classificazione di medicinali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino del settore delle farmacie, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare una più adeguata assistenza farmaceutica, mediante una revisione del criterio del numero di residenti necessario a legittimare l'istituzione di una farmacia, nonché l'introduzione di ulteriori criteri derogatori, in aggiunta a quello già previsto dall'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, che tengano conto anche della necessità di assicurare tale servizio in caso di consistenti e ripetute concentrazioni di persone in determinati luoghi, come porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, centri commerciali e grandi strutture di vendita;

b) ridefinire l'istituto del decentramento di farmacie, rendendo obbligatorio, eventualmente a seguito di sorteggio, il trasferimento della farmacia nella sede decentrata o istituendo una sede farmaceutica aggiuntiva nella zona decentrata;

c) armonizzare la disciplina della titolarità delle farmacie private affidate a singoli farmacisti, a società di persone costituite da farmacisti e a società cooperative a responsabilità limitata costituite da farmacisti, individuando anche il limite di età, comunque non superiore ai settanta anni, oltre il quale un farmacista non può essere titolare individuale o direttore della farmacia gestita dalla società;

d) stabilire, fermo restando il diritto di prelazione dei comuni per l'acquisizione della titolarità del 50 per cento delle nuove farmacie, nuove modalità per l'assegnazione delle farmacie private, sulla base di concorsi per soli titoli; prevedere, a tal fine, specifiche e differenziate maggiorazioni di punteggio per coloro che hanno prestato la loro attività in farmacie sussidiate; prevedere uno specifico punteggio per l'attività svolta dal farmacista, come titolare o dipendente, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; individuare il punteggio al di sotto del quale il partecipante al concorso è considerato non idoneo; confermare l'idoneità al concorso come requisito per l'acqui-

sto di una farmacia, anche per successione; riservare l'acquisizione di farmacie rurali sussidiate a farmacisti di età inferiore a quaranta anni, fatte salve motivate eccezioni; riservare una quota delle farmacie messe a concorso a raggruppamenti di almeno tre farmacisti, con obbligo di trasformazione del raggruppamento in società, in caso di conseguimento della farmacia;

e) prevedere che, in sede di prima applicazione, delle nuove norme concorsuali non possono partecipare ai concorsi i titolari di farmacia, fatta eccezione per i titolari di farmacie rurali sussidiate;

f) liberalizzare gli orari di apertura delle farmacie, fermi restando i livelli minimi di servizio che devono essere assicurati da ciascun esercizio.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per i profili di specifica competenza, del Ministro dello sviluppo economico, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini, i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. I commi settimo, ottavo, nono e decimo dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, sono abrogati. Al dodicesimo comma dello stesso articolo, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

4. All'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 52, comma 27, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale" sono inserite le seguenti: "e per gli accordi inerenti alle convenzioni con le farmacie pubbliche e private".

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia italiana del farmaco, sulla base dei dati di farmacovigilanza e della documentazione scientifica disponibile, nonché tenendo conto della classificazione dei medicinali ai fini della loro fornitura adottata in altri Paesi dell'Unione europea, sottopone a revisione l'elenco dei medicinali attualmente sottoposti al regime di vendita su prescrizione medica, individuando i medicinali di uso consolidato che possono essere utilizzati con sufficiente sicurezza dai cittadini senza necessità di prescrizione medica, e provvedendo alla conseguente modifica della loro classificazione ai fini della fornitura».

13.202

IL RELATORE

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.***(Misure in materia di trasporto ferroviario)*

1. Fino alla costituzione dell'Autorità dei trasporti e all'adozione da parte di quest'ultima dei criteri di indirizzo e dei parametri di valutazione in materia di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali presenti a legislazione vigente, vigila sul rispetto delle condizioni di non discriminazione e di apertura alla concorrenza da parte del gestore nell'assegnazione di capacità ferroviaria ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003.

2. Il Ministero dei trasporti, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva, nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui al comma 1, sul trasporto ferroviario di viaggiatori e di merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, attraverso le possibili azioni di accrescimento dell'efficienza da attuare. Entro tre mesi dal termine indicato nel primo periodo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa audizione delle parti sociali e sindacali che lo richiedono e acquisito il parere che le competenti Commissioni parlamentari possono rendere entro trenta giorni dalla richiesta, individua i servizi non in grado di assicurare un equilibrio tra costi e ricavi ai sensi del presente comma. Per tale categoria di servizi il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare il carattere di universalità del servizio di trasporto ferroviario, definisce i contratti comportanti oneri di servizio che andranno finanziati, utilizzando anche una quota del canone di esercizio stipulato dal gestore dell'infrastruttura per i servizi ritenuti commercialmente remunerativi. Il Ministero dei trasporti affida i contratti di servizio pubblico secondo le modalità e le procedure definite dall'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, come da ultimo modificato dal presente articolo. L'attuale regime contrattuale è prorogato per 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico sono regolati con contratti di servizio pubblico da sottoscrivere almeno tre mesi prima della

loro entrata in vigore, di durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali. Il Ministero dei trasporti affida mediante procedure concorsuali, nel rispetto della normativa comunitaria, i contratti di servizio con i quali sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi corrispettivi, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, nonché le compensazioni spettanti alla società fornitrice. Nell'ambito di tali procedure concorsuali sono inserite clausole di preferenza, ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'affidamento del servizio, in favore delle imprese che assicurano il mantenimento dei livelli occupazionali relativi alla gestione precedente, e prescrizioni che vincolano i gestori dei servizi ad adottare le necessarie misure di rispetto dell'ambiente e di tutela dei lavoratori ed a garantire l'applicazione ai dipendenti di condizioni non inferiori a quelle previste dai contratti e dagli accordi collettivi. In applicazione dello schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999, i contratti prevedono altresì determinati livelli di prestazione del servizio e modalità di compensazione in caso di mancato raggiungimento degli stessi, tenendo conto dei valori medi applicati in sede internazionale.

3. I contratti di servizio pubblico di cui al comma 2 sono sottoscritti, per l'amministrazione, dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, le parole: ”, i contratti di servizio” sono soppresse.

3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, svolti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuiti, in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997, alla competenza delle medesime regioni e province, previa intesa con le stesse. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole regioni e province autonome e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse di cui al fondo previsto dall'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3-ter. I contratti di cui al comma 2 devono recare in allegato una carta dei servizi, con l'indicazione dei livelli quantitativi e qualitativi minimi, la cui violazione deve comportare forme di ristoro in favore degli utenti, e devono prevedere lo svolgimento di indagini di mercato sulla soddisfazione degli utenti, svolte a cura e spese del gestore dei servizi secondo modalità concordate con il Ministero dei trasporti. Possono essere

costituite Consulte degli utenti interessati al servizio ferroviario; alle Consulte è riconosciuta la facoltà di indicare le politiche da attuare, e caratteristiche degli orari e controllare l'attuazione del contratto di servizio; le Regioni disciplinano la composizione delle Consulte, prevedendo anche la presenza di rappresentanti di associazioni degli utenti, e le modalità di azione delle medesime".

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le imprese ferroviarie di cui al comma 1 sono libere di disciplinare le modalità di fornitura e commercializzazione dei servizi, con esclusione dei servizi forniti ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni".

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. La valutazione della capacità finanziaria è condotta sulla base di un piano pluriennale di attività che specifica il programma degli investimenti e le risorse finanziarie che li sostengono. Il piano è corredato delle informazioni previste dalla normativa comunitaria.

5-ter. Ai fini della valutazione della capacità finanziaria dei nuovi operatori l'Autorità dei trasporti, nell'ambito dei compiti istituzionali, a seguito di un'indagine conoscitiva di mercato, disciplina le modalità attraverso cui gli stessi devono dimostrare di essere in grado di fare fronte agli investimenti previsti dal piano pluriennale di attività, potendo anche prevedere, ove ritenuto necessario, che il capitale sociale dell'impresa richiedente debba essere almeno pari a una quota del valore degli investimenti previsti per il primo anno di operatività dal piano pluriennale di attività di cui al comma 5-bis.

5-quater. Per il rilascio e il mantenimento della licenza e del certificato di sicurezza, è valutato quale riferimento per l'accertamento del possesso dei prescritti requisiti il Contratto collettivo nazionale per i lavoratori addetti al settore delle attività ferroviarie e dei servizi connessi, stipulato dalle organizzazioni sindacali, dai datori di lavoro e dai lavoratori comparabilmente più rappresentativi a livello nazionale".

6. All'articolo 9 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al comma 7, il Ministro dei trasporti verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate".

7. All'articolo 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: "tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato";

b) ai commi 2, 3 e 4, le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio pluriennale dello Stato".

8. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo equo e non discriminatorio dell'infrastruttura ferroviaria da parte delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie e delle imprese ferroviarie, con decreto del Ministro dei trasporti, acquisita una motivata relazione da parte del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano limitatamente ai servizi di loro competenza, sono stabiliti il canone dovuto per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale e i corrispettivi per la fornitura dei servizi di cui all'articolo 20. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.";

b) al comma 3, primo periodo, le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: "dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti";

c) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 30 giugno 2006", sono soppresse.

9. All'articolo 23 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi";

b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "a ciascuna tratta o linea ferroviaria" sono inserite le seguenti: "o impianto";

c) al comma 5, terzo periodo, le parole: ", e comunque non superiore a dieci anni", sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore a dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali.";

d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi".

10. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono soppresse e sono ag-

giunte, in fine, le parole: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi, di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 20, necessari all'effettivo espletamento del servizio".

11. All'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono inserite le seguenti: "e dei servizi connessi".

12. All'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui siano sopravvenute modifiche nella configurazione societaria dei soggetti di cui al primo periodo e, in particolare, nei casi di fusione, incorporazione o acquisizione del controllo da parte di un altro soggetto, il Ministro verifica la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui al primo periodo, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o di loro controllate".

13. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

14. Con decreto del Ministro dei trasporti sono definite condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto dal comma 13. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti di cui al presente comma decorre il biennio di attuazione delle misure di cui al medesimo comma 13.

15. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo 38 sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 13 del presente articolo».

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 11 dicembre 2007

106^a Seduta*Presidenza del Presidente*
TREU

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(1903) Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 dicembre scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore GALLI (*LNP*), rilevando preliminarmente che il dibattito svolto in Commissione ha evidenziato la mancanza di una visione strategica coerente ed unitaria sui temi dell'economia e del lavoro da parte di una maggioranza sempre più divisa al suo interno. Si registra inoltre un evidente scostamento rispetto agli impegni assunti dallo schieramento di centro-sinistra nel corso della campagna elettorale del 2006: nel disegno di legge all'esame, infatti, non si trova traccia della pur annunciata abrogazione integrale del decreto legislativo n. 276 del 2003, al quale vengono invece apportate modifiche non molto rilevanti, ma senza dubbio molto discutibili. Una caratteristica alquanto negativa del Governo in carica e della maggioranza parlamentare che lo sostiene consiste infatti nel promuovere interventi apparentemente marginali, ma che convergono tutti nell'unico deleterio fine di porre un freno allo sviluppo delle attività produttive. D'altra parte, vi sono altri vistosi elementi di differenza tra le promesse elettorali e la realtà attuale: la concertazione, presentata dalla maggioranza di centro-sinistra come chiave

di volta del processo di riordino del mercato del lavoro e dello Stato sociale, è stata di fatto vanificata nei suoi effetti, poiché il Protocollo siglato il 23 luglio del 2007 e sottoposto ad una consultazione dei lavoratori è stato poi stravolto con il disegno di legge all'esame, che ne ha modificato i contenuti in misura non irrilevante.

Anche le norme che intervengono a modificare l'innalzamento dei requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di anzianità introdotto con la legge n. 243 del 2004 – frutto anch'esse di promesse elettorali – sono presentate come il ripristino di condizioni di maggiore gradualità nell'aumento dell'età pensionabile, ma, in realtà, attraverso vari meccanismi, a partire dall'adozione del sistema delle decorrenze per i pensionamenti di vecchiaia e per chi ha conseguito 40 anni di anzianità contributiva, creano condizioni più rigide e penalizzanti per quel che concerne l'accesso ai trattamenti.

Le modifiche alla riforma del mercato del lavoro del 2003 introdotte con il disegno di legge all'esame – prosegue il senatore Galli – non tengono conto del costante peggioramento della situazione economica, e della stagnazione produttiva, che viene invece celata dietro stime sulla crescita del PIL per il 2008 tanto ottimistiche quanto inattendibili. In realtà, l'attuale maggioranza non dispone di alcuna ricetta credibile per lo sviluppo economico e per l'occupazione e mentre si esauriscono gli effetti positivi delle politiche poste in essere in questo campo nella passata legislatura, si evidenzia una sostanziale incapacità propositiva, che emerge da misure che ostacolano lo sviluppo delle imprese e intervengono in modo tale da attenuare e tendenzialmente vanificare i positivi effetti sull'occupazione realizzati con la legge n. 30 ed il decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il presidente TREU, dopo aver fatto presente al senatore Galli che nel corso della discussione generale alcuni interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici del centro- sinistra hanno cercato di approfondire i temi legati alle strategie da porre in essere per l'occupazione e lo sviluppo economico, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola al relatore ed al rappresentante del Governo per le repliche.

Replica quindi agli intervenuti il relatore alla Commissione ROILO (*PD-Ulivo*), il quale fa presente preliminarmente che, all'atto del suo insediamento, il Governo attualmente in carica non trovò la positiva situazione alla quale ha fatto riferimento il senatore Galli nel suo intervento, ma, al contrario, dovette fare fronte a una condizione di sostanziale stagnazione dell'economia e di incremento del debito pubblico, peraltro ampiamente censurato nelle competenti sedi dell'Unione europea, e a una realtà sociale attraversata da forti ed irrisolte tensioni. Tali tensioni, che derivavano in larga misura dai rapporti instaurati con le parti sociali, nella passata legislatura, dal Governo di centro-destra, si sono ulteriormente aggravate nel 2004, a causa della riforma previdenziale varata in quell'anno, fortemente osteggiata dalle organizzazioni sindacali, che contro di essa proclamarono uno sciopero generale.

I positivi risultati registrati negli ultimi mesi sul versante dei conti pubblici e della ripresa produttiva non sono quindi l'effetto delle misure adottate nella passata legislatura, ma la conseguenza degli interventi posti in essere con la legge finanziaria per il 2007, rispetto alla quale la manovra di finanza pubblica per il 2008, attualmente all'esame della Camera dei deputati, si pone in una linea di stretta continuità. Dall'inizio della XV legislatura sono stati inoltre avviati significativi interventi a sostegno dello sviluppo, con il rilancio di qualificati investimenti pubblici, in particolare nel campo delle infrastrutture, volti a promuovere la crescita economica del Paese. Non a caso, in una situazione di rallentamento delle economie di tutti i Paesi dell'Unione europea, le stime più attendibili fanno ritenere che la crescita dovrebbe attestarsi poco al di sotto del 2 per cento del PIL e potrebbe proseguire con un andamento simile anche nel prossimo anno.

Sempre guardando ai risultati conseguiti in circa un anno e mezzo di attività di governo – prosegue il relatore – non si può non ricordare l'impegno profuso per ricondurre i conti pubblici nell'ambito dei parametri europei e per assicurare il rispetto degli obblighi assunti in tal senso dal precedente Governo nelle competenti sedi comunitarie. Il rigore nella finanza pubblica è infatti il quadro di riferimento entro il quale si sono attuati gli interventi di carattere sociale e per lo sviluppo posti in essere nell'attuale legislatura: non è una linea facilmente perseguibile, non sempre essa ha trovato il consenso sperato all'interno dell'opinione pubblica e a volte ha generato contrasti nell'ambito della stessa maggioranza, pur tuttavia è l'unica strada perseguibile.

In tale contesto, si colloca anche il disegno di legge all'esame, che dà attuazione ad un importante accordo stipulato dal Governo con le parti sociali ed è il risultato della concertazione adottata come asse portante delle politiche sociali e del lavoro, diversamente da quanto ha fatto il precedente Governo di centro-destra, scarsamente interessato al confronto con le parti sociali.

Nei contenuti, il Protocollo del 23 luglio 2007 presenta molte soluzioni positive ai problemi dello sviluppo e dell'occupazione: è un accordo che, senza alcuno scambio, prevede conquiste volte a realizzare maggiori condizioni previdenziali e lavorative. Non a caso il *referendum* indetto su di esso dalle organizzazioni sindacali ha avuto un esito positivo e, soprattutto, ha fatto registrare un elevatissimo livello di partecipazione al voto. Sono difficilmente comprensibili, a questo proposito alcune polemiche, l'eco delle quali è risuonata anche nel corso del dibattito in Commissione, circa i condizionamenti a cui quel voto sarebbe stato sottoposto. In realtà, i lavoratori si sono espressi liberamente, senza alcuna strumentalizzazione o condizionamento. Anche le recenti reazioni dopo il gravissimo incidente sul lavoro alla Thyssen Krupp di Torino, dimostrano che i lavoratori stessi non hanno remore a criticare anche duramente il sindacato, ove ritengano che quest'ultimo non ne tuteli i diritti in modo conseguente.

Proseguendo nella sua replica, il relatore osserva che la previsione contenuta nel disegno di legge in titolo, di una modulazione graduale nel-

l'innalzamento dell'età pensionabile rispetto al cosiddetto «scalone», che porta bruscamente a 60 anni l'età pensionabile a decorrere dal 2008, determina una condizione di maggiore equità, tiene conto della particolare condizione di coloro che svolgono attività usuranti ed evita che i problemi di equilibrio della spesa previdenziale vengano posti a carico esclusivamente dei lavoratori dell'industria, addetti, in molti casi, a mansioni pesanti e nocive. La soluzione individuata con il disegno di legge all'esame tiene infatti conto dell'esigenza di chiamare tutti i lavoratori, e non solo una parte di essi, a sostenere gli oneri connessi all'equilibrio del sistema previdenziale. Non si tratta quindi di una scelta imposta dalla componente più radicale della maggioranza, ma dell'adempimento di una parte importante del programma con cui l'Unione si è presentata agli elettori, che, per questo aspetto, coincide anche con le richieste avanzate dai sindacati confederali.

Sempre sul versante previdenziale, occorre poi ricordare che il Governo ha adottato significative misure per l'innalzamento dell'importo delle pensioni più basse, utilizzando a tal fine il maggior gettito delle entrate fiscali, e che nel disegno di legge all'esame sono presenti misure riguardanti la totalizzazione dei periodi contributivi e il riscatto degli anni di studio universitario, che favoriscono le giovani generazioni e verso le quali anche i senatori dei Gruppi politici di opposizione hanno espresso apprezzamento.

Anche l'eliminazione della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e del rapporto di lavoro intermittente costituisce la realizzazione di impegni assunti con gli elettori, mentre la soluzione individuata con la revisione della disciplina sui contratti a termine ha il pregio di costituire un freno agli abusi, nel rispetto delle esigenze di flessibilità del lavoro, che non devono certo essere misconosciute. Sotto questo profilo, appare convincente ed equilibrata la soluzione individuata al fine di consentire la stipulazione di un ulteriore contratto a termine una volta superato il limite di trentasei mesi: il rinvio alle parti sociali del compito di definire la durata del predetto ulteriore contratto e la previsione che esso venga stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l'assistenza di un rappresentante di un'organizzazione sindacale adeguatamente rappresentativa consentono una gestione della flessibilità in grado di scongiurare il rischio che essa degeneri nel precariato o nella violazione delle norme contrattuali in materia retributiva, come oggi purtroppo avviene non soltanto nelle aree del Mezzogiorno ma anche nelle regioni più ricche del paese, soprattutto per le donne e per i giovani.

Nel corso del dibattito – prosegue il relatore – è emerso un diffuso consenso nei confronti delle misure che rimodulano i trattamenti di disoccupazione: occorre altresì sottolineare la rilevanza delle norme di delega per il riordino del sistema degli ammortizzatori sociali, che puntano a porre fine ad ingiustificate disparità tra i lavoratori legate esclusivamente alle dimensioni delle aziende presso le quali sono impiegati, e ad estendere alcune tutele a lavoratori che finora ne sono stati privi.

Vi sono dunque molte ragioni per sollecitare l'approvazione definitiva di un provvedimento come quello all'esame, che recepisce fondamentali richieste provenienti dal mondo del lavoro. Al tempo stesso, l'impegno del Governo sul versante sociale non può ovviamente esaurirsi con il varo delle norme che recepiscono il Protocollo del 23 luglio 2007. Deve anzitutto essere affrontata la questione salariale, sulla quale già è stata avviata congiuntamente con la 6^a Commissione permanente un'indagine conoscitiva per approfondire i profili fiscali e contributivi del problema. In generale, il tema del livello delle retribuzioni e della difesa del loro potere di acquisto è di grande attualità, e riguarda soprattutto il lavoro dipendente. Occorre in primo luogo procedere rapidamente al rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, e, per questo profilo, l'azione del Governo presenta delle ovvie limitazioni, mentre proprio su questo terreno il presidente della Confindustria potrà dare dimostrazione della sua più volte asserita sensibilità al problema. Vi è poi l'aspetto relativo al fisco, ai prezzi e alle tariffe, sul quale invece più ampio è il campo di intervento dell'Esecutivo. Altri temi di rilievo che dovranno essere affrontati quanto prima riguardano le iniziative di contrasto del precariato – rispetto al quale già nella legge finanziaria per il 2007 sono state adottate importanti misure, soprattutto per quel che concerne la pubblica amministrazione, dove il fenomeno ha assunto dimensioni particolarmente consistenti –, la definizione di nuovi assetti contrattuali, più funzionali alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, e la prosecuzione dell'impegno già assunto con l'approvazione della legge n. 123 del 2007, sul fondamentale tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto al quale è indispensabile che sia l'Esecutivo sia le imprese adottino misure sempre più incisive, in primo luogo per porre finalmente fine al quotidiano stillicidio di morti sul lavoro.

Il sottosegretario MONTAGNINO, intervenendo in replica, osserva che il relatore, nel suo intervento, non ha solo puntualizzato alcuni profili fondamentali del provvedimento all'esame, ma ha anche risposto a gran parte dei quesiti, dei dubbi e delle osservazioni emersi nel corso della discussione generale.

Per dare conto del punto di vista del Governo, occorre pertanto precisare in via preliminare che il disegno di legge all'esame è ancorato a principi e criteri di azione che riguardano i temi della crescita economica e dell'equità sociale e che mirano a determinare una radicale inversione di tendenza rispetto alla condizione di stagnazione protrattasi per tutti gli anni della XIV legislatura, malgrado le reiterate previsioni ottimistiche sull'andamento del PIL formulate annualmente dal precedente Governo e puntualmente smentite dai fatti. Ancora oggi, peraltro, la situazione economica non è brillante e il Governo deve superare ostacoli di varia natura per riprendere il cammino verso una crescita equilibrata, una maggiore coesione sociale e una più stringente garanzia dei diritti fondamentali che attengono all'equità.

In questo contesto, il disegno di legge che dà attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007 affronta le problematiche della previdenza, del lavoro e della competitività anche con il fine di assicurare maggiori tutele ai soggetti più deboli del mercato del lavoro e di operare una redistribuzione di risorse per garantire più elevati livelli di inclusione sociale e di occupazione.

Per molti aspetti, l'accordo del 23 luglio presenta notevoli differenze rispetto a quelli che lo hanno preceduto. Nella passata legislatura, in particolare, fu sottoscritto il Patto per l'Italia, i cui contenuti però hanno trovato una limitatissima attuazione: si pensi ad esempio al reddito di ultima istanza, che avrebbe dovuto sostituire l'istituto del reddito minimo di inserimento, e il cui avvio, in una delle ultime leggi finanziarie della XIV legislatura, è rimasto lettera morta, salvo per le censure della Corte costituzionale. Analogamente, sempre nella passata legislatura, è rimasto fermo alla fase dell'esame in Commissione il disegno di legge sul riordino del sistema degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, collegato alla progettata e inattuata revisione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

Nel Patto per l'Italia era comunque presupposto uno scambio tra le parti contraenti, che è invece assente nel Protocollo del 23 luglio, in quanto quest'ultimo opera una redistribuzione di risorse nel senso sopra indicato, all'esito di una concertazione che costituisce un notevole passo avanti rispetto al dialogo sociale; quest'ultimo ha caratterizzato il rapporto del Governo di centro-destra con le organizzazioni sindacali e datoriali, e ha prodotto, tra l'altro, la riforma previdenziale del 2004, fortemente osteggiata dai sindacati.

Contrariamente al dialogo sociale, che si limita alla consultazione delle parti, la concertazione realizza intese nelle quali il Governo è direttamente coinvolto al fine di raggiungere finalità che riguardano l'intera collettività e non solo i soggetti rappresentati: l'assenza di alcune associazioni datoriali tra i firmatari del Protocollo del 23 luglio è peraltro legata a motivi specifici, che investono singoli aspetti dell'intesa e peraltro giova ricordare, a questo proposito, che anche il Patto per l'Italia non fu sottoscritto dalla maggiore organizzazione sindacale dei lavoratori.

Il Protocollo affronta molteplici aspetti, su alcuni dei quali il dibattito in Commissione ha fatto registrare anche l'assenso dei Gruppi politici dell'opposizione: l'intesa quindi deve essere giudicata nella sua complessità, a partire dai suoi profili più qualificanti.

Sul versante previdenziale – prosegue il Sottosegretario – il massiccio investimento di risorse previsto per ricondurre ad una maggiore gradualità l'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso alle pensioni di anzianità, superando le troppo drastiche misure adottate con la legge n. 243 del 2004, è stato compiuto non soltanto al fine di mantenere un impegno assunto con gli elettori, ma anche e soprattutto al fine di abolire una misura iniqua, tenendo conto al tempo stesso delle condizioni obiettive concernenti la composizione demografica della società italiana e la sua evoluzione nel lungo periodo, al fine di salvaguardare i diritti previdenziali

di coloro che hanno intrapreso da poco una attività lavorativa o che la intraprenderanno. La rimodulazione dei requisiti di accesso ai trattamenti sulla base di un principio di gradualità tiene conto della necessità di salvaguardare l'equilibrio complessivo del sistema previdenziale, come peraltro è dimostrato dal conseguimento, nel 2013 – cioè in un momento di particolare pressione sul sistema medesimo – dello stesso risultato che si propone di conseguire la norma attualmente vigente.

Le disposizioni che figurano nel disegno di legge in titolo affrontano anche il problema della posizione previdenziale dei lavoratori addetti a mansioni usuranti. Nel corso della discussione generale, da parte dei senatori appartenenti ai Gruppi politici di centro-destra, sono stati avanzati numerosi dubbi sull'entità della spesa prevista e sulla congruità della relativa copertura finanziaria. In realtà, la Ragioneria generale dello Stato ha effettuato la verifica delle coperture finanziarie relative a questa parte del provvedimento all'esame, senza sollevare particolari obiezioni. Non è inoltre esatto quanto ha sostenuto il senatore Turigliatto, circa il fatto che gli oneri derivanti dall'attuazione della delega legislativa su tale materia verrebbero a gravare sugli stessi soggetti beneficiari della disciplina all'esame, poiché, per le finalità in discussione, sono destinate specifiche ed ingenti risorse pubbliche. In alcuni interventi dei senatori appartenenti ai Gruppi politici dell'opposizione è stata sostenuta la necessità di mantenere una limitazione numerica dei beneficiari nella misura di 5000 soggetti per ogni anno: il Governo ha invece escluso di porre un limite di natura numerica all'esercizio di un diritto soggettivo, ritenendo che la concessione dei benefici può essere regolata in base a criteri tali da assicurare la coerenza con il limite delle risorse finanziarie disponibili. Viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale, nel caso in cui, in sede di monitoraggio delle domande presentate e accolte, si verificano scostamenti rispetto alle disponibilità finanziarie, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale informa tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze al fine dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. È altresì previsto che l'atto di esercizio della delega, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo, sia munito di relazione tecnica, al fine di consentire la verifica dell'osservanza delle disposizioni costituzionali in materia di copertura delle leggi di spesa.

Proseguendo nella sua replica, il rappresentante del Governo osserva che la discussione generale, peraltro ricca e approfondita, ha posto in luce altri temi, relativamente al riordino del mercato del lavoro.

Risultano in particolare convincenti ed adeguate le soluzioni individuate nel disegno di legge n. 1903 per quanto concerne sia il limite di trentasei mesi posto alla successione dei contratti a tempo determinato sia il regime della relativa deroga, la cui determinazione, quanto alla durata temporale, è rimessa all'autonomia delle parti sociali. Si tratta, infatti, di una disposizione equilibrata, che si avvicina a quanto era stato previsto dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati in un emendamento poi non recepito nel voto finale dell'Assemblea di Mon-

tecitorio, e che, contrariamente a quanto è stato sostenuto da alcuni, non rappresenta in alcun modo una rinuncia del Parlamento a disciplinare direttamente un rilevante profilo contrattuale, dato che, fermi restando i vincoli di legge, le parti dispongono delle competenze necessarie a risolvere la questione della durata del contratto a termine ulteriore, sulla base delle effettive esigenze di ciascun comparto produttivo.

Un altro punto su cui il testo trasmesso dalla Camera dei deputati si discosta da quanto era stato deliberato dalla competente Commissione di quel ramo del Parlamento riguarda la definizione del lavoro notturno nell'ambito dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti. A tale proposito, occorre sottolineare che il riferimento al decreto legislativo n. 66 del 2003, in luogo del rinvio alla contrattazione, consente una individuazione più precisa dell'ambito soggettivo di applicazione della norma all'esame, anche in relazione alle già richiamate esigenze di coerenza con le disponibilità finanziarie.

Con la cancellazione del cosiddetto *staff leasing* – del quale peraltro le imprese si sono avvalse in misura molto limitata – si supera una situazione di intermediazione ingiustificata, in considerazione della natura a tempo indeterminato del rapporto instaurato, mentre la limitazione della possibilità di ricorrere al lavoro intermittente ad alcuni comparti produttivi e sulla base delle intese conseguite tra le parti sociali, dà attuazione ad una parte significativa del Protocollo del 23 luglio. Si è ritenuto di non includere esplicitamente la ristorazione tra i predetti comparti produttivi, poiché la si riteneva già compresa nel turismo, che, insieme allo spettacolo, è appunto uno dei due settori nei quali è consentito un limitato ricorso a tale tipologia contrattuale.

Nel campo della previdenza complementare, poi, il Governo, nell'anticipare l'entrata in vigore di una disciplina varata nella scorsa legislatura, ha conseguito risultati soddisfacenti, che però devono essere consolidati.

Avviandosi alla conclusione, il rappresentante del Governo osserva che il Governo di centro-destra, nella passata legislatura, intraprese con grande energia una riforma del mercato del lavoro che, però, priva del suo naturale completamento con il riordino in senso universalistico del sistema degli ammortizzatori sociali e con l'introduzione di misure di democrazia economica, si è risolto, per molti aspetti, in una unilaterale operazione di compressione del costo del lavoro e di riduzione delle tutele, a vantaggio dei datori di lavoro. La tendenza a trasformare la flessibilità in precariato deve essere pertanto disincentivata anche agendo sul versante dei costi. Ciò ovviamente non significa identificare meccanicamente flessibilità e precarietà: occorre anzi agire nel senso di valorizzare la flessibilità laddove essa rappresenti un adattamento alla costante evoluzione dell'organizzazione produttiva, ma ciò non può giustificare in alcun modo la discriminazione retributiva o la perdita di diritti. A tale proposito, occorrerà anche una riflessione sull'attuale disciplina del trasferimento di ramo d'azienda, al fine di evitare che, tramite essa, si realizzino impropri aggiamenti delle norme poste a garanzia della stabilità dell'occupazione.

Il senatore Viespoli, nel suo intervento, si è richiamato al rapporto ISFOL 2007, per segnalare l'esigenza di mantenere fermo il principio della sinergia tra pubblico e privato nei servizi di intermediazione della domanda ed offerta di lavoro. Il Governo non ha alcuna intenzione di cancellare le norme che hanno aperto a soggetti privati la possibilità di fornire servizi all'impiego: si tratta infatti di una riforma introdotta nel 1997 da un Governo di centro-sinistra, sulla quale si è innestata la successiva riforma del 2003. Al tempo stesso, occorre tenere presente il rafforzamento del dialogo interistituzionale tra Governo, Regioni e province, sulla esigenza di rendere più efficace e incisivo il sistema pubblico: tale esigenza, alla quale si riferisce anche il citato rapporto ISFOL, può e deve essere recepita, proprio al fine di creare le condizioni per rendere più dinamico e competitivo il mercato del lavoro.

Dopo avere richiamato le disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1903, relative alla revisione dei coefficienti di trasformazione e all'attivazione di politiche volte ad assicurare tassi di sostituzione sostenibili per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, il rappresentante del Governo sottolinea la rilevanza delle misure adottate in favore dei giovani anche per quel concerne la totalizzazione dei periodi contributivi, l'integrazione degli emolumenti corrisposti per i contratti di ricerca, le agevolazioni per il riscatto ai fini previdenziali degli anni di studio universitario e per l'accesso al credito, misure, peraltro, che hanno riscosso anche l'apprezzamento dei rappresentanti dei Gruppi politici dell'opposizione. Sono altresì meritevoli di attenzione le deleghe legislative contenute nel disegno di legge in titolo che si propongono di sostenere l'occupazione femminile, di promuovere la sicurezza del lavoro nel comparto agricolo e di incentivare l'occupazione nel medesimo settore.

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. In considerazione della iscrizione del disegno di legge n. 1903 all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato per la seduta prevista nella mattina di giovedì 13 dicembre, ritiene comunque opportuno iniziare l'illustrazione degli emendamenti, riservandosi però, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, di dichiarare inammissibili, anche successivamente alla loro illustrazione, gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione permanente abbia espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il senatore SACCONI (*FI*), in relazione all'imminente inizio della discussione del disegno di legge in Assemblea, già richiamato dal Presidente, propone che la Commissione prenda in considerazione la possibilità di riunirsi nella giornata di domani, mercoledì 13 dicembre, anche successivamente al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea, in aggiunta alle due sedute già previste.

Rispondendo ad un quesito posto dal PRESIDENTE, il sottosegretario MONTAGNINO precisa quindi di non disporre al momento di ele-

menti di informazione certi circa l'eventuale intenzione dell'Esecutivo di porre anche al Senato la questione di fiducia sul disegno di legge in titolo, facendo però presente di non poter escludere tale ipotesi.

Si passa quindi all'illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti presentati.

Il senatore BOBBA (*PD-Ulivo*) illustra l'ordine del giorno n. G/1903/1/11 che riprende i temi già affrontati dalla Commissione in sede di espressione dei rapporti sul disegno di legge finanziaria per il 2008, per quel che concerne la disciplina del *welfare* familiare. In quella occasione, infatti, era già stata affrontata la questione di una rimodulazione dei periodi di congedo familiare e delle relative indennità, questione che viene ora riproposta all'attenzione della Commissione. Anticipando i contenuti dell'emendamento 1.193, di cui è firmatario, il senatore Bobba si sofferma quindi su una ipotesi di copertura degli oneri finanziari connessi alle misure per i congedi parentali e ad altre misure in favore della famiglia, basata sull'applicazione di una contribuzione aggiuntiva pari al 7 per cento della retribuzione corrisposta ai pensionati iscritti alla gestione separata INPS, che lavorano in regime di piena cumulabilità. Si tratta di una misura di carattere solidaristico che consente di destinare alle famiglie le risorse derivanti da un prelievo contributivo che non lede la posizione di lavoratori che godono già di condizioni particolarmente favorevoli per quel che riguarda la loro permanenza sul mercato del lavoro.

Il senatore Bobba rinuncia quindi ad illustrare l'ordine del giorno n. G/1903/2/11.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Nel dare per illustrato l'emendamento 1.58, il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia l'intenzione di dare per illustrati tutti gli emendamenti di cui è primo firmatario.

Viene dato quindi per illustrato l'emendamento 1.1.

Il senatore DI SIENA (*SDSE*), considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, avverte che si limiterà ad illustrare gli emendamenti 1.132 e 1.197, riservandosi di illustrare gli altri emendamenti a sua firma, in una successiva seduta. Prima di passare a dare conto del contenuto delle predette proposte emendative, il senatore Di Siena svolge alcune considerazioni in ordine alla condotta che la sua parte politica intende adottare in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1903. Rispetto all'esito dell'*iter* di approvazione di tale provvedimento alla Camera dei deputati, che ha portato ad un voto di fiducia su un testo diverso da quello licenziato dalla Commissione lavoro pubblico e privato di quel ramo del Parlamento, si sono infatti create delle differenziazioni in seno alla maggioranza di centro-sinistra, che hanno indotto una parte di essa a sollecitare una veri-

fica politica generale, da svolgersi in tempi contenuti, circa il prosieguo dell'azione di Governo. Della situazione conseguente al voto della Camera dei deputati occorre prendere atto, senza alcun infingimento, poiché essa ha determinato – sottolinea il senatore Di Siena – una lesione delle prerogative parlamentari che non può costituire un precedente rispetto al dibattito in corso. Per tale ragione, i Gruppi politici che fanno capo alla componente di sinistra della maggioranza hanno deciso di esercitare in pieno, nel corso della trattazione in Commissione del disegno di legge n. 1903, tutte le prerogative riconosciute ai singoli parlamentari, al fine di evidenziare gli elementi di critica e le loro ragioni.

Nel merito, gli emendamenti 1.132 e 1.197 propongono alcune correzioni alla progressività delle quote costituite dalla somma dell'età anagrafica e della anzianità contributiva. Pur valutando positivamente il superamento del cosiddetto «scalone» e accettando il principio di un innalzamento graduale dell'età pensionabile, come conseguenza ineludibile dei mutamenti della composizione demografica della società italiana, i proponenti delle proposte emendative predette ritengono che con il Protocollo del 23 luglio si sia creato un meccanismo compensativo che favorisce coloro i quali sono più prossimi al compimento del requisito anagrafico e contributivo per l'accesso ai trattamenti ma diventa sempre più penalizzante per coloro i quali accederanno ai medesimi trattamenti negli anni a venire. L'ipotesi contenuta nel disegno di legge in esame appare costruita su un presupposto di invarianza della spesa, che non può essere dato per scontato e che avrebbe dovuto essere preliminarmente verificato nell'ambito della maggioranza.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1903

G/1903/1/11

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, FAZIO, MOLINARI, NEGRI, RUBINATO, LIVI BACCI, ROILO, BOBBA, TREU

Il Senato,

considerato che:

l'Italia si annovera tra i paesi con il più basso tasso di natalità del mondo. Negli ultimi decenni è sceso rapidamente e si è confermato, negli anni recenti, tra l'1,2 e l'1,3 figli per donna;

dall'altra parte sale l'aspettativa di vita, che ha raggiunto una media di oltre 80 anni. La popolazione registra, pertanto, un costante invecchiamento e uno dei principali motivi è che nel nostro Paese permane la carenza di misure a sostegno della famiglia, nello specifico, di misure che favoriscano la maternità e le donne lavoratrici con figli. Occorre, quindi, rendere compatibile il lavoro delle donne, spesso indispensabile per la sopravvivenza della famiglia, con l'educazione dei figli;

la legge deve dare tutela alla donna durante la maternità e garantire il diritto del bambino ad un'adeguata assistenza attraverso i congedi parentali;

i paesi nordici e la vicina Francia, con le loro politiche familiari, sono riusciti ad avere tassi di crescita più alti;

il basso tasso di natalità ha risvolti catastrofici sulla sostenibilità e finanziabilità del sistema pensionistico, delle spese per la sanità e per le persone non autosufficienti, in quanto sempre meno giovani lavoratori devono sostenere una spesa sociale in costante crescita;

impegna il Governo,

anzitutto a porre al centro degli interessi primari la famiglia ed il sostegno per i figli, modificando l'attuale legislazione in materia prevedendo, in particolare:

una riduzione dell'età pensionabile per la donna di un anno per ogni figlio, con un limite massimo di cinque anni, oppure l'applicazione di un coefficiente – più favorevole – di trasformazione, riferito ad un fittizio aumento del pensionamento, aumentato di un anno per ogni figlio;

l'estensione del periodo di congedo parentale – che attualmente è di sei mesi – a 12 mesi;

un nuovo trattamento economico dei periodi di congedo parentale, soprattutto per le famiglie più bisognose, alla stregua di quanto già proposto, ma non accolto, dalla Commissione permanente lavoro e previdenza sociale del Senato della Repubblica durante l'esame della legge finanziaria 2008, nonché riproposto nel disegno di legge atto Senato 1904;

l'estensione dell'applicazione delle stesse disposizioni operanti nel settore pubblico anche nei confronti delle dipendenti del settore privato, per quanto riguarda l'accredito per periodi di astensione facoltativa, integrando con copertura figurativa la differenza della percepita retribuzione (30 per cento della retribuzione ordinaria) all'intera retribuzione percepita dal soggetto prima dell'astensione facoltativa.

G/1903/2/11

BOBBA

Il Senato,

premesso che:

la disposizione di cui al comma 2, lettera *d*), del provvedimento in esame, introduce all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, un comma *18-bis* che prevede che le disposizioni in materia di pensionamento di anzianità vigenti prima della data di entrata in vigore di quella continuino ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 15 luglio 2007, che maturino i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

impegna il Governo,

ad adottare disposizioni normative volte a ricomprendere nella suddetta disciplina di deroga, fermi restando i vincoli quantitativi ivi previsti, anche i lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i quali siano intervenuti, alla data del 30 novembre 2007, i relativi accordi sindacali.

Art. 1.**1.58**

SACCONI, CUTRUFO, GALLI, POLI, VIESPOLI

*Sopprimere il comma 1.***1.1**

TURIGLIATTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«La tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita con la seguente:

TABELLA A

Anno	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva per lavoratori dipendenti pubblici e privati e per lavoratori autonomi iscritti all'INPS
Dal 01/01/2008	92

».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. – (Riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria). – Le aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle misure delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi, sono uniformate ad un'unica aliquota del 20 per cento. Restano confermate le disposizioni vigenti concernenti l'esenzione ovvero la non imponibilità dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria.

1-ter. Con proprio Regolamento, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede a disciplinare l'applicazione dell'aliquota unica di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di incoraggiamento e di tutela del risparmio di cui all'articolo 47 della Costituzione, al fine anche di evitare segmentazioni del mercato.

1-quater. Resta fissata al 12,5 per cento l'aliquota relativa ai buoni ordinari del tesoro sottoscritti da persone fisiche titolari di redditi ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiori a 30.000 euro che all'atto della sottoscrizione dei titoli dichiarino il possesso di tale requisito di reddito.

1-*quinquies*. L'amministrazione finanziaria provvede alla verifica dell'esistenza del requisito di reddito prescritto per l'applicazione dell'aliquota ridotta. L'aliquota ridotta del 12,5 per cento si applica, ferma restando la condizione di cui al precedente periodo, alle sole sottoscrizioni di titoli per importi non superiori a 10.000 euro».

1.132

ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:

«TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	96
2010	95	96
2011	96	97
2012	96	97

Conseguentemente, dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-*bis*. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-*ter* e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articoli 9 e 10-*ter* della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;

- f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

1.197

DI SIENA, ZUCCHERINI, ALFONZI, TIBALDI, DE PETRIS

Al comma 1, sostituire la tabella B con la seguente:

«TABELLA B

	Lavoratori dipendenti pubblici e privati	Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva	Somma di età anagrafica e anzianità contributiva
2009 - dal 01/07/2009 al 31/12/2009	95	96
2010	95	96
2011	96	97
2012	96	97

Conseguentemente, dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. Sono stabilite nella misura del 22 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

- a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;
c) articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77;
d) articolo 5 e articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;
e) articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
g) articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 11 dicembre 2007

133^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINO

Interviene il ministro della salute Livia Turco.

La seduta inizia alle ore 13,30.

*IN MERITO A TALUNE DISPOSIZIONI ACCOLTE NEL CORSO DELL'ESAME IN
PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008*

La senatrice BIANCONI (FI), cogliendo l'occasione della presenza del Ministro della salute, lamenta che le disposizioni introdotte all'articolo 67, comma 6, del disegno di legge finanziaria per il 2008, e su cui si era registrata un'ampia convergenza delle forze politiche e il favore dell'Esecutivo, sono state incisamente modificate nel corso dell'esame in sede referente presso l'altro ramo del Parlamento. Esprime al riguardo il proprio disappunto, giudicando invece opportuno confermare le risorse destinate al potenziamento delle «unità di risveglio dai comi», alla realizzazione di unità di terapia intensiva neonatale, nonché all'acquisto di nuove strumentazioni finalizzate all'effettuazione di *screening* neonatali allargati per patologie metaboliche ereditarie.

Il ministro TURCO ribadisce l'impegno del Governo sulle tematiche richiamate dalla senatrice Bianconi.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MARINO fa presente che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di trasmissione del segnale audio con diffusione radiofonica e di attivazione del circuito interno e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per lo svolgimento della procedura informativa prevista nella seduta odierna.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro della salute sul grave episodio avvenuto all'Ospedale G. Iazzolino di Vibo Valentia

Il presidente MARINO, dopo aver ringraziato il Ministro della salute per la disponibilità a riferire su un evento di tale rilievo per il settore sanitario, le dà la parola.

Il ministro TURCO sottolinea anzitutto che sulle circostanze che hanno condotto al decesso di Eva Ruscio è stata svolta un'attività ispettiva da parte del proprio Dicastero e del Nucleo Antisofisticazione che ha evidenziato numerose criticità. Richiama al riguardo gli eventi intercorsi a partire dalla richiesta di assistenza al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Vibo Valentia effettuata il 3 dicembre 2007.

Illustra indi le determinazioni assunte dal Commissario straordinario della Azienda sanitaria locale competente, che ha disposto la sospensione cautelativa dell'attività chirurgica nell'Unità operativa di otorinolaringoiatra e la sospensione dei sanitari che hanno avuto un ruolo di primo piano nell'evento.

Si sofferma indi sugli elementi di criticità relativi sia all'unità operativa interessata (effettuazione di soli esami routinari di laboratorio, presenza di quattro medici, di cui tre a tempo determinato senza esperienza nell'esecuzione di tracheotomie, nonché assenza di protocolli per la gestione clinica ordinaria o in emergenza), sia al presidio ospedaliero nel suo complesso (inadeguatezza dei posti letto per lo svolgimento di attività cliniche integrate, ridotta attività chirurgica, nonché assenza di protocolli diagnostico-terapeutici e di una funzione di gestione del rischio clinico).

Quanto in particolare all'ispezione condotta dai NAS, dà conto delle numerose irregolarità riscontrate nelle Unità operative del Presidio, fra cui lo stato di degrado delle strutture, degli impianti elettrici, dei sistemi anti-incendio nonché altre gravi omissioni ed illeciti di natura penale.

A seguito del precedente, grave episodio che aveva provocato la morte di Federica Monteleone nel gennaio 2007, prosegue, il Ministero della salute ha formulato raccomandazioni specifiche (richiamando l'inedoneità della sala operatoria allo svolgimento di attività chirurgica continuativa, nonché l'esigenza di sostituire il ventilatore polmonare e di adeguare l'impianto elettrico) e generali (segnalando la necessità di definizione di linee-guida e protocolli, fra cui quello per la corretta identificazione del paziente e del lato chirurgico da operare, la possibilità di ricostruzione sequenziale del percorso clinico assistenziale del paziente, la previsione di un protocollo di allerta).

Dopo aver rilevato la mancata attuazione delle raccomandazioni rivolte, si sofferma sulla necessità, da un lato, di garantire la continuità as-

sistenziale nel bacino di utenza attualmente servito dall'ospedale di Vibo Valentia e, dall'altro, di procedere ad un rapido e radicale intervento di bonifica igienico-sanitaria.

Prosegue facendo presente di avere avviato un confronto con l'amministrazione regionale calabrese, per l'adozione di misure indispensabili allo scopo di assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nel territorio regionale, nell'ambito di un'indispensabile riorganizzazione del servizio sanitario, di cui costituisce il punto di partenza l'accordo di programma già sottoscritto con la Regione. Tale accordo rileva il Ministro, prevede, tra l'altro, la costruzione di quattro nuovi ospedali e, in coordinamento con il piano sanitario regionale di recente approvato, la razionalizzazione della rete di strutture che attualmente risente di un'eccessiva dispersione sul territorio e di un contesto infrastrutturale poco funzionale. Attualmente infatti, pur con un elevato impegno di risorse, non risultano garantiti livelli di efficienza adeguati. Dà indi comunicazione che nell'odierna seduta del Consiglio dei Ministri è stata decisa la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria per la Calabria allo scopo di garantire una gestione rapida e trasparente del processo di attuazione del menzionato accordo di programma. A tale proposito, rileva il ruolo di coordinamento e di ispezione riservato al Ministero della salute, finalizzato a garantire l'attuazione universale dei livelli essenziali di assistenza.

Si sofferma successivamente sull'impegno profuso in materia di rischio clinico, articolato in una serie di interventi tra cui rientrano l'attuazione di un osservatorio nazionale, la collaborazione con gli ordini professionali, la predisposizione di misure di carattere legislativo e la necessaria sottoscrizione di specifiche intese con le Regioni.

Ha successivamente luogo un breve dibattito sull'ordine dei lavori cui prendono parte il senatore CURSI (AN), la senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE) ed il presidente MARINO, in esito al quale si conviene di svolgere il dibattito conseguente alle comunicazioni rese dal Ministro in una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14,20.

134^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1903) *Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio.)

Riferisce alla Commissione il senatore IOVENE (*SDSE*), il quale, nel soffermarsi sulle norme del disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che investono i profili di competenza della Commissione igiene e sanità, segnala in primo luogo la delega di cui all'articolo 1, comma 3, per l'introduzione di una disciplina specifica sul pensionamento anticipato di alcune categorie di lavoratori. Queste ultime possono accedere al pensionamento con un requisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite minimo pari a 57 anni di età, il requisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relativa alla decorrenza del pensionamento. La delega stabilisce anche i limiti minimi dei periodi di svolgimento delle attività usuranti summenzionate. Le categorie in questione sono rappresentate da: lavoratori impegnati nelle mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 19 maggio 1999, lavoratori subordinati notturni, come definiti in base ai criteri del decreto legislativo n. 66 del 2003; lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena», conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Dà indi conto del comma 44, lettera *d*), volto a sostituire il testo dell'articolo 12-*bis* del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante disposizioni in materia di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale per i lavoratori affetti da patologie oncologiche. Nella nuova formulazione, prosegue il relatore, viene sostanzialmente confermata, al comma 1, la norma vigente, che prevede il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale per quei lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una apposita commissione medica. L'unica modifica consiste nella precisazione che la norma è diretta sia ai lavoratori del settore pubblico sia a quelli del settore privato.

Al medesimo articolo 12-*bis* il relatore fa presente che vengono, inoltre, aggiunti due ulteriori commi, con i quali si prevede la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale in determinate fattispecie. Il comma 2 concerne i casi di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché il caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto previsto dalla nuova tabella indicativa delle percentuali d'inabilità per le mi-

norazioni e malattie invalidanti di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992. Il comma 3 riguarda il caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di *handicap* secondo quanto previsto all'articolo 3 della legge 104 del 1992.

Tra le misure relative al settore agricolo, si sofferma sul comma 60, che pone un meccanismo volto ad incentivare il rispetto della normativa relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e l'innalzamento del livello di sicurezza. In particolare, è previsto che l'INAIL applichi a partire dal 1° gennaio 2008 una riduzione in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese, con almeno due anni di attività, che: siano in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e dalle normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi; abbiano adottato misure per l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione; non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di ammissione al beneficio, né siano state destinatarie di provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Il presidente MARINO dichiara indi aperta la discussione generale.

La senatrice BINETTI (*PD-Ulivo*) richiama l'attenzione sulle disposizioni in favore dei lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, nonché dirette a consentire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per i familiari dei lavoratori affetti da patologie oncologiche. In proposito, giudica importante l'esigenza che per tali finalità siano individuate idonee risorse finanziarie. Sottolinea infine l'importanza di introdurre una decisa semplificazione degli adempimenti richiesti per ottenere assistenza socio-sanitaria

Il presidente MARINO, dopo aver espresso una valutazione positiva delle disposizioni del provvedimento che riguardano direttamente gli aspetti di interesse della Commissione, coglie l'occasione per rilevare l'opportunità di riconoscere idonei benefici alle famiglie monoreddito con figli portatori di gravi disabilità.

La senatrice BIANCONI (*FI*) considera grave che il Governo sia ricorso alla questione di fiducia sul provvedimento in titolo nel corso dell'esame alla Camera dei deputati, impedendo così un aperto dibattito in Parlamento. A suo avviso, sarebbe auspicabile inoltre disporre in Commissione di tempi più ampi di quelli previsti ai fini di un approfondito esame.

In riferimento alla questione dei lavori usuranti, richiama l'attenzione sul bisogno di un adeguato riconoscimento di mansioni che meriterebbero di rientrare in tale definizione nel settore sanitario, quali quelle relative al pronto soccorso, alla rianimazione e alla chirurgia d'urgenza. Sofferman-

dosi sulle menzionate previsioni in materia di lavoro a tempo parziale, esprime condivisione circa le finalità del provvedimento, invitando tuttavia a tenere in seria considerazione l'aspetto della copertura finanziaria, rispetto al quale ritiene non esservi adeguate garanzie. In riferimento all'articolo 1, comma 60, nell'esprimere un giudizio positivo circa gli scopi della disposizione, lamenta un'eccessiva genericità della formulazione, la quale dovrebbe tra l'altro fornire specifica tutela per i consumatori dei prodotti agricoli in relazione all'uso di fitofarmaci.

Il senatore TOMASSINI (*FI*), dopo aver espresso condivisione rispetto alle considerazioni della senatrice Bianconi relative alle modalità dell'esame del disegno di legge in titolo, osserva che tra le attività del settore sanitario meritevoli di essere considerate usuranti rientra l'assistenza al parto, in ragione della propria specifica natura, nonché di una situazione di fatto che, caratterizzata dalla carenza delle piante organiche, risulta particolarmente penalizzante per gli operatori.

Dopo aver convenuto circa l'esigenza di una specifica attenzione alla tutela degli operatori del settore sanitario, il presidente MARINO dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1644

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) stigmatizza l'avvenuta presentazione, nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione industria del disegno di legge n. 1644, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale, da parte del relatore di un emendamento sostitutivo dell'articolo 2, volto a conferire all'Esecutivo una delega legislativa finalizzata al riordino del settore farmaceutico. Rileva che trattandosi di disposizioni di stretta competenza della Commissione igiene e sanità, risulterebbero lese le attribuzioni spettanti a quest'ultima.

Il presidente MARINO ricorda che la Commissione igiene e sanità si è già espressa sul richiamato disegno di legge, approvando un parere favorevole, condizionato, fra l'altro, alla soppressione dell'articolo 2. Peraltro, ribadisce la propria preferenza, del resto sostenuta anche da altri esponenti delle forze di maggioranza, ad un'ipotesi di stralcio di tali disposizioni, che confluirebbero in un autonomo disegno di legge da assegnare eventualmente alla Commissione igiene e sanità. Rileva al riguardo che un eventuale determinazione in tal senso non potrà che essere assunta dalla Commissione di merito.

Il senatore BOSONE (*Aut*) auspica che le norme recate all'articolo 2 del disegno di legge n. 1644 siano oggetto di stralcio, onde consentire alla Commissione igiene e sanità di potersi esprimere su una questione di pro-

pria competenza estremamente rilevante. Invita pertanto la Presidenza ad adottare le opportune iniziative in tal senso, considerando eventualmente anche la possibilità di investire il Presidente del Senato della questione al fine di consentire alla Commissione quanto meno di esprimersi sulla richiamata proposta emendativa.

La senatrice BIANCONI (*FI*) riconosce l'esigenza di assicurare un coinvolgimento della Commissione igiene e sanità nell'esame delle citate disposizioni e chiede al Presidente di verificare con la Presidenza della Commissione industria se vi siano tempi sufficientemente ampi per la presentazione di subemendamenti alla citata proposta del relatore presso la Commissione di merito.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) sollecita un intervento incisivo, onde evitare che su un ambito sì delicato per il settore sanitario, in ordine al quale da oltre un decennio si è tentato, invano, di operare ad un riordino complessivo, si proceda senza il necessario confronto nelle sedi di merito.

La senatrice BAIIO (*PD-Ulivo*), nel far presente che il citato emendamento è volto ad introdurre disposizioni precedentemente non recate nel disegno di legge n. 1644, in ordine al quale la Commissione igiene e sanità si era già espressa, invita la Presidenza a verificare, presso la Commissione di merito, se sia possibile la sospensione del termine per la presentazione di subemendamenti, richiamando l'opportunità che sul tema del riordino del settore farmaceutico si esprima la Commissione di merito. Invita altresì a valutare la possibilità di sollevare un conflitto di competenza, in presenza di disposizioni sì incisive ed innovative rispetto al testo approvato dalla Camera per il comparto.

La senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) giudica a sua volta preoccupante, anche in prospettiva, che disposizioni di tale rilievo per il settore sanitario non siano esaminate dalla Commissione competente, sulla base del riparto delle attribuzioni spettanti alle Commissioni parlamentari.

Il senatore CURSI (*AN*), dopo aver richiamato il proprio impegno presso la Commissione di merito, volto a promuovere lo stralcio dell'articolo 2, che peraltro potrebbe essere opportunamente esaminato dalla Commissione igiene e sanità congiuntamente all'Atto Senato n. 1817-*vicies*, relativo alla prescrizione di farmaci di fascia *c*), giudica imprescindibile un coinvolgimento della Commissione igiene e sanità nella definizione del riordino del settore delle farmacie.

Il presidente MARINO, pur riconoscendo che il richiamato emendamento presentato dal relatore presso la Commissione di merito investe direttamente ambiti di competenza spettanti alla Commissione igiene e sanità, ribadisce che la Commissione igiene e sanità ha già concluso l'esame in sede consultiva, del disegno di legge. In considerazione dell'orientamento

mento unanime riscontrato, dichiara tuttavia la propria disponibilità a porre all'ordine del giorno un affare di competenza, al fine di definire gli orientamenti della Commissione su tali aspetti, su cui potrà eventualmente riferire alla Commissione di merito.

Il senatore POLLEDRI (*LNP*) chiede che si proceda immediatamente all'avvio dell'affare di competenza.

Il presidente MARINO, anche in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Aula, ritiene preferibile rinviare un'eventuale calendarizzazione di un siffatto affare di competenza, impegnandosi sin d'ora ad investire della questione il Presidente del Senato, a prendere contatti con il Presidente della Commissione industria, nonché, eventualmente, ad intervenire presso la Commissione di merito al fine di esporre considerazioni emerse nella seduta odierna.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 11 dicembre 2007

129^a Seduta

Presidenza del Presidente

SODANO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Rosario Spatafora, sindaco di Morcone, accompagnato dal dottor Pasquale Narciso, sindaco di Campolattaro, il dottor Antonio Di Maria, sindaco di Santa Croce del Sannio, accompagnato dalla dottoressa Angela Zeroli, il dottor Pasqualino Cusano, sindaco di Sassinoro, il dottor Antonio Mosca, sindaco di Sepino, il dottor Rosario Lo Sito, sindaco di San Giuliano del Sannio, il dottor Gino Mascia Donnino, sindaco di Cercemaggiore, il dottor Nicola D'Ascanio, presidente della provincia di Campobasso, accompagnato dal dottor Giovanni Norante, assessore alla Protezione civile della provincia di Campobasso e dal dottor Carlo Lalli, dirigente per il settore ambiente della stessa provincia; la signora Alina Narciso, il signor Bruno Miccio, la signora Irene Savino e la signora Laura D'Amico, del Coordinamento dei Comitati civici campani e molisani, accompagnati dal signor Domenico Prozzo del Comitato civico per la difesa dell'ambiente e per la salute dei cittadini, il signor Filippo Sestito ed il signor Francesco Perri nonché del Movimento civico «No discarica» di Crotona.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione dei sindaci dei comuni di Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Sepino, San Giuliano del Sannio e Cercemaggiore, del Presidente della provincia di Campobasso, dei rappresentanti del Movimento civico «No discarica» di Crotone e del Coordinamento dei Comitati civici campani e molisani

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 luglio scorso.

Il presidente SODANO introduce l'audizione dei sindaci dei comuni di Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Sepino, San Giuliano del Sannio, Cercemaggiore e della presidente della provincia di Campobasso ricordando che essa, sollecitata dai senatori Di Bartolomeo e Massa, avrà ad oggetto la problematica riguardante l'individuazione di un sito di stoccaggio delle cosiddette ecoballe nel territorio del Sannio, compreso tra le province di Benevento e Campobasso. Fa presente, inoltre, che il Presidente della provincia di Benevento ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, dando comunque la sua disponibilità ad essere audito in tempi brevi.

Il dottor SPATAFORA rileva che le amministrazioni locali della valle del Tammaro sono state in passato sempre disponibili ad affrontare le problematiche concernenti l'individuazione dei siti di stoccaggio dei rifiuti; anche per tale motivo, il Commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, con un'ordinanza emanata qualche anno fa, escluse tale territorio dalle località nelle quali potevano essere individuati ulteriori siti.

Tuttavia, l'individuazione di un nuovo sito di stoccaggio per le cosiddette ecoballe rischia di aggravare la situazione in questa zona: in primo luogo, la cava presso la quale dovrebbe essere realizzato l'impianto è calcarea e quindi altamente permeabile, con ripercussioni in termini di percolazione dei rifiuti e conseguente inquinamento delle acque del fiume Tammaro. In secondo luogo, occorre sottolineare che la zona risulta particolarmente delicata non solo sotto il profilo ambientale, ma anche sotto quello idrogeologico e sismico, senza trascurare poi che l'area è classificata tra i siti di interesse comunitario.

Per tali ragioni, esprime un parere fortemente critico sulla individuazione del sito di stoccaggio, per la quale, peraltro, lamenta il mancato coinvolgimento della regione confinante, cioè il Molise.

Il dottor LO SITO, nell'associarsi alle valutazioni critiche espresse dal sindaco di Morcone, sottolinea che il territorio nel quale si dovrebbe realizzare il sito di stoccaggio si caratterizza per una elevato rischio sismico; inoltre, la realizzazione di tale impianto rischia di vanificare i pro-

getti di valorizzazione ambientale e culturale che le amministrazioni locali stanno predisponendo.

La dottoressa ZEROLI ricorda che l'impianto di stoccaggio delle cosiddette ecoballe non interessa soltanto la cava, ma anche un'area ad elevato pregio naturalistico, circondata da boschi.

Il dottor D'ASCANIO evidenzia che il procedimento di individuazione del sito di stoccaggio è illegittimo, in quanto il giudizio relativo all'impatto ambientale dimostrerebbe che tale area è inidonea ad ospitare questo genere di impianto. Peraltro, questi profili di illegittimità sono rafforzati da una recente sentenza del Consiglio di Stato, che ha escluso la presenza di quelle condizioni che giustificerebbero una deroga ai casi nei quali va richiesto il giudizio di compatibilità ambientale. Pertanto, poiché, a suo giudizio, sussistono forti ragioni di contrasto sia con i principi costituzionali sia con le disposizioni di legge, esprime una valutazione fortemente negativa sulla realizzazione sul sito di stoccaggio in località Colle Alto.

Il senatore DI BARTOLOMEO (*FI*), dopo aver ringraziato il Presidente per aver dato immediato seguito alla richiesta di audire i sindaci dei comuni del Sannio e i Presidenti delle province interessate, sottolinea la necessità di tutelare pienamente l'ambiente e l'economia di questa area da scelte irragionevoli e inaccettabili e osserva che la Commissione dovrebbe ascoltare quanto prima anche il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Il senatore LIBÈ (*UDC*) si associa alla richiesta di audire il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania e rileva che il problema della gestione dei rifiuti in questa regione dovrebbe essere finalmente affrontato dalle autorità competenti con coerenza, rigore ed efficacia. Fa quindi presente che anche la Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti dovrebbe interessarsi della vicenda della localizzazione nel Sannio di un sito di stoccaggio di ecoballe.

Il senatore MASSA (*PD-Ulivo*) osserva che non è possibile pensare che un territorio importante e di straordinaria qualità ambientale, destinato anche ad essere ricompreso nel parco del Matese, sia costretto ad ospitare un sito di stoccaggio di ecoballe che finirà sicuramente con l'acquistare il carattere di discarica permanente.

Il senatore VIESPOLI (*AN*) ringrazia il Presidente per la sensibilità dimostrata verso un problema che riveste indubbio rilievo e osserva che in sede di Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti potranno essere adeguatamente approfonditi alcuni profili della scellerata scelta di collocare nel Sannio un sito di stoccaggio di ecoballe.

Visto che si pensa di collocare tale sito al confine tra la Campania ed il Molise, dovrebbe quanto meno essere rigorosamente rispettata l'esigenza, sancita dalla legge, di uno stretto raccordo tra le regioni interessate, anche al fine di non creare conflitti tra aree limitrofe che condividono importanti prospettive di sviluppo, tanto più che il sito prescelto appare per più aspetti inidoneo ad ospitare le ecoballe.

Il senatore PIGLIONICA (*PD-Ulivo*) fa presente che occorrerebbe porre fine, non solo in Campania, alla furbizia di bassissima lega che porta a localizzare discariche e siti di stoccaggio al confine tra il proprio territorio e quello di un'altra regione, di un'altra provincia o di un altro comune, furbizia che dimostra solo l'incapacità di alcuni enti territoriali di farsi responsabilmente e seriamente carico dei problemi della collettività.

Si deve chiudere l'esperienza emergenziale della gestione commissariale per i rifiuti, protrattasi per ben quattordici anni, e ripristinare quanto prima la gestione e la responsabilità ordinarie vincendo anche la logica di autoconservazione che troppo spesso caratterizza le gestioni commissariali.

Il presidente SODANO rileva che occorre porre un punto fermo alla vicenda della gestione dei rifiuti in Campania facendosi responsabilmente carico della gravità del problema, pianificando finalmente in modo coerente e razionale le scelte e prendendo atto della circostanza per cui in vari casi la struttura del Commissariato, al di là delle persone e dei singoli commissari di volta in volta in carica, ha individuato siti non idonei o localizzazioni palesemente inopportune.

Dopo aver assicurato che la Commissione seguirà con grande attenzione l'evolversi della vicenda, ringrazia i sindaci dei comuni di Morcone, Santa Croce del Sannio, Sassinoro, Sepino, San Giuliano del Sannio, Ceremaggiore e Campolattaro e il presidente della Provincia di Campobasso per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti del Coordinamento dei Comitati civici campani e molisani.

Il signor MICCIO consegna una documentazione e rileva che la scelta della cava di Colle Alto non appare assolutamente conforme ai criteri per la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani stabiliti nel piano per i rifiuti del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania e risulta anche violare la normativa comunitaria sulla tutela delle acque; in effetti, la localizzazione della cava e le sue caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche la rendono incompatibile con l'utilizzazione come sito di stoccaggio di ecoballe.

Il senatore PIGLIONICA (*PD-Ulivo*) ricorda che il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti in Campania non ha ancora adottato il piano

di sua competenza e che il documento cui ha fatto riferimento il signor Miccio è semplicemente una bozza di piano.

Il presidente SODANO osserva che rischia di non risultare vincente un'impostazione della critica alla scelta della cava di Colle Alto incentrata sulla difformità rispetto ai criteri stabiliti in sede comunitaria, dato che rilievo analogo varrebbe per qualsiasi localizzazione in Campania, mentre più forte e valida appare l'evidenziazione delle contraddizioni esistenti tra tale scelta e i criteri enunciati nella bozza di piano predisposta dal commissariato per l'emergenza rifiuti in Campania.

Il senatore MASSA (*PD-Ulivo*) fa presente che le considerazioni svolte oggi dai sindaci hanno ampiamente evidenziato l'irragionevolezza della scelta della cava di Colle Alto come sito di stoccaggio di ecoballe.

La signora NARCISO rileva che i criteri contenuti nella bozza conosciuta del piano per i rifiuti del Commissario delegato ben possono essere assunti come parametri per valutare la localizzazione dei siti di stoccaggio di ecoballe.

La signora SAVINO osserva che non è possibile ignorare che il sito di Colle Alto è attraversato dalle acque che alimentano il fiume Tammaro e che sussistono irrinunciabili esigenze di tutela delle falde.

Il presidente SODANO ringrazia i rappresentanti dei Comitati civici campani e molisani per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Introduce quindi l'audizione dei rappresentanti del Movimento civico «No discarica» di Crotona.

Il signor SESTITO ricorda che nel gennaio del 2007 una ditta privata ha presentato al Commissario per l'emergenza rifiuti in Calabria una richiesta di ampliamento per oltre due milioni di metri cubi di una discarica già esistente a Crotona e fa presente che la provincia di Crotona versa in una situazione disastrosa dal punto di vista ambientale anche a causa della presenza di una grande discarica, che attende da oltre dieci anni di essere bonificata, nonché di un'area industriale nella quale si trovano ingenti quantità di rifiuti pericolosi.

Sottolinea quindi la necessità di rispettare il piano di autosufficienza provinciale del ciclo dei rifiuti e di chiudere l'esperienza della gestione commissariale, che ha dato in questi anni risultati sicuramente non positivi.

Il presidente SODANO assicura che la Commissione seguirà con grande attenzione l'evoluzione della situazione ambientale della città di Crotona e osserva che in Parlamento è largamente diffusa la convinzione

che occorra chiudere la fase dei commissariamenti per la gestione del ciclo dei rifiuti.

Ringrazia i soggetti auditi per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 11 dicembre 2007

Presidenza del Presidente
Mario LANDOLFI

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata anche per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori della Commissione

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, informa che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha convenuto di tenere nella giornata di oggi il seguito dell'esame di una risoluzione relativa al «Caso RAI-Mediaset».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (*PD-U*) ricorda che nei mesi scorsi la Commissione ha approvato all'unanimità due risoluzioni, aventi valore di atto di indirizzo, relative l'una alla moratoria internazionale della pena di morte, e l'altra alle tematiche della sicurezza e degli infortuni sul lavoro. Per entrambi i temi, le risoluzioni sollecitavano la RAI ad una programmazione che illustrasse approfonditamente le relative problematiche e desse conto dei relativi adempimenti, nonché, in riferimento alla moratoria della pena capitale, delle fasi della relativa discussione nella sede dell'ONU. A quest'ultimo riguardo, i lavori dell'assemblea delle Nazioni Unite potrebbero condurre ad una definitiva approvazione della moratoria entro il 19 dicembre prossimo, ma tale circostanza sembra essere sinora

sfuggita alla programmazione della società concessionaria del servizio pubblico.

Quanto all'altra risoluzione, essa diviene di drammatica attualità in relazione al tragico incidente sul lavoro verificatosi a Torino nell'acciaiera del gruppo Thyssen-Krupp: è necessario al riguardo che la RAI non soltanto segua gli eventi legati all'attualità, ma imposti una campagna di informazione di carattere generale sul tema della sicurezza sul lavoro, eventualmente anche in collaborazione con le principali emittenti private. Auspica quindi che la Commissione, anche per il tramite del suo Ufficio di Presidenza, solleciti la RAI al riguardo, suggerendo temi ed eventualmente anche forme di raccordo con tali emittenti.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*), dopo essersi associato alle considerazioni del collega Giulietti, informa che con provvedimento assunto il 21 novembre 2007 l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha accertato una violazione della parità di trattamento tra le forze politiche, che ha determinato ad una condizione di svantaggio del suo Gruppo e più in generale dei soggetti che si richiamano al Partito Radicale, nel periodo compreso tra il 1° agosto ed il 31 ottobre di quest'anno. L'Autorità ha, al riguardo, richiamato i tre telegiornali della RAI: la Commissione dovrebbe essere interessata a tale circostanza.

Il deputato Giorgio MERLO (*PD-U*) ritiene che la programmazione della RAI abbia complessivamente dato prova – ad eccezione dell'informazione assicurata dal TG3 – di una colpevole indifferenza in ordine alla tragedia consumatasi a Torino, giustificata con il pretesto della immutabilità dei suoi palinsesti, e conseguentemente della quota di «programmispazzatura» che essi contengono. Si aspettava di più dal servizio pubblico radiotelevisivo: in particolare, si aspettava un'opera divulgativa più decisamente improntata alla prevenzione degli infortuni.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, condivide con tutta la convinzione possibile le considerazioni riferite all'incidente avvenuto nell'acciaiera di Torino: rappresenterà oggi stesso ai vertici della RAI la stringente necessità che la programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico non si limiti a seguire i funerali delle vittime dell'incidente, ma sviluppi un progetto di programmazione che approfondisca i temi della sicurezza e della legalità del lavoro. Si assiste nel Paese ad uno stillicidio di infortuni mortali; a quello di Torino ne hanno fatto seguito altri, nelle stesse ore, ad Avellino, a Cassino, a Roma; sarebbe compito del servizio pubblico superare la rappresentazione dei profili emotivi legati a queste tragedie, per pervenire ad un giornalismo di inchiesta serio e motivato, che faccia comprendere agli spettatori cosa sia il lavoro nero, dove vada il mercato del lavoro, cosa sia la prevenzione degli infortuni ed a quali categorie debbano essere imputate le relative responsabilità. Sarebbe necessaria un'informazione autorevole, che considerasse in una logica plu-

ralista tutte le voci dei soggetti coinvolti, nonché i vari interessi che entrano in gioco.

Quanto alla questione sollevata dal collega Beltrandi, si riserva di segnalare ai vertici della RAI, come parimenti segnalerà il problema relativo all'attuazione della risoluzione sulla moratoria internazionale della pena di morte.

La senatrice Franca RAME (*Misto*) rappresenta alla Commissione il mero dato numerico relativo agli infortuni sul lavoro: dal 2001 sino alla data di oggi le «morti bianche» sono state 8.724. Sollecita inoltre l'attenzione della Commissione sulla questione dell'uso dell'uranio impoverito da parte delle Forze armate: è necessario che il problema non sia seppellito assieme alle vittime, è necessario trovare la strada per ottenere spazi televisivi dedicati alla vicenda.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, si riserva di sottoporre anche questa questione all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Seguito dell'esame di una risoluzione relativa al «caso RAI-Mediaset» (rel. MORRI)
(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame in titolo, iniziato nella seduta di mercoledì 5 dicembre 2007.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, del 5 dicembre scorso, fu accolta la proposta del relatore di procedere ad una riformulazione del testo. In conseguenza di ciò, il collega Morri ha presentato oggi tale riformulazione (*vedi allegato*), la quale assorbirà il testo precedente, assieme alle deliberazioni assunte dalla Commissione circa le proposte di modifica votate nella scorsa seduta.

(La Commissione conviene)

Informa altresì che la votazione finale della riformulazione avrà luogo in altra seduta, come parimenti convenuto nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il deputato Fabrizio MORRI (*PD-U*), *relatore*, illustra il nuovo testo e rappresenta l'auspicio che per il tramite della riformulazione si pervenga ad un consenso unanime sulla proposta: egli non ha lesinato sforzi per pervenire ad un risultato misurato nelle prese di posizione, che tuttavia consenta alla Commissione di intervenire su una vicenda di grande rilievo.

Il senatore Massimo BALDINI (*FI*) rileva che la RAI ha nel frattempo adottato, benché in sede e con intenti meramente cautelari, un prov-

vedimento di sospensione nei confronti di uno dei dirigenti coinvolti nella vicenda. Ciò rende di tutta evidenza l'interesse della Commissione ad essere informata, prima di deliberare, sullo stato dell'indagine avviata dalla RAI, e propone che siano al riguardo ascoltati il Direttore generale dell'azienda e la Commissione etica appositamente istituita.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*) manifesta apprezzamento per il buon lavoro svolto dal relatore, che sottolinea ed evidenzia l'allarme suscitato dalla vicenda, attenuando e smussando nel contempo i possibili profili critici. Particolarmente pregevole risulta la circostanza che il testo disponga l'acquisizione dei dati relativi al monitoraggio della programmazione nel periodo cui si riferiscono le intercettazioni telefoniche, allo scopo di verificare nei fatti se ai contatti tra dirigenti della RAI e di Mediaset abbia fatto riscontro un effettivo peggioramento della qualità della programmazione del servizio radiotelevisivo pubblico.

Il deputato Giorgio LAINATI (*FI*) conviene sull'opportunità di acquisire ulteriori dati di conoscenza prima della deliberazione relativa al nuovo testo, e rappresenta l'opportunità che il termine per proporre proposte emendative sia fissato successivamente.

Il deputato Mario LANDOLFI, *presidente*, ritiene che anche tale termine potrà essere stabilito dall'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si riunirà al termine della seduta odierna. In quella sede saranno anche esaminate le richieste di audizione oggi formulate, in relazione alle quali preannuncia la necessità che quantomeno l'eventuale audizione del Comitato etico abbia luogo in una sede informale. Rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame in titolo.

La seduta termina alle ore 15,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 15,40 alle ore 16.

ALLEGATO

**RISOLUZIONE RELATIVA AL «CASO RAI-MEDIASET»
TESTO PROPOSTO DAL RELATORE**

MORRI, TRANFAGLIA, LION, SATTA, BRUTTI, BELTRANDI, MIGLIORE

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza del servizio radiotelevisivo.

Premesso:

che quanto pubblicato dai giornali delle scorse settimane in ordine alle relazioni tra dirigenti Rai e Mediaset ha suscitato preoccupazione e allarme nella pubblica opinione e tra i lavoratori della stessa Rai.

Considerato:

che il servizio pubblico radiotelevisivo deve la propria credibilità e autorevolezza all'assenza di qualsivoglia sospetto sull'autonomia culturale e produttiva del suo management da condizionamenti che provengano dal potere politico o dalla concorrenza.

Apprezza:

che i vertici Rai, abbiano prontamente avviato tutte le iniziative di tutela dell'Azienda e dei suoi dipendenti, al fine di verificare se vi sono state responsabilità singole di dirigenti e conduttori, nonché comportamenti lesivi della lealtà aziendale e della deontologia professionale.

Prende atto:

della decisione di aprire un'istruttoria sulla vicenda da parte dell'Autorità per le garanzie delle comunicazioni ed auspica che tutte le istituzioni a ciò preposte intraprendano iniziative per quanto di loro competenza.

Sottolinea:

come la necessità di fugare ogni ombra sul Servizio Pubblico Radiotelevisivo comporti il più rapido accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità da parte dell'Azienda stessa e delle autorità di vigilanza.

Si riserva:

nell'ambito delle competenze che la legge affida alla commissione, tutte quelle iniziative utili a tutelare il prestigio e l'autonomia della Rai nonché la missione di servizio pubblico assegnata alla stessa.

Impegna la Rai:

ad acquisire e rendere pubblici i dati del monitoraggio politico, tematico, sociale e religioso della programmazione televisiva, relativamente al periodo 2004-2005, al fine di comprendere se ed in che misura vi sia stato un condizionamento esterno sulla produzione editoriale della Rai.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa
o similare**

Martedì 11 dicembre 2007

Presidenza del Presidente
Francesco FORGIONE

La seduta inizia alle ore 13,45.

Francesco FORGIONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito)

Comunicazioni del Presidente

Francesco FORGIONE, *presidente*, comunica che mercoledì 12 dicembre alle ore 11, presso la sala del refettorio di Palazzo san Macuto, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione del sito internet dello Sportello Scuola e Università della Commissione, così come convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dello scorso 4 dicembre.

Audizione del Comandante del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata (SCICO) della Guardia di Finanza, Col. Ignazio Gibilaro

Francesco FORGIONE, *presidente*, introduce l'audizione del Colonnello Ignazio Gibilaro, il quale svolge una relazione sulla materia della ndrangheta.

Intervengono i deputati Giuseppe LUMIA (PD-U), Maria Rosa VILLECCO CALIPARI (PD-U), Tommaso PELLEGRINO (VERDI), Francesco FORGIONE, *presidente*, Angela NAPOLI (AN), Mario TASSONE (UDC), Giacomo MANCINI (RosanelPugno) e Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD-U) per formulare osservazioni e porre domande, alle quali risponde il Colonnello Ignazio Gibilaro.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Francesco FORGIONE, *presidente*, ringrazia il Colonnello Ignazio Gibilaro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Martedì 11 dicembre 2007

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
PASETTO

Intervengono il dottor Antonio Tamborrino, Presidente del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti accompagnato dal dottor Davide Rossetti Direttore Area Comunicazione, e dal dottor Pasquale Saggese dell'Ufficio Studi.

La seduta inizia alle ore 20,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che è stata acquisita la previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei Deputati in merito alla proroga del termine di sei mesi dell'indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria, attualmente fissato al 31 dicembre 2007.

Propone pertanto di deliberare la proroga del termine al 30 giugno 2008.

Conviene la Commissione.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASETTO avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha

già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle modalità di gestione e utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria: audizione del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per aver accolto l'invito rivolto dalla Commissione segnalando come molti degli obiettivi dell'indagine conoscitiva siano chiaramente rivolti ad agevolare il lavoro dei professionisti e specificamente dei dottori commercialisti i quali, attraverso proposte e suggerimenti, potranno apportare oggi il loro contributo. Dà quindi la parola al dottor TAMBORRINO che svolge un intervento introduttivo e deposita agli atti della Commissione una documentazione di maggiore dettaglio.

Prendono quindi la parola per svolgere osservazioni e formulare quesiti il PRESIDENTE, il deputato CONTE e i senatori BONADONNA, COSTA e PEGORER ai quali replica il dottor TAMBORRINO.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare chiusa l'audizione, ringrazia gli auditi per i preziosi elementi di informazione forniti.

La seduta termina alle ore 21,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE**

Martedì 11 dicembre 2007

16ª Seduta

Presidenza del Presidente
FUDA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il sottosegretario di Stato per l'interno Pajno, accompagnato dall'avvocato Danilo Del Gaizo, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., dal professor Damiano Nocilla, Capo del Dipartimento per le riforme istituzionali, dal consigliere Luigi Carbone, Vice Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal dottor Ciro Silvestri, Vice Prefetto aggiunto presso il Gabinetto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e dalla dottoressa Silvia Paparo, Vice Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A., il dottor Giovan Battista Aiuto, presidente della Confederazione produttori agricoli, accompagnato dal dottor Francesco Verrascina, Vice presidente vicario, il dottor Giordano Pascucci, Presidente della Confederazione italiana agricoltori della Toscana e responsabile sussidiarietà e semplificazione amministrativa, accompagnato dal dott. Carmine Masoni, responsabile dell'ufficio legislativo della Confederazione italiana agricoltori.

La seduta inizia alle ore 10,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente FUDA avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire tale speciale forma di pubblicità per la procedura informativa all'ordine del giorno dell'odierna seduta ed informa che, ove la Commissione convenga, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. La pubblicità dei lavori della seduta sarà inoltre assicurata dalla pubblicazione del resoconto stenografico.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione della legislazione, con particolare riferimento allo stato di attuazione del procedimento per l'abrogazione generalizzata di norme di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246: audizione del sottosegretario di Stato per l'interno Pajno, del Presidente della Confederazione produttori agricoli (COPAGRI) e del Presidente della Confederazione italiana agricoltori (CIA)

Dopo che il presidente FUDA lo ha ringraziato per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione, il sottosegretario PAJNO svolge un'ampia relazione sullo stato di attuazione del procedimento di abrogazione generalizzata di norme, cosiddetto «taglia-leggi», introdotto dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005.

Prendono quindi la parola per svolgere osservazioni e porre quesiti gli onorevoli GIUDICE, COSTA e MELLANO, nonché il senatore SCARPETTI, ai quali replica il sottosegretario PAJNO.

Il presidente FUDA dichiara conclusa l'audizione e ringrazia il sottosegretario per la sua disponibilità.

Si procede quindi all'audizione dei rappresentanti della Confederazione italiana agricoltori e della Confederazione produttori agricoli.

Dopo un breve indirizzo di saluto del presidente FUDA, prendono rispettivamente la parola il dottor PASCUCCI (che sostituisce il presidente della CIA impossibilitato ad intervenire) e il dottor AIUTO, che si soffermano su taluni aspetti normativi che necessitano di interventi di semplificazione al fine di favorire la competitività degli operatori dell'agricoltura.

Replicano, infine, alle domande formulate dall'onorevole MELLANO e dal PRESIDENTE, il dottor MASONI e il dottor PASCUCCI.

Il presidente FUDA ringrazia gli intervenuti e dichiara concluse le odierne audizioni.

La seduta termina alle ore 11,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Martedì 11 dicembre 2007

65ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

*Interviene il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA),
dottoressa Antonella Cinque.*

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Rego-
lamento interno, i collaboratori, dottor Alessandro Ridolfi, signora Maria
Cosola e il Luogotenente Gaetano Caggiano.*

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Informa altresì che la Commissione ha disposto ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Regolamento l'attivazione dell'impianto audiovisivo del circuito interno.

Seguito dell'inchiesta sulla verifica e lo sviluppo del settore farmaceutico in Italia e sul ruolo dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA): audizione del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, dottoressa Antonella Cinque

Riprende l'inchiesta in titolo, sospesa nella seduta del 25 settembre 2007.

Il presidente TOMASSINI introduce l'audizione odierna.

La dottoressa CINQUE illustra il ruolo ed il funzionamento degli organi dell'AIFA, rappresentati dal Collegio dei revisori, dal Direttore generale e dal Consiglio di amministrazione che, guidato dal Presidente, eser-

cita compiti di indirizzo strategico. Svolge quindi alcune valutazioni sugli accordi di programma siglati per coinvolgere le imprese del settore farmaceutico nello sviluppo della ricerca.

Il senatore GRAMAZIO chiede chiarimenti in merito ai rapporti tra gli organi dell'AIFA e alle procedure di accesso delle aziende.

Il senatore CAFORIO sollecita il soggetto audito a fornire maggiori ragguagli sulla promozione dei farmaci equivalenti, sulla pubblicazione del bilancio consuntivo e sul ruolo dei consulenti esterni.

Il senatore CURSI ritiene utile comprendere il rapporto tra l'AIFA e le Regioni, nonché i risultati degli accordi di programma.

Il senatore PIANETTA invita il soggetto audito a fornire ulteriori elementi informativi sul grado di partecipazione delle aziende agli accordi di programma.

Il presidente TOMASSINI pone alcuni quesiti in merito alla farmacovigilanza sui farmaci equivalenti, sul rapporto tra l'AIFA ed il Ministero della salute e sulle disposizioni adottate per evitare situazioni che configurano conflitto di interessi tra consulenti e le aziende.

La dottoressa CINQUE, dopo aver espresso un giudizio favorevole sulla proposta di aumentare la dotazione dell'AIFA, fornisce ulteriori dati sulle procedure di accesso delle aziende, sulla promozione dei farmaci equivalenti e dei farmaci innovativi e sui sistemi adottati per evitare posizioni di conflitto di interesse.

Il presidente TOMASSINI, dopo aver ringraziato il soggetto audito, dichiara chiusa l'audizione e rinvia il seguito dell'inchiesta in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Martedì 11 dicembre 2007

124^a Seduta

Presidenza del Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 16.

(1908) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*PD-Ulivo*), in qualità di relatore, segnala, in ordine al provvedimento in titolo, e per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare, recando lo stesso un mero differimento privo di effetti finanziari. Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

La Sottocommissione approva.

(1793) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

Il sottosegretario CASULA conferma che qualora dall'applicazione del provvedimento risultassero oneri ulteriori rispetto alla legislazione vigente si provvederà alla relativa copertura con apposito provvedimento legislativo.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta nel presupposto già indicato in sede di esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, nel senso di chiarire che agli eventuali ulteriori oneri connessi all'attuazione del provvedimento si farà fronte con appositi provvedimenti di legge.

La Sottocommissione approva quindi la proposta di parere del Presidente.

(1511) SODANO ed altri. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche

(852) SAIA e BUTTI. – Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati

(Parere alla 13^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore ALBONETTI (*RC-SE*) illustra il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che il capoverso 3-*bis* dell'articolo 1 prevede che l'attività di vigilanza e repressione dei fenomeni di violazione della normativa in questione sia svolta anche dall'Alto commissario per la lotta alla contraffazione, già previsto dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 80 del 2005. Al riguardo, occorre acquisire elementi in ordine alla possibilità che a tali controlli possa procedersi con le risorse già previste a legislazione vigente. Fa presente infine che, in ordine agli emendamenti, non si hanno osservazioni da formulare.

Ad integrazione, rileva che è stata avanzata la richiesta di trasferimento del provvedimento in sede deliberante. Al riguardo, segnala che, secondo quanto segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato, risulta necessario l'inserimento nel testo in esame di apposita clausola di invarianza finanziaria, specificando altresì che l'attività di vigilanza e repressione svolta dall'alto Commissario deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario CASULA conferma il parere di nulla osta sul provvedimento, condizionato all'inserimento di un'apposita clausola di salvaguardia indicata dalla Ragioneria generale dello Stato, volta a chiarire che l'attività posta in capo all'alto Commissario deve essere svolta con

le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Non vi sono osservazioni dell'Esecutivo in ordine alle proposte emendative.

Il presidente MORANDO propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo unificato in titolo ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di un nuovo articolo del seguente tenore: «Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'attività di vigilanza a repressione svolta dall'alto Commissario, ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento, deve essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Esprime, altresì, parere non ostativo sugli emendamenti.».

La Sottocommissione approva.

(1047) SALVI ed altri. – Riforma del processo del lavoro

(Parere alle Commissioni riunite 2^a ed 11^a su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta la relazione tecnica)

La relatrice RUBINATO (*Aut*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, l'articolo 4, comma 3, di cui occorre valutare gli effetti finanziari, laddove si prevede la irripetibilità delle somme da parte del datore di lavoro, anche nel caso di riforma del provvedimento di reintegrazione, in relazione al caso di datore di lavoro costituito da un'amministrazione pubblica. Rileva poi che appaiono determinare maggiori oneri le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9, nonché l'articolo 14, ultimo comma. Occorre valutare l'articolo 10, comma 8, nonché l'articolo 11, in relazione alla definizione in sede di contrattazione collettiva rispettivamente dei criteri per la liquidazione dei compensi ai membri dei collegi arbitrali, e delle modalità di finanziamento del previsto fondo, occorrendo valutare la specificazione del vincolo del rispetto dei tetti previsti in materia di contrattazione collettiva per il pubblico impiego. Appare determinare oneri l'articolo 12, capoverso articolo 443-*bis*, mentre segnala la disposizione di cui all'articolo 21, (richiamato anche dall'articolo 13, capoverso articolo 410, comma 3), in relazione alla tenuta di un albo per il quale non risultano indicate le relative risorse finanziaria, ed è inoltre prevista attività obbligatoria di formazione per funzionari delle direzioni provinciali e regionali (articolo 21, comma 2). Segnala infine il comma 8, del citato articolo 21, che occorre valutare, atteso che si prevede la corresponsione di un'indennità seppur definita con successivi decreti del Ministero della giustizia.

In ordine agli emendamenti, segnala la proposta 7.14, in relazione alla modulistica ivi prevista, di cui occorre valutare se possa procedersi

con le risorse già previste a legislazione vigente, nonché la proposta 12.5, in relazione al capoverso articolo 12, per la quale occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, e i capoversi articolo 12-*quater* e articolo 12-*decies*, di cui occorre valutare il previsto trasferimento di funzioni all'INPS. Occorre valutare la proposta 12.6, in ordine alla previsione dell'albo, secondo quanto già osservato in relazione al testo, nonché le proposte 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4 in relazione all'obbligo di partecipazione del datore di lavoro, con riferimento alle amministrazioni che siano parte datoriale. Appaiono determinare effetti finanziari negativi, secondo quanto già osservato in relazione al testo (articolo 10, comma 9 e 14, ultimo comma), le proposte 14.1, 14.2 e 14.3, nonché 16.1 e 16.3 (entrambi limitatamente all'ultimo comma). Occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 18.0.2, con riferimento alla parte finale della proposta (ultimi quattro periodi) ed in particolare alla possibilità di istituire, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di categoria, un fondo per il rimborso delle spese sostenute dai lavoratori per le procedure di conciliazione, rinviandosi alle osservazioni sul testo in ordine al rispetto dei tetti di spesa previsti per la contrattazione collettiva.

Fa presente infine la necessità di valutare le proposte 21.100/10, in relazione all'applicazione dell'indice di variazione dei prezzi al consumo sulle somme riconosciute dal giudice del lavoro, nonché l'emendamento 21.100 in relazione al capoverso articolo 21-*decies*, in ordine al medesimo profilo della citata proposta subemendativa.

Il sottosegretario CASULA rappresenta la necessità che il provvedimento sia corredato della prescritta relazione tecnica che dia conto dei relativi oneri.

In merito all'articolo 4, comma 3, fa presente poi l'onerosità per la finanza pubblica della disposizione che prevede l'irripetibilità delle somme dovute dal datore di lavoro per il ritardo nella reintegrazione del lavoratore, anche nel caso di riforma del provvedimento con cui è stata ordinata la reintegrazione, pur considerando la possibilità dell'amministrazione interessata di agire in rivalsa nei confronti del proprio funzionario che, con dolo o colpa grave, abbia ritardato l'esecuzione del provvedimento di reintegrazione, avendosi in questo caso un recupero che comunque sarebbe differito nel tempo. Per quanto riguarda gli articoli 10, comma 8, e 11, relativi al pubblico impiego, osserva la necessità di procedere all'integrazione della disposizione prevedendo, come segnalato dalla Commissione, che l'applicazione della norma avviene nei limiti delle risorse per la contrattazione collettiva. In merito agli articoli 10, comma 9, e 14, comma 1, ultimo capoverso, sottolinea che le suddette disposizioni sono suscettibili di comportare maggiori oneri ed esprime, pertanto, parere contrario. Esprime poi parere contrario sull'articolo 12, capoverso articolo 443-*bis* del codice di procedura civile, in quanto la disposizione reca oneri non quantificati e privi di copertura per le amministrazioni pubbliche. Esprime altresì parere contrario sull'articolo 17, in quanto il trasferimento

della competenza alla Corte d'appello delle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale è suscettibile di comportare oneri.

In relazione all'articolo 21, sottolinea che la disposizione è suscettibile di recare oneri per il personale e di funzionamento, non quantificati né coperti. Inoltre, fa presente l'onerosità per la finanza pubblica della prevista attività obbligatoria di formazione per i funzionari delle direzioni provinciali e regionali, pertanto esprime parere contrario. Fa presente, infine, che l'articolo 21, comma 8, non appare suscettibile di recare oneri per la finanza pubblica.

Il presidente MORANDO, preso atto delle osservazioni del Governo ed in particolare del rilievo preliminare circa l'opportunità che sia predisposta la relazione tecnica al provvedimento in esame, propone di richiedere formalmente la presentazione di tale relazione tecnica sul testo del provvedimento, rinviando così il seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire i necessari elementi di chiarimento.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 dicembre 2007

25^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELLEGATTA

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per l'atto deferito:

alla 13^a Commissione:

Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168-bis): osservazioni favorevoli.

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 11 dicembre 2007

12^a Seduta

Presidenza del Presidente
PECORARO SCANIO

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni riunite 7^a e 8^a:

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (n. 196):
parere favorevole con rilievi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
Sottocommissione permanente per l'accesso

Martedì 11 dicembre 2007

Presidenza del Presidente
Antonio SATTA

Intervengono il dottor Giovanni MORELLO, Capo Servizio di RAI Parlamento, e la dottoressa Camilla PACCAGNINI, Capo Redattore di RAI Parlamento.

La seduta inizia alle ore 14,40.

Esame di domande d'Accesso, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento per l'Accesso radiotelevisivo

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, propone che la Sottocommissione accolga le domande corrispondenti ai numeri di cui appresso, ricordando che esse erano già state portate a conoscenza dei componenti la Sottocommissione con la sua nota del 27 novembre scorso:

Protocollo	Richiedente	Titolo e Tipologia
6168	Associazione con i Fatebenefratelli per i malati lontani	L'Afmal e i Fatebenefratelli. TELEVISIVA
6188	Istituto Luigi Sturzo	La cultura in rete. TELEVISIVA
6194	Istituto europeo per le politiche culturali e ambientali	L'arte e la politica. TELEVISIVA
6195	Società Italiana Maxillo Odontostomatologica	I Pz appartenenti ai ceti deboli e particolarmente vulnerabili: l'ospedale a domicilio. TELEVISIVA
6197	Centro relazioni e scambi culturali con l'estero «Europa 2»	Necropolis. TELEVISIVA
6209	Fondazione Circolo Rosselli	L'attualità del socialismo liberale nel 70° anniversario dell'assassinio dei fratelli Rosselli. RADIOFONICA

6230	Comitato per la Cinematografia dei Ragazzi	Immaginazione: il cinema come superamento delle barriere sensoriali. RADIOFONICA
6234	Alcase Italia	Proiezione di un video dvd, disponibile a richiesta per una valutazione preliminare, sull'associazione e le sue attività. Breve intervista al responsabile delle comunicazioni, dr. Gianluca Gavatora. TELEVISIVA
6236	Centro studi e ricerche Francesco Gris	Raffaele Carrieri, il mare e la letteratura delle radici e del Mediterraneo. TELEVISIVA
6237	Associazione «La Bella cumpagnie – Cultura etnica popolare garganica	Laboratori di musica e danza tradizionale. TELEVISIVA
6243	Comitato storico culturale Amintore Fanfani 1908 - 2008	Una Pieve in poesia. TELEVISIVA
6244	Associazione Andromeda Regione Veneto Onlus	Dieci minuti di... TELEVISIVA
6245	Federazione Nazionale Associazioni Scuole di Danza	Leggere per ballare: Arturo Toscanini. TELEVISIVA
6250	Moto Club Veteran «San Martino»	Le ali della libertà. TELEVISIVA

Fa altresì presente che sono successivamente pervenute alla Sottocommissione le ulteriori domande di cui appresso:

6239	Istituto di ricerca per l'arte e la letteratura	La Magna Grecia nella poesia italiana: da Corrado Alvaro a Gabriele d'Annunzio. TELEVISIVA
6247	Federazione Nazionale Sanitari pensionati e vedove	Federspev: un angelo custode per i sanitari e superstiti in pensione. TELEVISIVA
6252	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	Il turismo odontoiatrico. TELEVISIVA
6253	Associazione Nazionale Dentisti Italiani	I dentisti ed il volontariato. RADIOFONICA
6254	Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo	Adotta un villaggio: progetti a lungo termine per i pvs. TELEVISIVA
6256	Ente patrimoniale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni	Matrimonio eterno. TELEVISIVA
6259	Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo - Gruppo Senato	Salari bassi, stipendi bassi, precariato: non si può continuare così. TELEVISIVA
6260	Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo - Gruppo Senato	Salari bassi, stipendi bassi, precariato: non si può continuare così. RADIOFONICA
6261	Intercultura	Incontri che cambiano il mondo. TELEVISIVA
6262	Fondazione Ugo Spirito	Gedda e i comitati civici nei filmati degli anni 1948 - 1959. TELEVISIVA
6263	Fondazione Pinacoteca del Lingotto Giovanni e Marella Agnelli	Scoprire il design. La collezione von Vegesack. TELEVISIVA
6264	Fondazione Pinacoteca del Lingotto Giovanni e Marella Agnelli	Scoprire il design. La collezione von Vegesack. RADIOFONICA

Il deputato Giorgio LAINATI (FI) nota che tra le domande da ultimo pervenute, oggetto del secondo elenco, due risultano presentate da un

Gruppo parlamentare. Se per un verso esse non possono considerarsi inammissibili ai sensi di legge, essendo previste dalla legge, per altro verso si deve rilevare che i programmi dell'Accesso hanno assunto un ruolo differente rispetto a quello che verosimilmente attribuiva loro la legge istitutiva, e ciò pone alcuni profili di opportunità.

Il deputato Antonio SATTA (*Pop-Udeur*), *presidente*, fa presente che il primo comma dell'articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103, menziona in primo luogo, tra i soggetti che hanno diritto alla programmazione dell'Accesso, proprio i gruppi parlamentari, la cui posizione in termini formali è dunque estremamente chiara. Per altro verso, le preoccupazioni sollevate dal collega Lainati non sono infondate, ad oltre trent'anni dall'approvazione della legge n. 103/1975. Sarebbe opportuno che la questione venisse esaminata con attenzione.

Dopo che la senatrice Franca RAME (*MISTO*) ha chiesto di conoscere se richieste di fruizioni di domande di Accesso siano state avanzate da altri gruppi parlamentari, il deputato Antonio SATTA, *presidente*, informa che sussistono svariati precedenti di fruizione dei programmi dell'Accesso da parte di gruppi parlamentari e di partiti politici, ma che essi sono alquanto remoti.

La dottoressa Camilla PACCAGNINI, *Capo Redattore di RAI Parlamento*, a sua volta rileva che la categoria dei gruppi parlamentari è espressamente menzionata dalla legge n. 103/1975 tra i soggetti che hanno diritto alla programmazione dell'Accesso. Peraltro, da diverso tempo tale programmazione ha assunto le caratteristiche della programmazione «di servizio», riferita ad argomenti di carattere sociale e culturale, e conta su un pubblico assai attento ai relativi temi, molto caratterizzato anche in relazione alle fasce orarie nelle quali sono programmate le trasmissioni dell'Accesso. L'inserimento nei relativi calendari di trasmissioni a contenuto esclusivamente politico dovrà pertanto tenere conto di tali circostanze.

Il deputato Marco BELTRANDI (*RosanelPugno*) a sua volta rileva l'assoluta chiarezza del disposto della legge n. 103/1975; sono peraltro fondati anche i problemi di opportunità rappresentati nella presente discussione.

Il deputato Giuseppe GIULIETTI (*PD-U*), parlando a titolo personale, riterrebbe opportuno che alla discussione odierna potessero prendere parte anche i rappresentanti del gruppo della Sinistra Democratica, che ha presentato le domande in esame.

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, riassumendo conclusivamente i termini della discussione, si riserva di investire il Presidente della Commissione plenaria, al fine di pervenire ad una disamina quanto

più possibile ampia di questo tema. Frattanto, considerando che anche le altre domande contenute nel secondo elenco sono pervenute alla Sottocommissione negli ultimi giorni, propone di rinviarne l'esame ad altra seduta: la Commissione potrà oggi approvare le domande oggetto della sua nota del 27 novembre scorso.

(La Sottocommissione approva).

Nuova valutazione di una domanda d'Accesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento dell'Accesso radiotelevisivo

Il deputato Antonio SATTA, *presidente*, informa la Sottocommissione di due questioni problematiche relative alla programmazione di alcune domande d'Accesso. Si tratta, precisamente, della domanda n. 6177, alla quale si è poi aggiunta la domanda n. 6108, entrambe precedentemente accolte dalla Sottocommissione ed inserite nei relativi calendari.

In sede di registrazione dei programmi, tuttavia, la RAI ha segnalato, quanto alla prima domanda, che non era stato possibile intervistare altri associati oltre al presidente, né riscontrare elementi dai quali potesse essere confermata la consistenza organizzativa dell'associazione richiedente e l'effettività dei compiti da essa svolti: infatti, quale oggetto del programma erano stati proposti due casi che, malgrado rientrassero nei fini statutari dell'organismo, si riferivano tuttavia ad attività condotte diversi anni prima. Quanto alla seconda domanda, è invece emerso che l'associazione promotrice poneva la partecipazione al programma dell'Accesso in rapporto ad un concorso canoro, per la partecipazione al quale è richiesto il pagamento di un corrispettivo: i primi dodici classificati al concorso avrebbero «vinto» la partecipazione ai programmi dell'Accesso.

L'evenienza che in sede di registrazione delle trasmissioni emergano questioni non conoscibili in precedenza deve considerarsi fisiologica, ed è espressamente prevista dal regolamento per l'Accesso, il quale, all'articolo 5, comma 2, prevede che la RAI informi il Presidente della Sottocommissione di ogni questione insorta. Si riscontrano, al riguardo, alcuni precedenti. La medesima disposizione regolamentare prevede che il Presidente provveda a dirimere tali questioni, informandone tempestivamente la Sottocommissione.

Egli, con note comunicate agli interessati il 27 novembre 2007, ha disposto la sospensione dei due programmi, con la conseguente modifica del relativo calendario. Propone ora che la Sottocommissione ratifichi tale sospensione, estendendola anche alle domande nn. 6106 e 6107, presentate dalla medesima associazione cui è riferita la domanda n. 6108. Si riserva di proporre alla Sottocommissione in una successiva seduta una deliberazione definitiva in ordine a tali domande.

(La Sottocommissione approva).

La seduta termina alle ore 15,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 14^a RIUNITE

**(3^a - Affari esteri, emigrazione)
(14^a - Politiche dell'Unione europea)**

Seduta congiunta con le

Commissioni III e XIV riunite

**(III - Affari esteri e comunitari)
(XIV - Politiche dell'Unione europea)**

della Camera dei deputati

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di riforma dei Trattati dell'Unione europea: audizione del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea, ambasciatore Rocco Antonio Cangelosi.

COMMISSIONI 7^a e 8^a RIUNITE

(7^a - Istruzione)

(8^a - Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse» (n. 196).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento, dell'atto:

- Sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 2007, n. 171, declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, recante «Disposizioni urgenti in materia di enti locali» (*Doc. VII*, n. 77).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (817).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BIANCO e NANIA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per il Senato della Repubblica (1724).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- RUSSO SPENA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica,

- di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per introdurre un sistema elettorale proporzionale personalizzato (1553).
- PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
 - PETERLINI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati per la regione Trentino-Alto Adige (1573).
 - Silvana AMATI ed altri. – Misure per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive (1583).
 - PETERLINI ed altri. – Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1604).
 - Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica (1643).
 - Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recanti l'introduzione di un sistema elettorale maggioritario a doppio turno con ballottaggio. Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali (1673).
 - STORACE. – Norme per l'abrogazione della vigente legge elettorale (1675).
 - QUAGLIARIELLO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di previsione del premio di maggioranza e di soglia di sbarramento (1699).
 - BERSELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (1710)
 - TURANO ed altri. – Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché norme per l'espressione del voto nella circoscrizione Estero (1712).

- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (1722).
- BACCINI e CICCANTI. – Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di elezione della Camera dei deputati con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali (1746).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).
- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NIEDDU ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (688).
- GRILLO ed altri. – Inno della Repubblica italiana (820).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione (821).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1660).
- e della petizione n. 227 ad essi attinente.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura ALLEGRINI ed altri. – Divieto di indossare il velo negli istituti scolastici a garanzia del rispetto del principio di uguaglianza (1387).
- Emanuela BAIIO ed altri. – Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di tutela dell'ordine pubblico (1543).
- MALAN. – Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico (1873).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).
- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104)
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- RIPAMONTI. – Norme per l'istituzione della città metropolitana di Milano. Delega al Governo per la disciplina di atti connessi all'istituzione della città metropolitana (1281).

- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni volte alla modernizzazione e all'incremento dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche nonché alla riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese (1859) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- POLITO ed altri. – Norme in materia di valutazione dell'efficienza e del rendimento delle strutture e dei dipendenti pubblici (1233).
- SACCONI ed altri. – Delega al Governo per la produttività del lavoro pubblico secondo i principi di responsabilità, gerarchia e merito e per la valutazione della qualità dei servizi pubblici (1781).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli *ex* Presidenti della Repubblica (1009).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STORACE. – Abrogazione dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1837).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lingua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO ed altri. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

X. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- PIROVANO ed altri. – Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e al nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, in materia di requisiti per la registrazione nell'anagrafe della popolazione residente (1509) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Lega Nord Padania, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SCALFARO ed altri. – Modifica all'articolo 138 della Costituzione (1740).
- Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari (1866).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento n. 2004/2003 che stabilisce le norme relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (n. 33).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente l'erogazione per l'anno 2007 di contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno (n. 197).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 15

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (1512) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- VALENTINO. – Nuove disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e di pubblicazione di atti del procedimento penale (95).
- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (366).
- CALVI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e introduzione dell'articolo 617-septies del codice penale concernente la rivelazione del contenuto di conversazioni e comunicazioni intercettate nel procedimento penale (510).
- CASTELLI. – Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore (664).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Modifica dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti (1191).
- Maria Luisa BOCCIA. – Modifica dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto di reclamo dei detenuti e degli internati (1230).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CENTARO e CARUSO. – Disposizioni in materia di usura (1811).
- BURANI PROCACCINI. – Modifica all'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura (217).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Modifiche al codice civile in materia di abolizione dell'addebito nelle separazioni (31).
- ALBERTI CASELLATI. – Modifica all'articolo 191 del codice civile riguardante il regime patrimoniale della famiglia (152).
- ALBERTI CASELLATI. – Norme in materia di indennità di fine rapporto nel regime patrimoniale dei coniugi (154).
- MAGNOLFI e Vittoria FRANCO . – Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (238).
- MANZIONE. – Modificazioni della disciplina in tema di assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio (275).
- VANO ed altri. – Modifica alla legge 1° dicembre 1970, n.898, in materia di abbreviazione dei tempi di concessione dello scioglimento del matrimonio (1174).
- SARO. – Modifiche alla disciplina in tema di separazione personale tra i coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge (1432).
- CARUSO ed altri. – Modifiche della legge 1° dicembre 1970, n.898, in materia di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio (1845).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 15,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di Fondi e Banche internazionali (1108-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame della proposta di inchiesta parlamentare:

- BULGARELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin (*Doc. XXII, n. 14*) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrain sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Manama il 29 ottobre 2006 (1792) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (83).
- MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia (517).
- PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo (1260).
- MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale (1398).
- Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (1537).
- TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale (1599).
- BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo (1641).
- e della petizione n. 508 ad essi attinente.

IV. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006 (1791) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo, fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (1793) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413 (1862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, con Allegati e Protocollo, fatto a Lussemburgo l'11 ottobre 2004 (1778).
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 9 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:

- Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autocasionale della CISA S.p.A (n. 187).
 - Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A (n. 188).
 - Schema di convenzione autostradale tra Anas S.p.A. e Società delle autostrade di Venezia e Padova (n. 189).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **BENVENUTO.** – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- **COSTA.** – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- **BENVENUTO ed altri.** – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
 - **EUFEMI ed altri.** – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
 - **COSTA.** – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione (1848) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- PELLEGATTA e PALERMI. – Disposizioni concernenti l'obbligatorietà e gratuità dell'istruzione fino a diciotto anni di età e altre norme per il potenziamento del sistema scolastico (701).
- VALDITARA ed altri. – Disposizioni in materia di contributi finanziari alle istituzioni scolastiche (1266).
- VALDITARA ed altri. – Norme organiche sulla scuola (1687).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni generali in materia di promozione delle attività cinematografiche e audiovisive, nonché deleghe al Governo in materia di agevolazioni fiscali relative al settore cinematografico ed audiovisivo (1120).
- PELLEGATTA ed altri. – Norme in materia di ordinamento e sostegno dell'arte e dell'attività cinematografica (1559).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disposizioni in materia di cinematografia (1646).

- MARCONI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per il cinema (1747).
- PECORARO SCANIO. – Norme in materia di sostegno all’attività cinematografica e diritto d’autore (1769).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264» (n. 192).
 - Schema di decreto legislativo recante «Definizione dei percorsi di orientamento per la scelta dei percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro» (n. 198).
- II. Esame, ai sensi dell’articolo 139-*bis* del Regolamento, dell’atto:
- Proposta di nomina del Presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) (n. 57).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:
- Disciplina e riorganizzazione del servizio pubblico generale radiotelevisivo (1588).
 - COSSIGA. – Riorganizzazione del servizio radiotelevisivo (942).
 - e delle petizioni nn. 47, 128, 398 e 510 (n. 2030) ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Marina di Carrara (n. 54).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Messina (n. 55).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale delle sementi elette (ENSE) (n. 56).

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Deputati DELFINO e FORLANI. – Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413 (1862) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CAPRILI ed altri. – Misure per lo sviluppo del settore ittico (1608).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Interventi per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale (228) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti italiani, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA ed altri. – Norme per la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari «tradizionali» ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (601).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS e SCARPA BONAZZA BUORA. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (233).

AFFARI ASSEGNATI

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, degli atti:

- Osservazioni e proposte sui distretti rurali e agro-alimentari di qualità (n. 131).
- Affare concernente la questione del rialzo dei prezzi dei prodotti agroalimentari.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE
COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e recante modifica di taluni regolamenti – COM 2007 372 definitivo (n. 22).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale (1644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- CAPRILI e TECCE. – Modifiche al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di tutela della concorrenza delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare (1124).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura» (n. 190).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,30 e 14,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno 2007 (n. 199).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,30, 14,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale (1903) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).

- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Esame dei disegni di legge:

- SILVESTRI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di testamento biologico al fine di evitare l'accanimento terapeutico (1615).
- EMPRIN GILARDINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di direttive di trattamento sanitario (1634).
- FORMISANO. – Disposizioni in materia di consenso informato, direttive anticipate di trattamento e accanimento terapeutico (1735).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (255).
- MASSIDDA e CARRARA. – . Disposizioni in materia di cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (453).
- POLLEDRI ed altri. – Disposizioni per l'assistenza integrale dei pazienti affetti da dolore severo conseguente a stati di patologia oncologica o degenerativa progressiva (1361).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle terapie non convenzionali: audizioni di Associazioni e di rappresentanti della Regione Emilia Romagna e della Regione Toscana.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,45, 14,30 e 20,30

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:
- Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, di attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria» (n. 194).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 52).
 - Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 53).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 168-*bis*).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

- Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, degli atti comunitari:
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce le sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell'UE (n. 30).
 - Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bi-

lancio e la sana gestione finanziaria con riguardo al quadro finanziario pluriennale (n. 32).

- Proposta di decisione quadro del Consiglio che modifica la decisione quadro 2002/745/GAI relativa alla lotta contro il terrorismo (n. 34).

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 12 dicembre 2007, ore 14,20 e 14,30

ORE 14,20

Comunicazioni del Presidente.

ORE 14,30

Audizione del Direttore Generale del DIS.
